

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	13
DIFESA (IV) .....	»	14
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	18
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	103
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	110
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	111

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti. Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	128
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	129

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 236), di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore e di organizzazioni interessate alla disciplina oggetto del provvedimento ..... 3

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 3

Variazione nella composizione della Commissione e del Comitato permanente per i pareri .... 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 5

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 236), di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore e di organizzazioni interessate alla disciplina oggetto del provvedimento.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.25.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di rinviare la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al

termine delle altre sedute previste per la giornata di oggi.

La Commissione concorda.

**Variatione nella composizione della Commissione e del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Giorgio Conte del gruppo « Futuro e Libertà per l'Italia » è entrato a far parte della I Commissione e che il deputato Andrea Orsini del gruppo « Popolo della Libertà » ha cessato di farne parte. Comunica altresì che il deputato Nunzia De Girolamo del gruppo « Popolo della Libertà » è entrata a far parte del Comitato permanente per i pareri in sostituzione del deputato Orsini.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

**C. 3572 Reguzzoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede se abbia fondamento la notizia riferita in questi giorni dagli organi di stampa secondo cui la Lega Nord Padania intenderebbe presentare una proposta di legge per il decentramento dei ministeri: in questo caso, infatti, si dovrebbe prendere in considerazione l'abbinamento della nuova proposta di legge a quella in titolo, in modo da consentire una trattazione unitaria di due proposte identiche nell'intento e nell'ispirazione.

Raffaele VOLPI (LNP) chiarisce che l'ipotesi di presentare una proposta di legge per il decentramento dei ministeri è stata avanzata in sede politica, ma non ancora formalizzata, e che la Lega Nord Padania sta tuttora valutando se ricorrere ad una proposta di legge di iniziativa

parlamentare ovvero ad una di iniziativa popolare.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	12
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini .....	11
<b>AVVERTENZA</b> .....	11

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.**  
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che sulla precedente versione del testo trasmesso dalla Commissione di merito, la Commissione giustizia ha espresso in data 16 dicembre 2009 un parere favorevole con condizione. La commissione giustizia, in particolare, chiedeva una più puntuale formulazione dell'articolo 6-bis (attuale articolo 7) del provvedimento. La nuova formulazione della disposizione permette comunque di considerare superati i rilievi allora espressi nel parere della Commissione giustizia.

Passando al contenuto del testo in esame, osserva che l'articolo 1 prevede che, in alternativa a taluni degli gli interventi anticrisi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, i lavoratori dipendenti che, a determinate condizioni e alla data del 1° gennaio 2010, si trovino a percepire una

indennità ordinaria di disoccupazione o relativa ad un trattamento di cassa integrazione guadagni, siano ammessi per il biennio 2010-2011, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa, percependo per la durata stabilita dalla legislazione vigente, in luogo delle predette indennità, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga (ex articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) (commi 1 e 2). Tale indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (comma 3). Segue quindi uno specifico regime di agevolazioni previdenziali (commi da 5 a 9).

L'articolo 2 prevede particolari forme di finanziamento che vedono coinvolti nel procedimento di erogazione INPS e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la possibilità per le nuove imprese di accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura. Sono previste, inoltre, idonee garanzie per garantire la restituzione del residuo debito per i finanziamenti erogati, in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 6 e 7.

L'articolo 6 precisa le forme imprenditoriali ammesse e specifica che l'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile» (comma 2) e, sotto il profilo dimensionale, che il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento (comma 4).

L'articolo 7, al comma 1, interviene in materia di inquadramento dei soci lavo-

ratori delle cooperative con qualifica artigiana. Il comma 2 prevede che «gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto». Il comma 3 precisa che «le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012».

Rispetto alla formulazione dell'articolo 6-bis del precedente testo inviato per il parere, le precisazioni contenute nell'articolo 7 consentono di superare i rilievi espressi dalla Commissione giustizia nel parere del 16 dicembre 2009 e rendono possibile una più chiara identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.

L'articolo 8 prevede norme di Coordinamento normativo e finanziario.

L'articolo 9 dispone, infine, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Governo presenti al Parlamento una dettagliata relazione sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato di aver svolto la relazione il 27 maggio scorso, avverte che il Presidente della Camera ha scritto una lettera ai Presidenti delle Commissioni I, II, V e XI con la quale ha fatto presente che nel corso della Conferenza dei Presidenti di gruppo è emersa l'esigenza di sollecitare l'espressione dei pareri delle predette Commissioni « in modo da rendere possibile la conclusione dell'iter in sede referente e consentire così alla Conferenza medesima di compiere le sue valutazioni circa la successiva calendarizzazione in Aula del provvedimento ». In sostanza la mancata espressione dei pareri non consente alla Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento ed alla Conferenza dei Presidenti di gruppo di provvedere ad una eventuale calendarizzazione. Ciò significa che la Commissione giustizia dovrà esprimersi quanto prima, anche eventualmente già questa settimana, sul testo trasmesso dalla Commissione affari sociali.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la complessità dei temi trattati dal provvedimento in esame siano tali da evitare qualsiasi accelerazione che possa determinare l'espressione di un parere affrettato. D'intesa con il Presidente del suo gruppo, chiede che la Commissione giustizia possa non esprimere il parere già questa settimana, considerando peraltro che in altre circostanze avviene il contrario, in quanto i provvedimenti vengono inseriti nel calendario dell'Assemblea già prima della loro conclusione in Commissione e, nella maggioranza dei casi, prima della espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti. Ritiene quindi che solo a fronte di una calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, che nel caso in esame non vi è, la Commissione debba accelerare l'esame al fine di esprimere il parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura l'onorevole Ferranti che non vi è alcuna intenzione di accelerare l'esame del provvedimento, quanto piuttosto l'esigenza da lei sentita di mettere la Commissione

nelle condizioni di esprimere il parere su un testo estremamente delicato che potrebbe essere inserito quanto prima nel calendario dell'Assemblea e concluso dalla Commissione di merito anche in assenza dei pareri, considerato che tale inserimento non sarebbe condizionato dalla conclusione dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 settembre 2010.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, rileva con forte rammarico come, dopo la sua relazione del 10 dicembre 2009, siano intervenuti nel dibattito in Commissione solo i deputati del PD e, sia pure per esprimere una posizione contraria al provvedimento, quelli della Lega. Nessun esponente degli altri gruppi è intervenuto e ritiene che un simile silenzio sia sconcertante, poiché il comportamento peggiore al quale si possa assistere nel parlamento di un paese democratico è, appunto, il totale disinteresse, il rifiuto di un problema del quale di finge di ignorare l'esistenza, la chiusura di fronte alle legittime istanze di una società in evoluzione. Sottolinea quindi come questa non voglia essere una nota polemica, ma la semplice ed oggettiva constatazione della realtà storica del di-



battito in Commissione sui provvedimenti in esame.

Ricorda di avere chiesto al Sottosegretario Giovanardi di dimettersi, in seguito alle sue dichiarazioni sul tema in esame. Sottolinea peraltro come il punto nodale sia rappresentato dai fatti di cronaca, che dimostrano come gli episodi di violenza nei confronti di omosessuali e transessuali, perpetrati esclusivamente in ragione dell'orientamento o dell'identità sessuale delle vittime, siano ormai numerosissimi e all'ordine del giorno. Si domanda quindi come sia possibile che proprio il Parlamento, istituzione democratica per eccellenza e baluardo dei diritti fondamentali dei cittadini, possa omettere di intervenire per arginare questo grave fenomeno.

Ricorda, in particolare, la recente brutale aggressione di una coppia di omosessuali inglesi, legalmente sposati nel proprio paese, avvenuta nei pressi di Frosinone. Osserva quindi come l'ambasciata di un paese civile come l'Inghilterra sia subito intervenuta a tutela e difesa di due cittadini barbaramente aggrediti. E rileva come gli episodi come quello descritto derivino da un livello di intolleranza nel nostro Paese, di fronte anche alla minima manifestazione esteriore del sentimento d'amore tra persone omosessuali, talmente elevato ed inaccettabile che potrebbe definirsi « baciofobia ». Lei stessa può testimoniare come, semplicemente passeggiando con la propria compagna, in Italia si percepisca un clima di intolleranza che in altri paesi, come ad esempio la Germania, non esiste.

Rileva come il fenomeno dell'omofobia e transfobia esista anche in altri Paesi, ma sottolinea come la differenza stia nel fatto che in Italia il problema non viene affrontato. Le reazioni tipiche sono la demagogia, il pregiudizio culturale o ideologico, il silenzio colpevole. Si assiste, addirittura, a dichiarazioni di esponenti del Governo che alimentano l'odio. Non si vuole comprendere, in altri termini, che l'omofobia e la transfobia, così come il razzismo, devono essere censurati dalla legge penale. Ora tutti questi atteggiamenti, queste reazioni distorte, devono essere abbandonati.

Ricorda di avere sostenuto più volte che la soluzione ottimale per cominciare ad affrontare il problema sarebbe l'estensione della « Legge Mancino » e di avere per prima presentato una proposta di legge in tal senso. Tuttavia questa soluzione, che peraltro costituisce l'oggetto della proposta di legge dell'IdV, si è rivelata non politicamente praticabile. Il senso di concretezza e l'esigenza di dare subito, in tempi rapidi, una risposta normativa possibile hanno quindi condotto alla formulazione di un testo di compromesso, che prevede l'introduzione nel codice penale di una specifica circostanza aggravante. Di questo testo occorrerebbe che i gruppi discutessero, senza fare inutile demagogia e propaganda, poiché si tratta della vita di cittadini che hanno gli stessi diritti degli altri ma una vita molto più difficile. In base alla propria diretta conoscenza di ragazzi brutalmente aggrediti, può testimoniare che si tratta di esperienze terribili.

Rivolge in particolare ai colleghi del PdL e di FLI l'invito a non continuare a disinteressarsi di un tema che potrebbe riguardare i loro stessi figli o amici, ricordando che l'omosessualità non è una scelta. Più in generale invita tutti i gruppi a compiere finalmente un gesto responsabile e risoluto. Sottolinea come l'approvazione del provvedimento in esame sarebbe solo un primo passo, occorrendo naturalmente intervenire anche nella scuola e con campagne sociali, ringraziando quindi il Ministro Carfagna per la campagna svolta.

Dopo avere ricordato come anche le forze dell'ordine concordino sulla necessità di un intervento normativo, auspica che finalmente, con la collaborazione di tutti i gruppi, si possa dare una risposta alle legittime esigenze di tutela dei cittadini omosessuali e transessuali italiani.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ricorda come il proprio gruppo si sia espresso più volte chiaramente, manifestando la propria contrarietà sul provvedimento in oggetto, e come non abbia nel frattempo cambiato opinione. Non si tratta di fare propaganda, ma di valutare con attenzione i valori alla

base della nostra società ed in particolare quello della famiglia. Ritiene che il codice penale già fornisca adeguati strumenti di tutela per reprimere i comportamenti e le aggressioni in questione. Ciò che la Lega non condivide in special modo del provvedimento è il fatto che con lo stesso, più che una forma di tutela penale, la quale, come detto, già esiste, si voglia in qualche modo « piantare una bandierina » ed ottenere un principio di riconoscimento giuridico per la persona omosessuale e transessuale, per poi proseguire sul terreno del diritto di famiglia, delle adozioni e sul tema delle coppie di fatto.

Precisa e ribadisce come tutte le persone, senza distinzioni, debbano essere rispettate e tutelate. Tuttavia ritiene che il modello di famiglia come unione tra un uomo e una donna deve essere difeso e mantenuto.

Federico PALOMBA (IdV) ritenendo che il proprio gruppo sia stato ingiustamente chiamato in causa dall'intervento del relatore, rivendica e ribadisce la ferma e decisa posizione dell'IdV: una posizione in prima linea e d'avanguardia nella difesa delle persone omosessuali e transessuali. Ricorda come la proposta di legge del proprio gruppo sia la più drastica e severa, prevedendo l'estensione della disciplina della « Legge Mancino » e sostanzialmente equiparando al razzismo i fenomeni dell'omofobia e della transfobia. Sottolinea come l'IdV intenda mantenere questa posizione di fermezza, senza cedere a compromessi o indulgere a testi minimali che prevedano l'introduzione di una mera circostanza aggravante. L'esito negativo del precedente *iter* dei provvedimenti sul tema in esame dimostra appunto che non si possono adottare soluzioni minimali. Al contrario, occorre sfidare la relatrice e l'intero Parlamento a prendere definitivamente posizione sulla questione cruciale: se l'omofobia e la transfobia siano o meno delle forme di razzismo. L'Italia del Valori ritiene senza dubbio che lo siano e sottolinea inoltre come non sia vero che i portatori di un determinato interesse siano necessariamente gli unici soggetti in

grado di tutelare quell'interesse nel migliore dei modi.

Conclude quindi ribadendo che nessun rimprovero può essere mosso al proprio gruppo ed invitando la relatrice a tenere conto della proposta di legge dell'Idv piuttosto che ad inutili ed inefficaci soluzioni di compromesso.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva con soddisfazione che sia ricominciato il dibattito su un tema tanto importante, dal momento che il Parlamento di un paese democratico non può più esimersi dal pronunciarsi in materia, anche in considerazione del continuo susseguirsi di gravi fatti di cronaca.

Dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Follegot, poiché qui non si tratta affatto di « piantare una bandierina », ed il riferimento al tema della famiglia, delle adozioni e delle coppie di fatto è in conferente, fuori dall'oggetto dell'esame, e rischia di creare solo ulteriore confusione.

Ricorda infatti che con il provvedimento in esame si vogliono semplicemente tutelare dei liberi cittadini, perché questi possano manifestare anche in pubblico il loro orientamento sessuale. Il tema, quindi, è quello dei diritti della persona e della tutela contro specifiche aggressioni. Sottolinea inoltre come la nostra società sia pluralista e aperta, e come le diversità costituiscano un valore da proteggere e preservare.

Si dichiara sorpreso per l'intervento dell'onorevole Palomba, che solitamente si esprime in modo più pacato. Ricorda, in particolare, come il PD si sia occupato della questione con perseveranza, serietà e senza tentennamenti, per cercare le convergenze che consentissero di raggiungere un risultato concreto e, quindi, quantomeno l'introduzione di una circostanza aggravante. L'Italia del Valori, al contrario, negli ultimi mesi ha brillato per la sua assenza ed ora, addirittura, sembra volere impedire possibili punti di mediazione che consentano di ottenere un risultato utile. Rivolge quindi

un invito a tutti i gruppi affinché si torni seriamente a discutere sul merito e con spirito pratico e collaborativo.

Ricorda come la relatrice si sia battuta sin dall'inizio sia come diretta portatrice degli interessi da tutelare sia nella veste istituzionale di relatrice. Ricorda altresì l'importanza del riferimento fatto dal Ministro Carfagna alle disposizioni europee.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, si dichiara soddisfatta per la riapertura del dibattito.

Quanto all'intervento dell'onorevole Follegot, auspica che si possa evitare di fare propaganda, perché i temi della famiglia, delle adozioni e delle coppie di fatto sono completamente estranei all'oggetto dell'esame.

In replica all'onorevole Palomba, spera che si possa evitare di fare propaganda sulle spalle degli omosessuali e transessuali. Precisa, inoltre, di avere aspettato per ben nove mesi un intervento dell'Italia dei Valori e degli altri gruppi. E questo proprio perché è convinta che non sono solo gli omosessuali e transessuali a dover portare avanti questa battaglia, ma che sia necessario il contributo di tutti, a partire dai colleghi della Commissione.

Sottolinea, inoltre, che sulla questione della quale si tratta non è il caso di lanciare sfide, ma di unirsi per garantire la tutela dei diritti di uomini e donne che vivono una vita difficile. Né è quindi il caso di aprire una sfida tra PD e IdV sulla tutela dei diritti umani, auspicando peraltro che nessuno abbia una simile intenzione.

Ricorda, infine, all'onorevole Palomba di essere stata la prima a presentare una proposta di legge volta ad estendere la disciplina della « Legge Mancino », ma che tale soluzione si è rivelata non politicamente praticabile. Occorre quindi lavorare insieme per l'approvazione di una legge condivisa e di alto profilo, che possa contrastare adeguatamente il fenomeno in questione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire la riunione del Comitato ristretto convocato per la giornata odierna su un provvedimento di prossima calendarizzazione in Assemblea.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.50.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.*

**C. 1640 Contento.**

*Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura.*

**C. 3143 Rao.**

*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

**C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

rilevato che, sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione di merito, la Commissione giustizia ha espresso, in data 16 dicembre 2009, parere favorevole con condizione, chiedendo una più puntuale formulazione dell'articolo 6-*bis*;

esaminato il nuovo testo in oggetto;

osservato che la nuova formulazione dell'articolo 7 (già articolo 6-*bis*) rende possibile una più chiara identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA.

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Gabashvili, nell'ambito dell'esame istruttorio della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (COM(2010)198 def.) .....

13

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizione dell'Ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Gabashvili, nell'ambito dell'esame istruttorio della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (COM(2010)198 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	14
5-02627 Mogherini Rebesani: Sull'istallazione del sistema di comunicazione « MUOS » presso la stazione di telecomunicazione della US Navy di Niscemi .....	14
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	16

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
AVVERTENZA .....	15

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il deputato Giorgio Conte cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Alessandro Ruben.

**5-02627 Mogherini Rebesani: Sull'istallazione del sistema di comunicazione « MUOS » presso la stazione di telecomunicazione della US Navy di Niscemi.**

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta da cui risulta che nell'ultimo anno il Ministero della difesa ha assicurato un maggior flusso di informazioni sul sistema di comunicazione in oggetto, contribuendo, in tal modo, a fare chiarezza su una situazione che – a causa delle notizie non sempre puntuali provenienti dai media soprattutto in merito ai rapporti con le autorità degli Stati Uniti – ha provocato un notevole allarme tra la popolazione locale. Nell'esprimere pertanto soddisfazione per le informazioni testé fornite dal Governo in merito all'inesistenza di rischi d'impatto ambientale, auspica che di esse si dia ampia divulgazione prima dell'avvio della costruzione della stazione di telecomunicazione, in modo da rassicurare la popolazione locale.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, di aver presentato, nella seduta del 15 settembre scorso, una proposta di documento conclusivo.

Antonio RUGGHIA (PD), nell'esprimere apprezzamento per la citata proposta di documento conclusivo, chiede chiarimenti su alcuni aspetti del documento stesso, con particolare riguardo alle iniziative parlamentari che potranno essere assunte dopo la sua approvazione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle richieste formulate dal deputato Rughia.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere le osservazioni del deputato Rughia, sottolinea come il documento in esame possa rappresentare un punto di svolta nei rapporti Governo-Parlamento in

relazione all'esame dei programmi di armamento. Ribadisce pertanto l'esigenza che, al di là dell'approvazione del documento conclusivo, il lavoro svolto dalla Commissione possa trovare un proficuo sviluppo in sede parlamentare.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) evidenzia quelli che, a suo avviso, rappresentano i maggiori elementi di interesse che emergono dalla proposta di documento conclusivo, riservandosi di formulare eventuali proposte di integrazione del documento stesso.

Franco GIDONI (LNP), nel ritenere pregevole il testo della proposta di documento conclusivo, fornisce ulteriori elementi di riflessione rispetto a quelli contenuti nel documento stesso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'invitare i componenti la Commissione a formulare puntuali proposte di integrazione e di modifica del testo del documento in oggetto al termine del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**INTERROGAZIONI**

5-02158 Iannuzzi: *Sul potenziamento della stazione dei Carabinieri di Salerno-Fratte.*

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-02627 Mogherini Rebesani: Sull'installazione del sistema di comunicazione « MUOS » presso la stazione di telecomunicazione della US Navy di Niscemi.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il MUOS (*Mobile User Objective System*) è il nuovo sistema satellitare di comunicazioni per utenti mobili che la US Navy sta implementando su scala mondiale per il comando e controllo degli assetti operativi.

Ciò premesso, si rappresenta che la stazione ricetrasmittente del sistema MUOS in questione è stata ubicata presso il sito Telecomunicazioni di Niscemi in quanto:

gli studi preliminari effettuati avevano sconsigliato l'ipotesi della collocazione presso la base di Sigonella per le possibili interferenze tra il sistema MUOS stesso e i sistemi di comunicazione della base stessa, quelli dei velivoli ivi operanti e, soprattutto, quelli degli aerei civili in avvicinamento al viciniore aeroporto civile di Catania Fontanarossa;

il citato sito di Niscemi, ubicato in prossimità di un'area boschiva ora protetta, era stato individuato per il diretto e funzionale servizio della US Naval Station di Sigonella fin dalla sua costituzione, avvenuta alla fine degli anni '50.

Avuto riguardo, invece, alle questioni relative alle « verifiche di impatto ambientale », si rappresenta che in applicazione delle procedure bilaterali vigenti in materia di progetti finanziati con fondi statunitensi in Italia nel 2006, gli USA avevano presentato il progetto in parola per l'approvazione della Difesa, corredato di una relazione illustrativa e di uno specifico studio di impatto ambientale elettromagnetico, sul quale si erano espressi favo-

revolmente tutti i competenti organi dell'Amministrazione della Difesa e dal quale, testualmente, si evince « ...il rischio dell'esposizione del personale ... minimo ed improbabile; ... la distanza di sicurezza dall'emissione elettromagnetica ... sarà imposta mediante l'installazione di una recinzione di sicurezza; ... ai sensi del decreto ministeriale 381/98 ... la misurazione dell'inquinamento da radiofrequenze ... sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare ».

Voglio sottolineare, inoltre, che i lavori di realizzazione del citato progetto non sono ancora iniziati.

Tuttavia, al momento, in ragione della particolare importanza ed urgenza del progetto stesso, risulta che la locale Azienda regionale protezione ambientale (ARPA) ha effettuato un'estesa campagna di rilevazioni che ha certificato il rispetto dei limiti normativi imposti, mentre è stata presentata una relazione di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 357/97.

L'Amministrazione comunale competente ha prima espresso un parere favorevole sul progetto in parola – a premessa dell'emissione della delibera regionale di definitiva approvazione – poi lo ha ritirato in attesa di ulteriori approfondimenti sugli effetti presumibili sull'avifauna delle emissioni radioelettriche.

Si è allo scopo fornita assicurazione alla Regione siciliana e allo stesso comune di Niscemi che, durante e successivamente all'esecuzione dei lavori, in linea con le citate procedure bilaterali e, comunque,



anche dopo l'avvio operativo del sistema, saranno effettuate le opportune verifiche da parte di strutture miste paritetiche per la raccolta e la trattazione dei dati rilevati, che provvederanno anche a comparare le effettive emissioni elettromagnetiche con quelle previste dallo studio di progetto, verificando la compatibilità del sistema con le leggi nazionali ed, eventualmente con le apparecchiature già operanti in sito.

Si rappresenta, infine, che la Difesa è consapevole della necessità di mantenere un continuo confronto con le istituzioni locali e, a tal proposito, si rende noto che alla legittima richiesta d'informazioni da parte del sindaco di Niscemi, di cui si fa cenno nell'interrogazione, è stato dato, da parte dell'amministrazione militare, esauritivo riscontro con lettera datata 14 novembre 2008. I contatti con quella amministrazione locale, peraltro, non si sono mai interrotti.

Inoltre, su espressa sollecitazione del Presidente della Regione siciliana, è stato confermato l'impegno della Difesa a garantire che l'operatività degli apparati militari non provochi danni alla salute e/o all'ambiente circostante, vigilando costan-

temente sull'applicazione delle norme e delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Desidero ricordare, inoltre, che in occasione di un incontro con il vice Ambasciatore USA in Italia, avvenuto nel corso del 2009, il Ministro della difesa ha sottolineato l'assoluta priorità della tutela della salute della popolazione locale e del personale su ogni altra esigenza di natura tecnica.

Per completezza d'informazione, infine, rendo noto che l'Ufficio stampa della regione Sicilia in data 8 aprile 2009 ha comunicato che « il Dipartimento americano della US NAVY ha consegnato all'assessorato regionale ambiente della regione Sicilia le schede tecniche e i dati della simulazione di emissioni di elettromagnetismo *ante operam* del sistema di comunicazioni per utenti mobili denominato MUOS », mentre è stata recentemente consegnata all'ARPA, e successivamente integrata, la relazione sulla « Valutazione di incidenza ambientale » (V.Inc.A.), per fornire ogni elemento di risposta alle perplessità, da ultimo, avanzate dal comune di Niscemi.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3043 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	19
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazioni</i> ) .....	19

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	25
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	27

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	30

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che prevede il riconoscimento del giorno 9 ottobre, anniversario della catastrofe del Vajont, come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nel segnalare che la Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 e non comporta riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, ove tale data cada in un giorno feriale, dà luogo ad un giorno di vacanza o a riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ricorda altresì che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati sul territorio nazionale manifestazioni, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione, al fine di promuovere attività di informazione, di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi suscettibili di alterare gli equilibri del territorio. Nell'osservare come, ai sensi dell'articolo 2, le suddette iniziative non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rileva che la proposta non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi della possibilità di organizzare le manifestazioni e le iniziative celebrative previste dalle disposizioni, vi provvedano nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che la previsione della solennità civile non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3351 e abb., recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali la previsione della solennità civile non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

NULLA OSTA ».

Renato CAMBURSANO (IdV) pur sottolineando come non si possa votare contro il provvedimento in esame, osserva che le vittime dei disastri ambientali spesso sono vittime dell'incuria umana. Ritiene in linea generale che, più che concentrare l'attenzione sull'istituzione di giornate della memoria, occorrerebbe destinare maggiori risorse ai controlli ed alla messa in sicurezza dei luoghi, approfittando a tal fine anche della prossima sessione di bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**

**Nuovo testo C. 3043.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione rinvia l'esame del provvedimento.

**Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

**Nuovo testo C. 3472.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 15 settembre scorso, conferma, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che la predisposizione di un unico piano di finanziamento, costituito dalla somma delle dotazione finanziarie dei singoli programmi regionali di sviluppo rurale, non richiede ulteriori impegni a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza dell'onere complessivo, in termini sia di quota comunitaria che di cofinanziamento nazionale. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 2, precisa, in primo luogo, che l'intervento riguarda la programmazione 2007/2013, la cui rendicontazione finale deve essere presentata in sede europea, ai sensi della normativa comunitaria, entro il 31 marzo 2017. Pertanto, assicura che il meccanismo di riassegnazione previsto dalla norma, che giudica compatibile con la disciplina comunitaria, non comporta modifiche nei livelli complessivi di spesa, né nelle modalità di copertura finanziaria già programmate a legislazione vigente. Evidenzia, tuttavia, che l'articolo 1, nel suo insieme, delinea un meccanismo che è previsto dalla normativa comunitaria e che, nella fase attuale, non necessita di apposita norma di legge nazionale, bensì dell'attivazione di un mero procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un quadro finanziario unico per gli interventi di sviluppo rurale, che raggruppi gli attuali quadri finanziari articolati per regione. Per quanto attiene all'articolo 2, condivide quanto segnalato dal relatore in ordine alla natura di limite massimo di spesa dell'importo di 25,5 milioni di euro da sostenere per il pagamento dell'IVA per gli interventi di sviluppo rurale e pesca di titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, calcolato sulla base dei piani finanziari degli interventi finanziati con i fondi FEASR e FEP, approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007/2013. Evidenzia, altresì, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 presenta le necessarie disponibilità, essendo le sue

dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007/2013. Osserva, infine, che l'impatto delle uscite del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie è già stato considerato nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica per il periodo di riferimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

la predisposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, di un unico piano di finanziamento costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei singoli programmi regionali di sviluppo rurale non comporta ulteriori impegni a carico della finanza pubblica in quanto non determina alcun incremento della quota di cofinanziamento nazionale;

il periodo di riferimento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, riguarda la programmazione 2007/2013 e il meccanismo di assegnazione ivi previsto è compatibile con l'ordinamento comunitario e non comporta modifiche sia nei livelli complessivi di spesa sia nelle modalità di copertura finanziaria già previste a legislazione vigente;

l'onere di 25,5 milioni di euro derivante dalle misure recate dall'articolo 2 riveste natura di limite massimo di spesa e rappresenta la spesa complessiva da sostenere in relazione ai piani finanziari degli interventi FEASR e FEP approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007/2013;

il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, reca le necessarie disponibilità, essendo le sue dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007/2013 e i relativi utilizzi sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica per il periodo considerato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*sostituire le parole: L'onere con le seguenti: All'onere;*

*sostituire le parole: valutato in 25,5 milioni di euro, fa carico sulle con le seguenti: si provvede, nel limite massimo di 25,5 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015, a valere sulle;*

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito se le finalità dell'articolo 1 della proposta di legge possano essere realizzate attraverso l'attivazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare il monitoraggio e il controllo statale sull'impiego da parte delle Regioni dei fondi di cui al presente provvedimento ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva, in via generale, che il provvedimento in esame appare inutile, demagogico e dannoso, in quanto, prevedendo la predispo-

sizione di un unico piano di finanziamento a livello nazionale, costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei 21 programmi regionali, determina una nuova centralizzazione delle decisioni in materia di sviluppo rurale, che contrasta con l'assetto ordinamentale del nostro Paese. Nel ricordare il giudizio fortemente critico sul provvedimento espresso dalle Regioni, motivato proprio dal suo impianto fortemente centralistico, osserva come sussistano motivi di perplessità anche con riferimento alla sua copertura finanziaria, dal momento che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentono di superare le criticità evidenziate dal relatore nella seduta del 15 settembre.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, pur perseguendo il giusto obiettivo di evitare la perdita di fondi destinati all'Italia, il provvedimento in esame adotti un metodo sbagliato. Ritiene che sarebbe stato preferibile prevedere la fissazione di un termine allo scadere del quale si sarebbe dovuta rendere possibile la rassegna dei fondi magari a livello centrale. Sottolinea come, al contrario, con le misure di cui al provvedimento in esame si finisca per penalizzare anche chi opera bene.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.**

**Atto n. 194.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dello schema il 30 marzo 2010 e che esso è stato poi rinviato in quanto lo stesso non era corredato dai prescritti pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata. Nel segnalare che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 maggio 2010, ha trasmesso il parere della Conferenza unificata e, con lettera del 27 luglio 2010, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza Stato – Regioni, rappresenta che è ora possibile concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, laddove lo schema di regolamento prevede che i Centri provinciali di istruzione per adulti vengano costituiti solo nella misura in cui si dovessero realizzare ulteriori riduzioni nel numero delle autonomie scolastiche rispetto a quelle previste dalla relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, l'eventuale mancata realizzazione di dette ulteriori economie avrà effetto solo sull'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti, che in mancanza delle medesime continuerebbero ad essere incardinati amministrativamente in altre scuole, senza dunque comportare nuove spese per dirigenti scolastici e direttori dei servizi ge-

nerali ed amministrativi. Evidenzia inoltre che, anche nel caso in cui si possa attribuire l'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti per mancanza di economie ulteriori rispetto a quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il regolamento prevede comunque che si attribuisca l'organico docente secondo i nuovi parametri, salvaguardando dunque le economie previste dalla relazione tecnica e nel contempo permettendo comunque la realizzazione dei nuovi assetti ordinamentali. Ritiene pertanto che il mancato raggiungimento di economie superiori a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non avrà effetti sulle economie previste a seguito dell'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.

Conferma che l'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti non richiederà un incremento dell'organico ATA. Ricorda, infatti, che, già oggi, il personale ATA delle scuole in cui sono amministrativamente incardinati Centri provinciali di istruzione per adulti e corsi serali si divide tra il personale esclusivamente dedicato agli stessi e personale esclusivamente dedicato ai corsi normali. Fa presente che le tabelle sulla cui base si calcolano gli organici ATA contengono dei correttivi per la presenza di Centri territoriali permanenti ovvero di corsi serali, evidenziando che, in base a detti correttivi, alle scuole con Centri territoriali permanenti ovvero corsi serali viene assegnato personale ATA aggiuntivo, che sarà dedicato ai Centri provinciali di istruzione per adulti a seguito dell'attribuzione agli stessi dell'autonomia. Ritiene pertanto che l'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti richiederà semplicemente un diverso riparto del personale comunque in servizio.

Fa presente che il rapporto di 1 a 12 di cui alla relazione tecnica e quello di 1 a 15, evidenziato dal relatore sulla base dei dati di cui alle tabelle 1 e 2, non sono tra loro confrontabili. Precisa infatti che quello di 1 a 15 si riferisce al rapporto

oggi esistente tra i docenti e tutti gli alunni iscritti, mentre quello di 1 e 12 è il rapporto tra i docenti e quel sottoinsieme degli alunni corrispondente alla percentuale di scrutinati, certificati ed ammessi agli esami degli anni precedenti. Sottolinea che, come indicato nella relazione tecnica, questi ultimi sono di gran lunga inferiori rispetto al totale degli iscritti.

Sottolinea quindi che la riduzione di 179 posti stimata nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 è stata assorbita dalle riduzioni previste con la relazione tecnica allo schema di regolamento in esame, precisando che non vi è stato un doppio conteggio dei risparmi, che nella versione ultima dei prospetti complessivi riferiti all'intera manovra, sono previsti solo a fronte degli interventi di cui al provvedimento in esame.

Ritiene quindi che gli organici indicati nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 per l'educazione degli adulti e quelli dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali indicati nella relazione tecnica al presente schema di regolamento non siano tra loro confrontabili. Evidenzia, infatti, che, nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, era omesso l'organico assegnato alle sezioni carcerarie e alle ospedaliere dei Centri territoriali permanenti, mentre per i corsi serali era indicato l'organico assegnato provvisoriamente nel mese di marzo antecedente l'inizio dell'anno scolastico anziché quello assegnato successivamente all'acquisizione di tutte le iscrizioni, che nel caso dei serali si succedono, numerose, anche in prossimità del mese di settembre. Conferma pertanto i dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica allo schema di regolamento in esame.

Evidenzia che, nella relazione illustrativa, dove si dà l'entità degli alunni, ci si riferisce agli alunni iscritti complessivamente al sistema dell'educazione per gli adulti, ivi compresi quelli, non rilevanti ai fini della relazione tecnica, iscritti a corsi non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Precisa in proposito che i

dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica sono desunti dal numero di alunni iscritto alle singole sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2008/09.

Per quanto riguarda gli oneri per i revisori dei conti, sottolinea che, ai Centri provinciali di istruzione per adulti l'autonomia può essere attribuita solo nel caso della contemporanea riduzione di altre autonomie, dunque ad invarianza del numero totale delle scuole autonome, ne consegue che rimarrà costante anche il numero di ambiti nei quali si esplica l'azione dei revisori dei conti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

come previsto dall'articolo 11, comma 9, dello schema di regolamento in esame, l'attribuzione della autonomia ai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), avverrà solo in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle stesse previsto dal Piano programmatico adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 e fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;

in mancanza del raggiungimento delle predette ulteriori economie i suddetti CPIA continuerebbero ad essere incardinati amministrativamente in altre scuole – senza dunque comportare nuove spese per

dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi – e agli stessi CPIA verrebbe attribuito l'organico docente sulla base dei nuovi parametri previsti dal presente provvedimento, salvaguardando quindi gli effetti di risparmio derivanti dallo stesso, come indicati dalla relazione tecnica;

l'attribuzione dell'autonomia ai CPIA richiederà soltanto un diverso riparto del personale ATA comunque in servizio, senza determinare un incremento dell'organico del medesimo personale;

ritenuto necessario prevedere espressamente all'articolo 5, comma 2, che la partecipazione degli esperti alle Commissioni ivi previste non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese ».

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere forte dissenso rispetto al provvedimento in esame, che non risponde, a suo avviso, all'obiettivo di riportare nel sistema di istruzione chi non ne ha potuto fruire, sottolinea come, nelle premesse della stessa proposta testé formulata dal relatore, si affermi chiaramente che l'attribuzione della autonomia ai Centri provinciali di istruzione per gli adulti avverrà solo in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle stesse previsto dal Piano programmatico adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo

gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce le criticità già denunciate lo scorso 30 marzo in occasione dell'avvio dell'esame dello schema, che, a suo avviso, non risultano superabili alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Ricorda, infatti, che la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari del provvedimento, ipotizza un andamento stabile del fabbisogno di istruzione espresso dalla popolazione adulta, che contrasta, tuttavia, con i dati registrati negli ultimi anni, riportati, peraltro, dalla stessa relazione tecnica. In tale relazione si evidenzia, infatti, come si sia riscontrata una fortissima crescita del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per adulti, che sono passati da circa 152 mila nell'anno scolastico 1998-1999 a oltre 402 mila nell'anno scolastico 2007-2008. Dichiarando, pertanto, di non comprendere le ragioni che giustificano la previsione di una stabilizzazione del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per gli adulti e, quindi, un fabbisogno costante di docenti e di ore di lezione, osserva altresì che l'effetto principale del provvedimento è quello del riconoscimento dell'autonomia dei centri di istruzione per gli adulti, che determinerà nuovi o maggiori oneri, dovuti, in particolare, all'esigenza di costituire altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi. Ritiene, pertanto, che il provvedimento nel suo complesso si dimostri estremamente contraddittorio, dal momento che disconosce l'incremento della domanda di accesso ai corsi di istruzione per adulti e, nel contempo, determina un sicuro incremento delle spese, dovuto al riconoscimento dell'autonomia ai centri di istruzione per gli adulti. A suo avviso, quindi, il provvedimento intende penalizzare il settore dell'istruzione degli adulti, che, come è noto, è rivolta prevalentemente a cittadini stranieri immigrati nel nostro Paese e rappresenta, pertanto, un fondamentale fattore di integrazione. Alla luce di tutte queste considerazioni, che



coinvolgono direttamente le competenze della Commissione bilancio, chiede quindi al presidente di voler riconsiderare la proposta formulata.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE.**

**Atto n. 234.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, il quale, ai sensi della delega prevista al riguardo nella legge comunitaria 2008, intende dare attuazione alle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario europeo, e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Nel segnalare che l'articolo 37 dispone che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate debbano provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, fa presente che allo schema è allegata una relazione tecnica, la quale conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame prevede la definizione delle condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, osservando come tali condizioni includano, tra l'altro, la ristrutturazione e la manutenzione degli elementi del sistema. Rileva, poi, come le norme del provvedimento non intervengano direttamente sulle specifiche tecniche di interoperabilità, bensì sulle procedure per la loro individuazione a livello europeo e sulla loro introduzione nel sistema ferroviario, europeo e nazionale. Attesa l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina e considerate le possibili implicazioni di carattere tecnico, ritiene, quindi, utile acquisire elementi da parte del Governo circa l'eventualità che il sistema ferroviario nazionale debba affrontare investimenti non previsti per garantire la rispondenza alle nuove specifiche dettate dalle direttive e dal provvedimento in esame. Con riferimento alle attività poste in capo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, rileva che le stesse sono già incluse nei compiti istituzionali dell'Agenzia, definiti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva, tuttavia, come lo schema di decreto in esame estenda gli ambiti di intervento dell'Agenzia sia affidando all'organismo competenze di controllo in precedenza non previste, ad esempio nel settore dei veicoli, sia estendendo le tipologie di autorizzazione contemplate dalle procedure in esame. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti introdotti dal decreto, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano comunque sostenibili dall'Agenzia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 31 prevede che le spese relative alle attività di riconoscimento degli organismi e di vigilanza siano determinate sulla base dei costi

effettivi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli e che siano poste a carico degli organismi stessi, non pubblici, per mezzo di tariffe determinate con decreto. Al riguardo, segnala l'opportunità che, a fini di coordinamento formale, la formulazione del comma 4 sia integrata precisando che le somme rivenienti dalle predette tariffe, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli della spesa degli stati di previsione dei ministeri competenti all'esercizio delle suddette attività, in armonia con quanto previsto dall'articolo 47 della legge n. 52 del 1996 e dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, richiamati al comma 1 del medesimo articolo 31 del presente schema di decreto.

Il sottosegretario Luigi CASERO evidenzia che la direttiva 2008/57/CE rappresenta la rifusione di precedenti direttive, e, in particolare, della direttiva 96/48/CE e della direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate con la direttiva 2004/50/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, e che, pertanto, innova solo parzialmente il quadro delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza ferroviaria, comportando obblighi solo in caso di realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Osserva, inoltre, come l'attuazione della direttiva non implica la necessità di porre in essere interventi per mettere a norma l'infrastruttura ferroviaria esistente e quindi non si determinano oneri imprevisti. Per quanto riguarda la direttiva 2009/131/CE, che modifica unicamente l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE, sottolinea come essa contenga l'elencazione di tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione di messa in servizio, inclusi i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo stesso, osservando che, pertanto, il recepimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel confermare quanto già indicato nella relazioni illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria allegate allo

schema di decreto legislativo, fa presente, inoltre, che le attività conseguenti all'attuazione delle direttive in questione, poste a carico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie proprie della stessa Agenzia. Conseguentemente, ribadisce che dall'attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE e dal relativo decreto di recepimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Concorda, infine, con le osservazioni del relatore in ordine all'opportunità di riformulare l'articolo 31, comma 4, dello schema, al fine di prevedere in modo espresso la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dei ministeri competenti delle entrate derivanti dalle tariffe per lo svolgimento delle attività di riconoscimento degli organismi notificati e di vigilanza sul loro operato.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentano di superare le criticità evidenziate dal relatore, rilevando, in particolare, come il mutamento delle specifiche tecniche di interoperabilità è sicuramente suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto comporta la necessità di adeguare conseguentemente le infrastrutture ferroviarie esistenti. Osserva, in proposito, come il provvedimento in esame stabilisce l'adeguamento non solo del sistema ferroviario nel suo complesso, ma anche dei singoli componenti di interoperabilità, richiedendo significativi investimenti per i necessari adeguamenti tecnologici e informatici, che non appaiono a suo avviso riconducibili all'obbligo generale di manutenzione del sistema ferroviario già previsto a legislazione vigente. Nell'evidenziare, pertanto, come la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 37 rischi di dimostrarsi inefficace, in quanto si è in presenza di una sottostima degli effetti finanziari del provvedimento, osserva altresì che lo schema in esame estenda l'ambito di intervento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie senza incrementare in misura corrispon-

dente le risorse finanziarie destinate a tale organismo. In proposito, prendendo atto delle assicurazioni fornite al riguardo dal rappresentante del Governo, osserva che necessariamente una identica valutazione dovrà compiersi in occasione dell'esame di proposte di legge o proposte emendative di analogo contenuto presentate da parte di deputati dell'opposizione, che spesso sono invece considerate prive di adeguata copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente*, ritiene che le disposizioni in materia di interoperabilità non determinino in via immediata nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce che le disposizioni in materia di interoperabilità si applicano solo nel caso di realizzazione di nuove opere infrastrutturali.

Antonio BORGHESI (IdV), prendendo atto della precisazione fornita dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno che i rilevati della Commissione bilancio evidenzino tale aspetto.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE (atto n. 234),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

l'attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non implica la necessità di porre in

essere interventi di messa a norma dell'infrastruttura ferroviaria esistente e, quindi, non determina oneri imprevisti, mentre l'attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, limitandosi ad aggiornare l'allegato relativo ai parametri dei veicoli da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione alla messa in servizio, non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie potrà provvedere alle attività conseguenti all'attuazione del decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 31, comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei ministeri competenti ».*

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.**

**Atto n. 237.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, illustra, in sostituzione del relatore, lo schema di decreto legislativo, il quale, ai sensi della delega prevista nella legge comunitaria 2008, reca norme di attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa

all'identificazione e alla registrazione dei suini. Nel segnalare che il testo è corredato di una clausola di neutralità finanziaria e di una relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare che le attività connesse all'implementazione e all'aggiornamento della Banca dati, per le finalità previste dal provvedimento in esame, possano essere effettivamente svolte escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda in proposito che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le disposizioni corredate di una clausola di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento al programma annuale di controlli, rileva che la relazione tecnica esclude l'onerosità dei medesimi anche in considerazione dell'esiguità della percentuale di controlli da eseguire, « pari all'1 per cento » delle aziende interessate, osservando, tuttavia, che tale percentuale, in base al testo del provvedimento, costituisce soltanto la quota minima delle aziende da sottoporre a controllo. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti più puntuali elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le strutture competenti di eseguire i controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato nella stessa relazione tecnica non sono previste tariffe per l'esecuzione dei controlli.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, concernenti una eventuale onerosità connessa all'attività di implementazione della banca dati nazionale, fa presente che l'amministrazione proponente, come asserito nella relazione tecnico-finanziaria, utilizza il termine « implementazione » volendo riferirsi al numero ed alla tipologia dei dati da inserire a sistema,

e, dunque, non nel senso di potenziamento del predetto sistema informatico. In merito alla richiesta di più puntuali elementi informativi, finalizzati ad assicurare l'assenza di onerosità per le attività di controllo svolte dal Servizio veterinario nazionale, ribadisce che si tratta di attività istituzionali minimali delle strutture competenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo non è corredato dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Indagine conoscitiva sulla finanza locale.**

*(Esame del documento conclusivo e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Presenta quindi una proposta di documento conclusivo che tiene conto anche delle osservazioni inviate in particolare dall'onorevole Marchi (*vedi allegato*). Fissa quindi il termine per la presentazione di even-

tuali proposte di modifica per le ore 20 di giovedì 23 settembre 2010 e propone di rinviare ad una seduta che potrà essere convocata nella settimana successiva la discussione e la votazione del documento conclusivo presentato.

Amedeo CICCANTI (UdC) e Pier Paolo BARETTA (PD) concordano con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire sulla pro-

posta di documento conclusivo, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla finanza locale.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****Introduzione: il programma e gli obiettivi dell'indagine.**

La V Commissione ha ritenuto necessario svolgere un'indagine conoscitiva sulla finanza locale al fine di valutare le criticità emerse nelle ultime legislature soprattutto in ragione della situazione di stallo del processo di superamento della natura derivata della finanza locale e di riconoscimento agli enti locali di entrate proprie di natura tributaria. Nel corso dell'indagine tale processo ha peraltro registrato una brusca accelerazione ad opera della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e di finanza pubblica.

Sul processo di riconoscimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali, avviato dal legislatore ordinario nel 1992 e riaffermato al livello costituzionale con la riscrittura dell'articolo 119 della Costituzione, operata nel quadro della riforma costituzionale del 2001, ha inoltre inciso l'intervenuta abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, attuata nella presente legislatura, dopo che nella precedente era stato prevista una detrazione fiscale parziale del relativo importo, che ha fatto venir meno uno dei pilastri del sistema impositivo comunale. Neanche la riforma del Patto di stabilità interno, anch'essa avviata nella scorsa legislatura e proseguita nell'attuale, ha garantito agli enti locali quella effettiva maggiore autonomia finanziaria richiesta dal dettato costituzionale.

I due provvedimenti legislativi prima richiamati hanno ora mutato radicalmente il quadro e rendono opportuno focalizzare su di essi l'attenzione di tutti i soggetti istituzionali ed in particolare del Parlamento, chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione dei medesimi.

In questo quadro, la V Commissione, nel predisporre il programma dell'indagine conoscitiva, ha ritenuto opportuno che con la stessa fossero approfondite alcune tematiche particolarmente rilevanti connesse alla finanza locale, quali, in primo luogo, la valutazione dei trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali – con riferimento alla relativa classe dimensionale, all'area geografica di appartenenza e ad alcuni indicatori significativi della situazione economico-sociale – nonché l'analisi dell'effettiva gestione economica e finanziaria degli enti locali, anche al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli previsti nell'ordinamento.

Inoltre, la V Commissione ha ritenuto di approfondire, per la loro rilevanza, le tematiche concernenti il Patto di stabilità interno, analizzando in particolare gli effetti della mancata stabilizzazione dello stesso – a distanza di un decennio dalla sua istituzione – ed i problemi emersi anche dopo la scelta, intervenuta nel 2007, di un sistema basato sui saldi di bilancio.

Ulteriori aspetti qualificanti dell'indagine sono stati individuati nella necessità di approfondire sia il fenomeno dell'indebitamento degli enti locali sia il processo di esternalizzazione e di conseguente trasferimento delle funzioni dagli enti locali a società esterne.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno svolgere un esame dei profili di armonizzazione e di coordinamento della finanza locale con la finanza statale e regionale, anche nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale.

È, infine, apparso opportuno svolgere anche un'analisi di tipo comparato dei sistemi di finanza locale e delle relative forme di controllo in Francia, Germania e Regno Unito, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione alla luce delle esperienze maturate nei principali Paesi europei.

L'indagine è stata deliberata il 28 gennaio 2009, individuando come data di conclusione il mese di novembre dello stesso anno, poi prorogata al 31 luglio 2010.

Nell'ambito dell'indagine, la V Commissione ha svolto un articolato ciclo di audizioni, che hanno avuto inizio nel novembre 2009 e si sono concluse nel mese di maggio 2010, nel corso delle quali sono intervenuti:

nella seduta del 4 novembre 2009, il dottor Giancarlo Verde, direttore generale della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno;

nella seduta del 20 gennaio 2010, i rappresentanti della Corte dei conti, e in particolare, i presidenti Gian Giorgio Paleologo e Maurizio Meloni, i consiglieri Francesco Petronio, Enrico Flaccadoro e Cinzia Barisano e il primo referendario Giancarlo Astegiano;

nelle sedute del 28 gennaio 2010 e dell'11 febbraio 2010, il dottor Edoardo Grisolia, ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato;

nella seduta del 4 febbraio 2010, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), e in particolare: il presidente, Sergio Chiamparino; i due vicepresidenti, Osvaldo Napoli e Roberto Reggi, sindaci rispettivamente di Valgioie e di Piacenza; Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno; Maurizio Leo, asses-

sore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma; Angelo Rughetti, segretario generale, e i funzionari Silvia Scozzese, Pasquina Petrelli e Valerio Matteo. Nella stessa seduta sono intervenuti anche i rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), e in particolare: Dario Galli, presidente della provincia di Varese e responsabile per il federalismo fiscale e la finanza provinciale dell'UPI; Antonio Rosati, assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma e coordinatore degli assessori provinciali al bilancio; Piero Antonelli, direttore generale, e i funzionari Luisa Gottardi e Barbara Perluigi;

nella seduta del 10 febbraio 2010, la professoressa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

nella seduta antimeridiana del 14 aprile 2010, il professor Luca Antonini, presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

nella seduta pomeridiana del 14 aprile 2010, Lidia D'Alessio, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università degli studi Roma Tre, e Stefano Pozzoli, professore ordinario di ragioneria generale presso l'Università degli studi Napoli Parthenope;

nella seduta del 21 aprile 2010, il dottor Domenico Mastroianni, capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, e Luca Anselmi, professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa;

nella seduta del 12 maggio 2010, Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese.

Nel corso dell'indagine, infine, è stato acquisito attraverso le rispettive ambasciate un documento relativo ai modelli di finanza locale presenti in Germania e in Gran Bretagna.

## 1. Finanza locale e finanza pubblica.

### 1.1 Il Patto di stabilità interno.

L'esigenza di coinvolgere le amministrazioni locali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei ha motivato, a decorrere dalla legge finanziaria per il 1999, l'introduzione di regole fiscali specifiche, differenziate per le regioni e gli enti locali, codificate nel cosiddetto Patto di stabilità interno. Tali regole, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, hanno subito frequenti modifiche nel corso del tempo e sono attualmente definite, salvo alcune limitate modifiche successivamente intervenute, con riferimento al triennio 2009-2011, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per gli enti locali l'ambito applicativo del Patto di stabilità interno è limitato agli enti di maggiori dimensioni (le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti). Il vincolo è riferito al saldo finanziario, definito secondo il criterio della cosiddetta competenza mista (ovvero con vincoli posti in termini di competenza giuridica sulla spesa corrente e in termini di cassa sulla spesa in conto capitale), allo scopo di approssimare il saldo contabile applicato per il Patto di stabilità interno a quello rilevante in sede europea ai fini del Patto di stabilità e crescita. Gli enti in disavanzo sono tenuti a ridurre progressivamente il *deficit*, mentre agli enti in avanzo sono consentiti margini di peggioramento, secondo parametri prefissati. È prevista la possibilità per le regioni di «adattare» le regole per gli enti locali, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente per il proprio territorio. Accanto a misure di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto degli obiettivi del Patto, soggette peraltro a numerose deroghe, sono previste misure premiali, correlate a determinati parametri di «virtuosità». Le misure premiali sono state oggetto di alcuni rilievi critici, emersi anche nel corso dell'indagine in esame, in

quanto sono risultati assegnatari di premi alcuni enti in stato di dissesto e non altri enti in equilibrio di bilancio, nonostante la loro posizione di sottodotazione nei trasferimenti (Grisolia, audizione del 28 gennaio, pag. 5, e audizione dell'11 febbraio, pagg. 9 e 11; ANCI e UPI, pagg. 15, 22 e 25). Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante la manovra correttiva di finanza pubblica per il periodo 2010-2013, ha pertanto previsto la temporanea disapplicazione, per l'esercizio 2010, del predetto meccanismo premiale, a copertura della parziale proroga a tale esercizio di una misura, già prevista per il 2009, volta a consentire maggiori spazi per l'utilizzo dei residui in conto capitale.

In tale quadro, fra le altre regole di finanza pubblica previste per gli enti locali appaiono in particolare significative le misure finalizzate al contenimento della dinamica dello *stock* di debito e al contenimento dei prelievi sui conti della tesoreria statale e la sospensione per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di utilizzo della leva fiscale locale (cioè del potere di aumentare le imposte locali).

### 1.2 Le principali problematiche emerse in sede di gestione del Patto di stabilità interno.

Nella prima fase successiva alla sua introduzione (dal 1999 al 2005), il Patto di stabilità interno si è rivelato scarsamente efficace, nonostante il suo rispetto da parte della quasi totalità degli enti ad esso soggetti, fondamentalmente a motivo del carattere parziale delle voci di bilancio soggette a vincolo.

A partire dal 2006, l'efficacia del Patto è risultata via via più stringente (Corte dei conti pag. 38), sia a causa della progressiva stratificazione delle manovre restrittive, il cui carattere cumulativo ha progressivamente eroso i margini di manovra degli enti, sia a causa dell'aumento, considerevole soprattutto a decorrere dal 2007, delle poste di bilancio soggette a vincolo. Ciò ha ridotto sensibilmente la possibilità degli



enti locali di avvalersi di *escape clauses*, imponendo un effettivo contenimento della dinamica del *deficit*, i cui effetti si sono registrati anche nei dati di contabilità nazionale. Tuttavia, pur contribuendo negli ultimi anni al contenimento degli andamenti della finanza pubblica locale, l'applicazione del Patto ha determinato alcuni effetti distorsivi, di seguito riasunti.

Al Patto è stata innanzitutto affidata la gestione di più obiettivi di finanza pubblica, fra cui:

il risanamento dei bilanci degli enti in *deficit*;

il concorso di tutti gli enti alla realizzazione delle manovre di finanza pubblica;

il contenimento della pressione fiscale.

Tale ultimo obiettivo ha motivato la scelta di concentrare, per alcuni anni, le regole del Patto esclusivamente sul lato della spesa. La successiva estensione di tali regole al saldo di bilancio degli enti, accompagnata dal contestuale divieto di utilizzo della leva fiscale, fa sì che il vincolo continui a gravare, sostanzialmente, sul lato della spesa.

All'eccesso di obiettivi posti a carico del Patto di stabilità interno – essenzialmente idoneo, in quanto regola di bilancio, a perseguire unicamente il primo dei predetti obiettivi – possono ricondursi i seguenti effetti:

il carattere stringente dei coefficienti del Patto, conseguente all'obiettivo della manovra, e il contestuale congelamento dell'uso della leva fiscale, hanno determinato una forte compressione della spesa per investimenti degli enti locali: quest'ultima, per il suo carattere discrezionale, è risultata di fatto la componente di spesa maggiormente penalizzata dal vincolo (Corte dei conti pag. 10 e ss. e pag. 39; ANCI e UPI pag. 6);

dal momento che il Patto di stabilità interno è formulato in termini di compe-

tenza mista, si è determinata una forte compressione dei pagamenti della spesa per investimenti. Non essendo i corrispondenti impegni soggetti a vincoli specifici, ciò ha concorso in maniera determinante all'incremento dei residui di conto capitale (Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 3). Al fine di limitare tale fenomeno, oltre alle disposizioni riguardanti il parziale sblocco dei residui, è stata introdotta una norma che consente ai funzionari l'adozione di atti di impegno solo a condizione che possa essere garantito il pagamento in base alla programmazione dei flussi finanziari (Grisolia 28 gennaio 2010, p. 4);

l'utilizzo del Patto allo scopo di ottenere il concorso alla manovra da parte di tutti gli enti di maggiori dimensioni, inclusi quelli con i conti già in equilibrio, ha determinato la progressiva emersione di posizioni di avanzo da parte dei comuni, con effetti negativi sia sul fronte dell'efficiente allocazione delle risorse, che su quello della tenuta del vincolo nel lungo periodo (ANCI e UPI, pag. 3). Per ovviare, parzialmente, a tale inconveniente, sono state introdotte alcune disposizioni miranti, da un lato, a consentire limitati margini di peggioramento dei saldi agli enti che nel 2007 espongono posizioni di avanzo, dall'altro a introdurre principi di flessibilizzazione del Patto a livello regionale, la cui effettiva implementazione ha avuto finora portata contenuta (Corte dei Conti pagg. 9 e 43, Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 5, ANCI e UPI pag. 23).

Le scelte operate con il decreto-legge n. 78 del 2010 sembrano in una qualche misura prendere atto dell'eccesso di obiettivi finora perseguiti mediante i vincoli sul bilancio previsti dal Patto di stabilità interno. In questo caso, infatti, il concorso alla manovra delle amministrazioni locali è ottenuto mediante uno strumento diverso, quello del taglio dei trasferimenti, senza apportare sostanziali modifiche alla disciplina vincolistica sui bilanci già prevista dal vigente Patto di stabilità interno, prevedendo quindi obiettivi finanziari ancora più rigorosi. Un'ulteriore restrizione

dei predetti vincoli, a parità di trasferimenti, avrebbe infatti incrementato ulteriormente l'emersione di avanzi di amministrazione.

Contestualmente allo strumento del taglio dei trasferimenti, il Governo ha inoltre utilizzato lo strumento della revisione dell'assetto proprietario del patrimonio immobiliare dello Stato, mediante l'adozione, nell'esercizio della prima delle deleghe previste dalla legge n. 42 del 2009, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, riguardante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Tale provvedimento destina in via prioritaria gli incassi da alienazione dei cespiti all'ammortamento del debito, sia dello Stato (per una quota pari al 25 per cento degli incassi), sia delle amministrazioni locali; queste ultime possono utilizzare la parte eventualmente restante per spese di investimento. In un contesto di forte riduzione delle risorse disponibili, conseguente al taglio dei trasferimenti, le predette risorse, computabili ai fini degli obiettivi del Patto di stabilità interno, potrebbero aiutare gli enti a conseguire i previsti obiettivi di saldo (Antonini, 14 aprile 2010, pag. 12).

Ulteriori profili problematici appaiono intrinsecamente connessi alla struttura stessa del Patto di stabilità interno, la quale, formulando gli obiettivi in termini differenziali rispetto ai risultati conseguiti in esercizi pregressi, piuttosto che con riferimento a valori ottimali verso cui tendere progressivamente, produce inevitabilmente un effetto di trascinamento delle distorsioni connesse alla diversa base di partenza dei diversi enti.

Tale formulazione tende infatti a penalizzare le amministrazioni più efficienti che, avendo ottenuto in passato buoni risultati di bilancio, si vedono vincolate a conseguire risultati comparativamente migliori rispetto ad amministrazioni meno efficienti, il cui obiettivo finanziario risente di una base di partenza meno virtuosa (Grisolia, 11 febbraio 2010, pag. 7; Corte dei conti, pag. 11).

Emerge, inoltre, l'esigenza di non penalizzare eccessivamente gli enti locali che

nell'esercizio preso a base di riferimento per il calcolo degli obiettivi abbiano eventualmente registrato entrate di carattere straordinario, imponendo loro il conseguimento di obiettivi di saldo commisurati a quelli conseguiti in passato solo grazie ad entrate non riproducibili negli anni successivi (Grisolia, 11 febbraio 2010, pag. 5; ANCI e UPI, pagg. 6 e 18).

Per far fronte a tale esigenza sono state, da ultimo, seguite due strade: quella dell'esclusione delle predette entrate straordinarie dalla base di calcolo, e quella della ridefinizione della base di riferimento per il calcolo degli obiettivi su un arco di tempo più ampio rispetto al solo esercizio in cui si sono registrate le entrate di carattere straordinario (Grisolia, 11 febbraio 2010, pag. 4).

La presenza di diverse basi di partenza cui commisurare i vincoli, ha reso necessaria, per ogni anno di vigenza del Patto, l'introduzione di deroghe finalizzate a limitare l'effetto penalizzante delle norme per taluni enti o gruppi di enti. La continua previsione di deroghe, oltre a presentare a sua volta profili critici per il diseguale trattamento dei casi oggetto di deroga rispetto agli altri, rende necessaria una valutazione dell'incidenza dei relativi effetti finanziari e, laddove si registri una riduzione dei risparmi attesi, di provvedere altresì all'individuazione di forme compensative idonee.

Ulteriori aspetti problematici sono riconducibili ad una pluralità di fattori, fra cui, in primo luogo, la notevole diversità nelle dimensioni degli enti soggetti al medesimo vincolo. Si segnala in particolare l'esigenza di contemperare i vincoli di finanza pubblica con la necessaria flessibilità volta a consentire, in particolare per gli enti di media dimensione soggetti al Patto, compensazioni sia in termini geografici (come in parte attuato mediante l'introduzione di principi di flessibilizzazione del Patto a livello regionale), sia in termini temporali (mediante la definizione dell'obiettivo di bilancio su un arco temporale pluriennale, consentendo variazioni compensative fra più esercizi). Per le entità territoriali di medie dimensioni, in-

fatti, le spese di investimento non presentano un andamento uniforme nel tempo, ma determinano picchi che possono risultare incompatibili con un vincolo di pareggio riferito al singolo esercizio.

In merito agli enti e alle amministrazioni non soggetti a vincolo, emerge, da un lato, l'esigenza di coinvolgere nelle procedure di controllo degli andamenti di finanza pubblica i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che rappresentano circa il 15 per cento della spesa complessiva; dall'altro l'esigenza di estendere il controllo pubblico a soggetti privati, facenti sostanzialmente capo, per proprietà societaria o per rapporti contrattuali, ad amministrazioni locali, al fine di evitare forme di esternalizzazione che presentino un rischio eccessivo di ricadute sulla finanza pubblica (Corte dei conti, 20 gennaio 2010, pagg. 13 e 31 e ss.; Antonini, 14 aprile 2010, pag. 4).

Tali esigenze sembrano essere alla base di alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 78 del 2010 che prevedono l'esercizio obbligatorio in forma congiunta di alcune funzioni degli enti di piccole dimensioni, nonché l'estensione di talune misure di controllo della spesa agli enti e alle società facenti capo, sotto il profilo sostanziale, a pubbliche amministrazioni.

### ***1.3 Il concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.***

La crisi economica che ha colpito le economie avanzate già nel 2008 ha forte-

mente condizionato il quadro della finanza pubblica. Secondo i dati forniti dall'ISTAT nel comunicato del 28 giugno 2010, ricostruttivo degli andamenti della finanza pubblica nel 2009, in Italia il conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche mostra un peggioramento dell'incidenza dell'indebitamento netto sul PIL, quasi raddoppiata nel 2009 rispetto all'anno precedente, passando dal 2,7 al 5,3 per cento (era l'1,5 per cento nel 2007). In valore assoluto, l'indebitamento risulta pari a 80.800 milioni di euro, con un incremento di 38.225 milioni rispetto al 2008.

Analizzando l'andamento dei conti economici delle amministrazioni locali nel 2009, i dati che emergono mostrano un andamento migliore rispetto a quello nazionale. L'indebitamento delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale la quale include anche le regioni, risulta sostanzialmente stabile nel triennio 2007-2009 e contenuto in media nell'ordine dello 0,27 per cento del PIL. L'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali svolto dalla Corte dei conti con riferimento agli anni 2007 e 2008 evidenzia un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica, più rilevante di quanto previsto nei documenti programmatici, da attribuire anche alla stabilità delle entrate degli enti locali, nel cui ambito si è sensibilmente accresciuta la quota dei trasferimenti pubblici.

**Tabella 1 – Indebitamento netto delle P.A. e delle Amministrazioni locali**  
(valori assoluti – milioni di euro – e in per cento del PIL)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	-48.572	-61.432	-49.403	-23.191	-42.575	-80.800
<i>per cento del PIL</i>	-3,5	-4,3	-3,3	-1,5	-2,7	-5,3
AMMINISTRAZIONI LOCALI	-13.638	-11.916	-14.659	-1.954	-5.083	-5.418
<i>per cento del PIL</i>	-0,98	-0,83	-0,99	-0,13	-0,32	-0,36
PIL	1.391.530	1.429.479	1.485.377	1.546.177	1.567.851	1.520.870

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche – Anni 1980-2009 (28 giugno 2010).

Per l'anno 2010, il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica risulta particolarmente significativo dal punto di vista quantitativo, richiedendosi un miglioramento aggiuntivo dei saldi, rispetto agli obiettivi previsti per il 2009 (1.650 milioni), di ulteriori 1.250 milioni, in termini di indebitamento netto.

Per fare fronte agli effetti della crisi economica, gli obiettivi originariamente prefissati per l'anno 2009 sono stati tuttavia ridimensionati. Da un obiettivo inizialmente prefissato in 1.650 milioni di euro in termini di indebitamento netto, la manovra dell'estate del 2009 ha riconosciuto agli enti locali una misura di alleggerimento, riconoscendo la facoltà di escludere dal Patto i pagamenti in conto capitale per un importo pari al 4 per cento dei residui passivi in conto capitale rilevati al 31 dicembre 2007, equivalente a 2.250 milioni di euro. Rispetto ai 1.650 milioni di euro, ovvero al concorso chiesto inizialmente, il settore ha pertanto beneficiato, di fatto, per il 2009, di una manovra espansiva, giudicata comunque dall'ANCI non idonea a bilanciare i vincoli derivanti dal Patto, pari a 600 milioni di euro, risultante dalla differenza tra i predetti pagamenti non considerati dal Patto, pari a 2.250 milioni di euro, e il valore dell'obiettivo inizialmente previsto pari a 1.650 milioni di euro (Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 3 e, Chiamparino 4 febbraio 2010, pagg. 23-24).

Tale misura si è resa necessaria in considerazione della difficoltà per gli enti locali, a causa delle regole del Patto, di effettuare investimenti pubblici, ivi inclusi i pagamenti riferiti ad impegni regolarmente assunti negli anni precedenti, per il finanziamento di opere già progettate o per il proseguimento di lavori già iniziati, e ciò nonostante gli enti avessero a disposizione le occorrenti risorse finanziarie. I dati relativi agli investimenti fissi hanno evidenziato, infatti, nel 2008, una riduzione del 5 per cento rispetto ai valori del 2007.

Per quanto stringenti, gli obiettivi del Patto di stabilità interno risultano infatti rispettati dalla gran parte degli enti locali che vi sono assoggettati: secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato (Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 9), sia nel 2007 che nel 2008, il comparto ha prodotto risultati finanziari superiori alle attese. Nel 2007, su 2.059 enti locali assoggettati al Patto, 256 non avevano raggiunto l'obiettivo, pari ad un'incidenza percentuale del 12,4 per cento; nel 2008, i risultati sono stati migliori: su 2.045 enti, soltanto 109 non hanno conseguito l'obiettivo, con un'incidenza del 5,3 per cento.

Riguardo ai comuni, è stato in particolare evidenziato (ANCI, pag. 2) come, nonostante la debolezza ciclica e la frenata consequenziale del risanamento dei conti pubblici nazionali, si registri un apporto fortemente positivo dato da tale livello di governo al contenimento dei saldi. Rispetto al peggioramento del *deficit* della PA osservato nel 2008, pari a quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il *deficit* dei comuni si è ridotto di oltre 1,2 miliardi di euro. Per il 2009, alla stima di ulteriore deterioramento del saldo della PA di circa 35 miliardi di euro, si contrappone un miglioramento del saldo dei comuni di circa 300 milioni di euro. Il dato confermerebbe un *trend* di lungo periodo che, nel periodo 2004-2008, ha determinato un miglioramento del saldo di bilancio dei comuni di oltre 2,5 miliardi di euro rispetto al 2008, quasi la metà del miglioramento complessivo registrato dall'intera Pubblica amministrazione nello stesso periodo, che è pari a 5,6 miliardi di euro. Dalle cifre riportate risulta evidente che il contributo al contenimento del disavanzo di bilancio offerto dai Comuni è stato maggiore rispetto al peso relativo che il bilancio del comparto ha sul totale delle amministrazioni pubbliche, pari al 4,8 per cento, se si considera l'incidenza sulle entrate, e al 9,2 per cento, se si confrontano le uscite al netto degli interessi.

**Tabella 2 – Conto economico della P.A. e del sottosettore dei comuni e delle province**  
(valori assoluti – milioni di euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO P.A.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Entrate complessive	619.227	631.967	680.997	724.416	732.061	718.054
Uscite complessive	667.799	693.399	730.400	747.607	774.636	798.854
INDEBITAMENTO NETTO	-48.572	-61.432	-49.403	-23.191	-42.575	-80.800

CONTO ECONOMICO DEI COMUNI	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ENTRATE COMPLESSIVE	58.143	58.339	61.905	62.685	65.772	68.380
Uscite complessive	61.832	61.311	63.055	64.426	66.943	68.699
INDEBITAMENTO NETTO	-3.689	-2.972	-1.150	-1.741	-1.171	-319

CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Entrate complessive	10.018	10.621	11.284	12.264	12.092	12.225
Uscite complessive	11.986	12.078	12.579	12.803	13.241	12.840
INDEBITAMENTO NETTO	-1.968	-1.457	-1.295	-539	-1.149	-615

Fonte: ISTAT, *Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche – Anni 1980-2009* (28 giugno 2010).

A determinare l'andamento virtuoso della finanza comunale rispetto agli altri livelli di governo, ha contribuito essenzialmente il controllo della spesa. Nel quinquennio 2004-2009, la spesa è aumentata in ogni comparto della Pubblica amministrazione, in rapporto al PIL, di 1,2 punti percentuali, ad eccezione delle amministrazioni regionali (al netto della spesa relative alla sanità) e comunali, dove invece si è registrata, in entrambi i casi, una frenata di 2 decimi della spesa complessiva. Tale riduzione della spesa dei comuni, a pressione fiscale invariata, è frutto dell'andamento contrapposto della spesa corrente, cresciuta nello stesso periodo di un decimo, e di quella in conto capitale, che invece si è ridotta di 3 decimi di PIL. Complessivamente, dunque, nel confronto con gli altri livelli di governo e con il totale della PA i comuni si confermano un settore allineato al conseguimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici il quale per raggiungere questi risultati, ha tuttavia dovuto sacrificare una cospicua parte della spesa per investimenti, giacché il solo contenimento della spesa corrente

non avrebbe garantito il raggiungimento degli obiettivi richiesti.

Sebbene si registri un contributo assai significativo della finanza locale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a livello nazionale, è stato sottolineato come esso sia determinato da tendenze di fondo della spesa non prive di connotazioni negative (Corte dei conti, pag. 4). I risultati relativi agli anni 2007-2008, riportati dalla Corte dei conti, mettono in luce che le spese correnti in conto competenza, pur manifestando un certo rallentamento, continuano a crescere in media del 3,7 per cento, mentre si accentua il calo delle spese in conto capitale, ridottasi nel complesso del 2,4 per cento. Se si scompone il dato aggregato per meglio valutare i comportamenti dei diversi centri di spesa (Regioni, province e comuni), si osserva che le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi, ma a fronte di una accentuazione delle modalità negative alla base del miglioramento dei saldi. Il dimezzamento – rispetto al 2007 – del disavanzo dei comuni è, infatti, da imputare ad una crescita molto sostenuta delle entrate com-

plensive, in presenza di una forte accelerazione della spesa corrente e della caduta della spesa in conto capitale. Andamenti

meno positivi si riscontrano nei conti delle province, per le quali il disavanzo risulta in aumento rispetto al 2007.

**Tabella 3 – Conti consuntivi – province e comuni**  
(dati di competenza – valori assoluti – milioni di euro)

	2007	2008
PROVINCE		
Entrate totali	12.399	12.840
Spese totali	12.608	13.339
<i>di cui: spese correnti</i>	8.454	8.738
<i>spese conto capitale</i>	3.512	3.985
COMUNI		
Entrate totali	52.958	54.123
Spese totali	53.285	54.975
<i>di cui: spese correnti</i>	36.832	38.231
<i>spese conto capitale</i>	13.717	13.858

Fonte Corte dei Conti, Relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti di comuni e province per l'anno 2008 (31 marzo 2010).

Il quadro della finanza locale che emerge dalle analisi sui rendiconti di comuni e province (attraverso la banca dati SIRTEL) risulta dunque, in parte, diverso da quello della contabilità nazionale (Corte dei conti, pag. 4). In particolare, dai consuntivi 2008 risulta un rallentamento del percorso di riequilibrio della finanza degli enti locali. Il saldo tra entrate e spese correnti di competenza fa emergere, sia nelle province che nei comuni, la riduzione della situazione di avanzo. Il dato, per i comuni, conferma l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza. Questa tendenza è pressoché presente in tutte le aree del Paese.

Pertanto, come sottolineato dalla Corte dei conti (Paleologo, pag. 3), l'ampio adempimento degli enti locali agli obiettivi imposti dal Patto e il pieno raggiungimento del risultato complessivo da parte del comparto non devono indurre ad una valutazione positiva senza riserve del risultato raggiunto nel 2008. I risultati emersi dalle recenti analisi condotte dalla Corte dei conti sui rendiconti delle amministrazioni comunali e provinciali evi-

denziano infatti le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. In particolare, l'obiettivo del Patto risulta centrato, nella generalità dei casi, attraverso correzioni decisamente non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa, perdurando, come accennato, una dinamica sostenuta dalle spese correnti al netto degli interessi e, di contro, manifestandosi una flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti.

## 2. Il quadro di riferimento della finanza locale

### 2.1 Struttura dei bilanci e trasferimenti statali

Sul piano strutturale, i bilanci degli enti locali hanno subito un forte irrigidimento in ragione di incrementi di spesa concentrati su voci – le spese per il personale e per la prestazione di servizi – che rappresentano, nei comuni, circa il 75 per cento e, nelle province, il 66 per cento del totale delle spese correnti.

Per ciò che concerne la spesa per investimenti, dal punto di vista degli impegni, essa risulta, sia nei comuni sia nelle province, in moderato sviluppo. Le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento, connesse alla disciplina del Patto di stabilità interno, hanno determinato, tuttavia, un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice è tendenzialmente destinata a permanere.

Sul fronte delle entrate correnti, sia per le province che per i comuni, gli accertamenti di competenza risultano ancora in crescita, anche se in misura ridotta rispetto al biennio precedente. Ma sia nelle province che nei comuni l'andamento di competenza risulta sostenuto dai trasferimenti e dalle entrate extratributarie, con un calo del livello di autonomia finanziaria lieve nelle province, ma ben più sostenuto nei comuni. La reintroduzione del blocco della leva fiscale e, per i comuni, l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, hanno determinato un'inversione della direzione di sviluppo delle entrate tributarie.

Nella valutazione del dato relativo ai trasferimenti per l'anno 2008 e, segnatamente, di quelli dallo Stato, che hanno avuto un peso determinante nel segnalato incremento, è opportuno considerare che, ad una sostanziale invarianza del contributo ordinario (che anzi ha subito decurtazioni, quali la quota stimata dei risparmi sui « costi della politica »), così come del contributo consolidato e perequativo (ove spettante), fa riscontro un elevato incremento degli altri contributi di carattere generale, per effetto dei trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI riferiti all'abitazione principale. Una puntuale analisi dei trasferimenti erariali attualmente corrisposti a comuni e province, che assumono particolare rilevanza alla vigilia dell'attuazione del federalismo fiscale, è stata effettuata dal Ministero dell'interno (Verde, pag. 3 e ss.). Nel complesso, i trasferimenti dello Stato agli enti locali sono risultati sostanzialmente stabili da alcuni anni, sebbene si sia modificata e moltiplicata la tipologia dei contributi, ed ammontano attualmente a circa 16 miliardi di euro.

**Tabella 4 – I trasferimenti erariali agli enti locali negli anni 2005-2010**

(dati di competenza – valori assoluti – milioni di euro)

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
CAP.	PARTE CORRENTE						
1316	Fondo ordinario	2.516	2.926	6.786	4.659	6.911	7.035
1317	Fondo perequativo	922	922	953	998	998	998
1318	Fondo consolidato	1.436	1.416	2.412	2.480	2.450	2.480
1320	Compartecipazione all'IRPEF	6.600	6.600	1.263	1.263	1.046	1.116
1321	Trasferimenti compensativi minori introiti ICI	-	-	-	904	2.604	4.280
1322	Trasferimenti compensativi minori introiti a titolo di addizionale comunale	-	-	-	1	25	37
	<b>Totale</b>	<b>11.474</b>	<b>10.594</b>	<b>11.414</b>	<b>10.305</b>	<b>14.034</b>	<b>15.946</b>
CAP.	CONTO CAPITALE						
7232	Fondo sviluppo investimenti comuni e province	1.492	1.276	1.128	2.493	863	864
7233	Fondo sviluppo investimenti comunità montane	15	16	16	15	15	15
7236	Fondo nazionale ordinario investimenti	-	50	50	72	72	-
	<b>TOTALE</b>	<b>1.507</b>	<b>1.342</b>	<b>1.194</b>	<b>2.580</b>	<b>950</b>	<b>879</b>
	<b>Totale parte corrente e conto capitale</b>	<b>12.981</b>	<b>11.936</b>	<b>12.608</b>	<b>12.885</b>	<b>14.984</b>	<b>16.825</b>

Fonte: Bilancio di previsione dello Stato per i relativi esercizi finanziari.

Le spettanze, che in passato si definivano ad inizio di anno e mutavano nel corso dello stesso solo in dipendenza di nuove disposizioni normative, da circa un decennio sono diventate invece provvisorie, in quanto si modificano frequentemente durante l'anno in relazione alle numerose attività certificative cui gli enti sono stati assoggettati. Molte somme sono infatti dovute agli enti come « rimborso di minori entrate » (minore ICI sui fabbricati D, rimborso ICI sull'abitazione principale, modifiche all'ICI « rurale », taglio dei costi della politica). Per un verso, quindi, si sono nuovamente moltiplicati i contributi erariali, dall'altro è intervenuto un meccanismo particolare di recupero di somme nei confronti degli enti locali, ovvero di attribuzione di risorse in ragione di attestazioni fornite dagli enti stessi. Appaiono quindi sostanzialmente cambiate le modalità di gestione della finanza locale e questo si riverbera sulla certezza dei bilanci, sui loro equilibri, determinando talvolta difficoltà e rigidità nell'azione degli enti locali. In sintesi, ad inizio d'anno, tenendo conto della legislazione vigente e di eventuali novità apportate dalla legge finanziaria, si fissa il quadro complessivo dei trasferimenti che saranno assegnati, mentre, in corso d'esercizio e con il concludersi delle diverse attività di certificazione, vengono a definirsi le ulteriori contribuzioni o la misura dei recuperi.

Va in particolare ricordato come la legge finanziaria per l'anno 2008 abbia disposto un taglio dei trasferimenti di 313 milioni di euro (251 per il comparto comuni), al fine di indurre gli enti locali a realizzare risparmi per quanto riguarda i costi della politica. Limitatamente al 2008, il fondo è stato reintegrato di 100 milioni (80 per il comparto comuni), consolidando il taglio di 251 milioni di euro per gli anni successivi. Come per la precedente disposizione sui fabbricati ex rurali, la decurtazione effettuata risulta di gran lunga superiore al risparmio effettivamente conseguito dai comuni, che, in base alle certificazioni prodotte, ammonta a 25 milioni di euro. Ad oggi risultano mancanti quindi 146 milioni per il 2008 e 226 milioni

dall'anno 2009. A questa riduzione, va sommata quella prevista dalla legge finanziaria per il 2010 che, per gli anni 2010-2012, dispone un taglio complessivo di 216 milioni per tutti i comuni in cui è previsto il rinnovo del consiglio.

La situazione descritta è destinata tuttavia ad essere superata a seguito dell'adozione dei decreti legislativi che daranno attuazione al federalismo fiscale, ferma restando la necessità di non considerare a tal fine, in sede di definizione della dotazione finanziaria degli enti locali, i tagli operati con il decreto-legge n. 78 del 2010. In proposito, deve infatti ricordarsi che l'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 dispone la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali (comuni, province, città metropolitane) e la loro sostituzione con risorse fiscali. Non si provvederà tuttavia alla soppressione dei trasferimenti aventi la natura di « contributi speciali », vale a dire diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell'Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che sono oggetto di apposita delega legislativa. Conseguentemente, l'8 giugno 2010, la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (di seguito COPAFF) ha presentato una « Prima relazione sui trasferimenti agli enti territoriali », nella quale è stata fornita una prima quantificazione dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali da considerare ai fini della « fiscalizzazione », ossia da sostituire con entrate proprie. In particolare, per i comuni, i trasferimenti cosiddetti permanenti e generali da parte del Ministero dell'interno che possono ritenersi da fiscalizzare ammontano complessivamente a circa 14 miliardi di euro, mentre quelli diretti alle province sono pari a 1,3 miliardi.

## 2.2. Le entrate locali

Con riguardo al tema delle entrate degli enti locali, è stato ricordato (ANCI pagg. 31-34) come dal 2007 una serie di novità



riguardanti le entrate comunali abbiano determinato una significativa riduzione delle entrate proprie e dei trasferimenti erariali, e sia stato inoltre disposto il blocco delle aliquote dei tributi locali fino alla completa attuazione del federalismo fiscale (decreto-legge n. 93 del 2008 e decreto-legge n. 112 del 2008). Al riguardo, è stato in particolare ricordato come il decreto-legge n. 93 del 2008 abbia generalizzato l'abolizione del pagamento dell'imposta Comunale sugli immobili ICI a valere sull'abitazione principale, compensando il minore gettito con trasferimenti statali. L'ANCI ha contestato da subito l'insufficienza della copertura stanziata con il suddetto decreto-legge n. 93, pari a 2.604 milioni di euro, dichiarando che l'obiettivo da perseguire doveva essere il totale ristoro ai comuni del mancato gettito ICI. A seguito delle certificazioni inviate dagli enti, che indicavano come il minore gettito ammontasse a 3 miliardi e 364 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuata una verifica in esito alla quale, prima con il decreto-legge n. 154 del 2008 e quindi con la legge finanziaria per il 2010, il trasferimento compensativo è stato elevato a 3.020 milioni di euro; mentre, a decorrere dall'anno 2009 si è provveduto alla totale compensazione del minore gettito. L'ANCI ha peraltro rilevato come non sia stata considerata la dinamicità dell'imposta (da stime dell'Agenzia del territorio la base imponibile ha infatti un andamento annuo crescente pari al 3,8 per cento).

Nel corso delle audizioni è stato altresì segnalato il disagio dei comuni, emerso solo di recente, dovuto alla perdita di gettito ICI in dipendenza della riclassificazione catastale degli immobili classificati nel gruppo D (Leo, pag. 45). Le modalità di rimborso dei minori introiti, a partire dal 1998, sono state oggetto di numerosi provvedimenti legislativi che hanno tuttavia recepito solo in parte le richieste dei comuni a riguardo.

Con riferimento al tema delle entrate degli enti locali, sono state tra l'altro affrontate le questioni relative alla definizione della tariffa di igiene ambientale

(TIA) ed alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, la quale ha chiarito che la tariffa è un tributo ad ogni effetto, dovendosi quindi applicare tutte le regole proprie del diritto tributario (Leo, pag. 45). Ciò pone innanzitutto il problema di come affrontare il pregresso, a partire dal rimborso degli importi IVA versati dagli utenti finali. Sul punto, è di recente intervenuto l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale, con una disposizione di interpretazione autentica, ha escluso la natura tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, rimettendo la decisione su eventuali controversie all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per quanto riguarda le entrate delle province, è stato considerato come tali enti abbiano una fiscalità propria, legata in maniera quasi esclusiva al mondo dell'automobile. In questi ultimi anni, peraltro, la profonda crisi del mercato dell'auto e alcuni mutamenti nelle abitudini degli automobilisti (pagamenti mensili e telematici che possono sfuggire ai controlli), hanno influito negativamente sulle entrate provinciali. In particolare, nello scorso anno, si è registrata una riduzione del 12 per cento degli introiti legati all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RC auto) e una riduzione 13 per cento delle entrate derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT). È stato tra l'altro rilevato come le Province si limitino a ricevere quota parte di un'imposta ma si trovino nell'impossibilità di effettuare ogni forma di verifica o semplicemente un'indagine statistica (Galli, pagg. 6 e 7). Al fine di ovviare a tale stato di cose, è stato in particolare auspicato l'avvio di un diverso rapporto con l'ACI che si limita attualmente a trasferire alle province il 12,5 per cento della RC auto corrisposta sul territorio provinciale (Leo, pag. 5).

In linea generale, è stato inoltre rilevato come le tassazioni maggiormente legate alla stanzialità e alla famiglia — quindi l'IRPEF, che è la tassa personale — dovrebbero avere una partecipazione significativa da parte dei comuni, mentre tasse,

contributi e imposte legati ad attività di più ampio respiro, quali le attività imprenditoriali, commerciali o comunque di tipo economico – come l’IVA – dovrebbero essere legate in maniera significativa ad ambiti provinciali (Galli, pag. 8).

È stato conclusivamente evidenziato come l’evidente debolezza dell’autonomia tributaria delle province rappresenti un forte elemento di incertezza soprattutto nella fase di avvio del federalismo fiscale, poiché tale circostanza incide principalmente sul finanziamento delle funzioni fondamentali.

### **2.3. La distribuzione territoriale del gettito tributario**

Durante lo scorso anno, il Dipartimento delle finanze ha svolto un’intensa attività progettuale, finalizzata a definire gli strumenti necessari per realizzare analisi e studi sulla distribuzione territoriale del gettito tributario (Lapecorella, 10 febbraio 2010, pag. 5). Il Dipartimento è da anni impegnato nello studio della regionalizzazione delle entrate erariali, al fine di definire la ripartizione del gettito delle imposte erariali – rispetto alla base imponibile delle regioni – per ogni anno finanziario.

La metodologia per la ripartizione regionale delle entrate erariali è stata costruita dal Dipartimento attraverso il confronto con i tecnici della Banca d’Italia e dell’ISAE, e rende evidente quali tributi erariali possano essere agevolmente regionalizzati. Si è in tal modo verificato il diverso effetto, sulla regionalizzazione delle entrate erariali, della scelta dei criteri di regionalizzazione. Una simile esperienza, sviluppata dal Dipartimento per fini propri, meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata nella fase di attuazione del federalismo fiscale (Lapecorella, 10 febbraio 2010, pagg. 5 e 6).

Un’altra attività progettuale avviata durante lo scorso anno è stata diretta alla costruzione di una banca dati integrata della fiscalità immobiliare. Nella realizzazione di questo progetto sono emersi i profili relativi alla condivisione dei dati tra

Stato ed enti locali. In particolare, si è ritenuto necessario: implementare il patrimonio informativo dell’Anagrafe tributaria con i dati attualmente mancanti, che si riferiscono alla gestione dei tributi territoriali; condividere con le regioni e con gli enti locali i dati attualmente già presenti; condividere con le regioni e con gli enti locali le soluzioni gestionali e gli strumenti di analisi. Con particolare riferimento ai comuni, lo scorso anno è stata effettuata la rilevazione elettronica dei dati relativi al gettito dell’ICI, dalla quale è derivato, in seguito, il progetto di implementazione della banca dati della fiscalità immobiliare. Relativamente alla trasmissione dei dati puntuali dalla periferia al centro e viceversa, la finalità ultima di tale attività è quella di condividere l’intera banca dati e gli strumenti di analisi dei dati con gli enti territoriali in modo da poterla meglio sviluppare insieme agli utilizzatori (Lapecorella, 10 febbraio 2010, pag. 8).

Nell’alimentare la banca dati sono emerse notevoli difficoltà dovute anche al fatto che ogni ente locale può riscuotere le imposte di propria competenza sia con il modello F24, sia attraverso i concessionari delle riscossioni, sia direttamente tramite la Tesoreria. Ciò rende complicata la ricognizione del patrimonio informativo e pertanto, in previsione dell’attuazione del federalismo fiscale, si è proposto di cercare di canalizzare quanto più possibile la riscossione dei tributi locali in modalità uniche, ad esempio attraverso il versamento con il modello F24, in quanto ciò darebbe maggiori garanzie alle informazioni acquisite dall’amministrazione e, quindi, più fondamento a tutte le loro successive utilizzazioni.

Altro notevole risultato al quale si è pervenuti è stata la correlazione stabilita tra le informazioni rilevate a livello di singolo contribuente e le risultanze delle corrispondenti voci di bilancio degli enti territoriali, evidenziandosi l’importanza di sviluppare strumenti di analisi che possano essere utili per l’indirizzo delle attività di contrasto all’evasione e per massimizzare i vantaggi che derivano dalla disponibilità di questi dati. Anche a tal

fine, appare necessario raccordare questo lavoro con quello svolto dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda l'attività di accertamento (Lapcorella, 10 febbraio 2010, pag. 9).

Con riguardo all'accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria da parte degli enti territoriali, è stato affermato che la fornitura integrale dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria non appare utile all'elaborazione di politiche fiscali locali, soprattutto in quanto le competenze, le infrastrutture tecnologiche e la capacità amministrativa degli enti territoriali sono assai differenziate nel territorio nazionale. Si ritiene più importante mettere a disposizione degli enti territoriali il patrimonio di cui dispone l'Anagrafe tributaria, fornendo specifiche soluzioni e applicazioni informatiche, sulla base delle quali gli enti possano adottare autonomamente le loro scelte finanziarie, evitando lo sviluppo di sistemi « proprietari » da parte degli enti territoriali, che non garantirebbe l'omogeneità dei criteri nell'utilizzazione dei dati presenti nell'Anagrafe.

La realizzazione a livello centrale di soluzioni omogenee, da rendere disponibili secondo le necessità a tutti gli enti interessati, consentirebbe di contenere i costi, di disporre da parte di tutti gli enti territoriali dei medesimi strumenti operativi per le politiche e la gestione della fiscalità e di assicurare allo Stato centrale il presidio e l'integrazione della fiscalità nel suo complesso, anche ai fini della definizione delle politiche centrali. Al riguardo, si è osservato come le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, di rilievo per la finanza locale, potranno utilmente confluire nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo 13 della legge n.196 del 2009, secondo le regole che saranno fissate nei decreti attuativi (Lapcorella, 10 febbraio 2010, pag. 10).

### 3. L'armonizzazione dei sistemi contabili e l'attuazione del federalismo fiscale

L'intero sistema della finanza locale è destinato a profonde trasformazioni a se-

guito dell'attuazione del federalismo fiscale. Nel corso dell'indagine è stato pertanto tracciato (Antonini, pag. 3) un quadro generale dei lavori della COPAFF, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, nell'ambito del quale è stato dato conto dei filoni di approfondimento intrapresi in vista dell'adozione dei decreti delegati.

La Commissione ha istituito al suo interno sei gruppi di lavoro:

- a) bilanci delle regioni e degli enti locali;
- b) entrate delle regioni e degli enti locali;
- c) fabbisogni e costi standard e, quindi, LEA (livelli essenziali di assistenza), LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e funzioni fondamentali;
- d) perequazione;
- e) trasferimenti da sopprimere, interventi speciali e perequazione infrastrutturale;
- f) coordinamento della finanza pubblica tra i differenti livelli di governo.

Secondo quanto riferito dal suo Presidente, il primo problema emerso all'interno della COPAFF è stato quello della mancanza di un linguaggio comune tra i bilanci dei diversi enti territoriali. La condivisione dei dati, la trasparenza e la tendenziale unitarietà delle regole nella redazione dei bilanci sono un asse portante del federalismo fiscale, che deve permettere la confrontabilità fra le politiche, e ciò è particolarmente vero per un modello di federalismo fiscale, quale quello delineato dalla legge n. 42 del 2009, che si basa su costi e fabbisogni *standard*. In particolare, si è segnalata l'esigenza di elaborare un quadro univoco delle grandezze contabili utilizzate dagli enti territoriali, in modo da consentire la piena confrontabilità di tali dati a livello territoriale, nonché una più agevole aggregazione a livello nazionale, ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica richiesti a livello europeo per

l'adesione alla moneta unica. Si è ritenuto, infatti, prioritario superare le criticità derivanti da un assetto finanziario, delineatosi nell'ultimo decennio, nel quale ai ritardi nell'attuazione del federalismo fiscale ha corrisposto l'affermarsi di quello che è stato definito un « federalismo contabile » (Antonini, pag. 4), che ha finora impedito la confrontabilità e l'aggregazione dei dati di bilancio degli enti territoriali, con evidenti ricadute negative sulla trasparenza dell'intero sistema della finanza locale.

Nella fase di avvio del processo di attuazione della legge n. 42 del 2009, un'attenzione particolare è stata pertanto dedicata alle problematiche di natura contabile, connesse all'esigenza di disporre di informazioni uniformi, aggregabili e consolidabili riguardanti tutti i livelli di governo. In particolare, grazie all'attività di un gruppo di lavoro tra amministrazioni centrali e territoriali costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, sono state individuate:

le modalità per acquisire tempestivamente i dati contabili di consuntivo delle regioni e degli enti locali, necessari per la predisposizione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 42 del 2009;

le regole e le metodologie contabili condivise che garantiscano, per il futuro, la predisposizione di bilanci omogenei, confrontabili ed aggregabili secondo una classificazione uniforme, economica e funzionale, necessaria per consentire, a regime, l'attuazione del federalismo fiscale.

Le soluzioni proposte per l'acquisizione dei dati contabili sono state condivise dalla COPAFF e recepite in via legislativa in sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, che all'articolo 19-*bis* ha previsto, per le Regioni, l'obbligo di trasmettere i dati sulla base di uno schema di codifica unitaria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione (legge 20 novembre 2009, n. 166).

Per quanto riguarda gli enti locali, la COPAFF ha sollecitato la riclassificazione dei certificati di consuntivo di comuni e

province, considerando anche quelle esternalizzazioni che costituiscono ormai una parte rilevante dei bilanci degli enti locali.

Questa indicazione si è tradotta nel comma 2 del citato articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale ha disposto che, a decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali rechino anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi. Per i bilanci degli enti locali particolare rilievo assume la disomogeneità determinata dalle differenti modalità di applicazione della classificazione funzionale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, e dal diversificato ricorso alle esternalizzazioni dei servizi e delle funzioni. In particolare, l'elevata incidenza delle spese della funzione « Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo » sulle spese correnti, fa ritenere che gli enti locali abbiano adottato il criterio della prevalenza, allocando nella funzione le spese che sarebbero invece da riferire, in via diretta, ad altre funzioni finali e non strumentali dell'ente. La non corretta rappresentazione in bilancio della ripartizione funzionale delle spese condiziona significativamente l'attuazione del federalismo fiscale che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge n. 42, nella fase transitoria, farà riferimento alla ripartizione funzionale della spesa degli enti locali risultante nell'ultimo certificato di conto consuntivo alla data di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega. Si è pertanto proceduto ad integrare, a partire dall'esercizio 2008, i certificati dei conti consuntivi, in modo tale da acquisire una disarticolazione delle spese in questione che, escludendo l'adozione del criterio della prevalenza, consenta di appostare le spese seguendo una corretta applicazione della classificazione funzionale.

Come risulta dalla relazione sull'attuazione del federalismo fiscale, recentemente adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, i dati concer-

menti i predetti rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alla COPAFF e ciò ha permesso di avviare un processo di convergenza delle informazioni, che sarà definitivamente completato dallo specifico decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sulla armonizzazione dei bilanci pubblici.

A tale ultimo riguardo, occorre ricordare come la recente legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) abbia completato il quadro normativo, allineando i principi di delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni statali e degli enti territoriali e prevedendo al contempo la costituzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche funzionale a dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. In questo contesto gli esperti auditi nel corso delle audizioni hanno concordemente sottolineato l'esigenza di valorizzare adeguatamente le rilevazioni degli aspetti economico-patrimoniali della gestione attraverso lo sviluppo delle forme di contabilità economica anche di tipo analitico, che rispetto alla contabilità di tipo finanziaria consente una più puntuale verifica dei costi sostenuti dall'ente locale, in particolare per i servizi alla cittadinanza assicurati dall'ente medesimo.

Particolare rilievo assume in questo contesto il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, come modificato dalla citata legge n. 196 del 2009, il quale, nello stabilire il principio dell'adozione di regole contabili uniformi, impone agli enti locali la redazione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Una delle principali ragioni che hanno contribuito a determinare l'attuale situazione di scarsa trasparenza in ordine agli andamenti della finanza pubblica, non solo a livello locale, è infatti stata individuata, come accennato, nel crescente ricorso per la gestione di risorse pubbliche ad enti strumentali, che in molti casi assumono la veste giuridica di soggetti di diritto privato e, con particolare riferimento agli enti coinvolti nella gestione di servizi, di società (Antonini, pag.

4). Come emerge dai risultati di una recente indagine della Corte dei conti (indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province, approvata dalla sezione delle Autonomie della Corte con deliberazione n. 14/AUT/2010/FRG), dai questionari inviati a oltre 6.500 comuni nell'arco temporale 2005-2008 risulta l'esistenza di 5.860 organismi partecipati da 5.928 enti tra comuni e province e, in particolare, di 3.787 società e 2.073 organismi diversi (in prevalenza consorzi, ma anche fondazioni e, in misura minore, istituzioni, aziende speciali, aziende di servizi alla persona). La grande articolazione dei soggetti operanti a livello locale rende quindi estremamente complessa la ricomposizione di un quadro contabile unitario, anche in considerazione della circostanza che i soggetti di diritto privato si avvalgono di una contabilità civilistica, che è improntata a principi e regole diversi rispetto a quelli della contabilità pubblica.

Inoltre, in presenza del fenomeno delle esternalizzazioni, i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti. Infatti, nel caso in cui con il servizio o l'attività risultino « esternalizzate » anche le relative fonti di finanziamento, i bilanci delle Amministrazioni pubbliche che esternalizzano indicano solo una quota della spesa. Nel caso limite in cui le entrate correlate al servizio esternalizzato fossero in grado di finanziare la spesa, nel bilancio dell'amministrazione pubblica trasferente non risulterebbe alcuna voce relativa all'attività svolta (Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 28).

Su un piano più generale, peraltro, il ricorso a soggetti che operano in regime di diritto privato ha destato nel legislatore la preoccupazione per l'ampliamento delle aree sottratte ai tradizionali strumenti di controllo e di contenimento degli oneri per la finanza pubblica, soprattutto con riferimento alle spese di personale, e ha spinto all'introduzione nell'ultimo quinquennio di numerose disposizioni volte a

rafforzare la disciplina pubblicistica applicabile a tali organismi. Particolarmente rappresentative appaiono in tal senso le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volte a prevedere l'estensione dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno agli affidatari di servizi pubblici locali «*in house*» e dei soggetti che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale ovvero attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

#### 4. La gestione del debito degli enti locali

Dall'esame da parte della Corte dei conti dei dati relativi all'ammontare del debito di ciascun ente e della sua evoluzione (Corte dei conti, pag. 16 e ss.), è stata inoltre riscontrata una crescente progressione del debito degli enti locali, benché le violazioni alla regola del ricorso al debito per spese diverse da quelle di investimento siano in numero estremamente ridotto. Le cause di questa tendenza sono indicate dalla Corte nei frequenti casi di utilizzo, in via continuativa e anche per più anni, di elevati importi a titolo di anticipazione di tesoreria, in violazione del divieto di cui all'articolo 222 del TUEL. Si tratta in prevalenza di enti che presentano squilibri gestionali che possono condurre al dissesto e, comunque, alla formazione di fatto di un debito occulto. Soprattutto nell'ultimo anno, inoltre, è stato riscontrato il ricorso al debito in violazione alle limitazioni amministrative degli enti che non rispettano la disciplina vincolistica del Patto, come prescritto dall'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

In particolare, la Corte segnala i possibili casi di elusione del divieto formale di ricorso al debito attraverso l'utilizzo improprio di alcuni strumenti contrattuali o gestionali, di per sé ammessi dall'ordinamento, quali il *leasing* immobiliare per la

realizzazione di opere pubbliche, il project financing e i procedimenti di valorizzazione dei beni immobili degli enti territoriali. In relazione alla gestione del debito, la Corte sottolinea, inoltre, che uno dei principali strumenti utilizzati negli ultimi anni dagli enti territoriali è stato il ricorso ad operazioni di finanza derivata. Al riguardo, si è in attesa del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 62, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come riformulato dall'articolo 3, comma 1, della legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203). Ai fini del contenimento della dinamica del debito, la Corte propone il rafforzamento del limite di indebitamento degli enti territoriali, confermando l'impostazione già assunta per il 2010 con il citato decreto-legge n. 112 del 2008, che ha introdotto tra le norme del Patto un tasso di riferimento individuato con apposito decreto ministeriale.

Con riferimento alle questioni sul debito degli enti locali, oltre che per una effettiva leggibilità dei risultati gestionali nei documenti contabili degli enti, viene altresì sottolineata dalla Corte la necessità di una celere attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale che prevedono forme di consolidamento dei dati degli enti con quelli delle società controllate. Nel caso dell'utilizzo di strumenti finanziari, infine, si prospetta l'opportunità di introdurre regole stringenti riguardo alle informazioni da rendere disponibili per una valutazione della spesa e dell'indebitamento effettivo degli enti.

Durante l'audizione dell'ANCI (ANCI, pagg. 36-37), è stato altresì sottolineato come, nel medio-lungo periodo, si renda necessaria l'individuazione di un meccanismo che, al fine di consentire agli enti locali di continuare a svolgere la funzione a loro assegnata nel quadro costituzionale secondo il principio dell'equilibrio di bilancio, consenta di programmare un ricorso al debito sostenibile. In sintesi, ogni comune dovrebbe raggiungere l'equilibrio di parte corrente, in modo da non con-

tribuire al disavanzo, ed avere un obiettivo stringente di debito, coerente con gli obiettivi fissati a livello europeo. In questo modo l'ente risulta in grado di programmare la spesa in conto capitale, di rispettare gli impegni presi con le imprese e con i cittadini e di avere un bilancio sano di parte corrente.

Per l'UPI (UPI, pag. 49), invece, risulta fondamentale consentire alle province l'impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento, anche nell'ottica di una diminuzione del ricorso all'indebitamento, con immediate conseguenze positive sullo stock di debito complessivo della PA.

Con riferimento alla gestione del debito da parte degli enti locali, dall'indagine conoscitiva sono emerse alcune proposte di modifica del Patto di stabilità interno (Grisolia, 28 gennaio 2010, pag. 24) finalizzate a prevedere, a fronte di vincoli stringenti sulla spesa corrente, vincoli indiretti sulla spesa in conto capitale mediante il controllo del ricorso al debito. Ciò al fine di limitare la possibilità che le regole del Patto inducano gli enti locali a contrarre maggiormente la spesa in conto capitale, piuttosto che quella corrente.

È stato quindi sottolineato come l'applicazione della predetta regola di carattere generale non appaia immediatamente adottabile in quanto gli enti locali nel loro complesso, attualmente, dispongono di avanzi elevati e di liquidità utilizzabile, che renderebbe inefficace un controllo delle spese in conto capitale effettuato attraverso un limite al ricorso al debito. La spesa in conto capitale potrebbe, infatti, essere sostenuta senza il ricorso al finanziamento mediante debito, vanificando il meccanismo di controllo indiretto di tale tipologia di spesa, con effetti negativi sull'indebitamento netto di notevole dimensione e difficilmente quantificabili. Ne è derivata la proposta di introdurre un meccanismo che consenta il ricorso al debito in funzione delle esigenze di investimento in rapporto ad un fabbisogno standardizzato espresso da ciascun ente, determinato per fasce demografiche sulla base anche di caratteristiche economiche e

territoriali che tengano conto delle diversità tra gli enti locali. L'esclusione delle spese per investimenti dalle regole del Patto e una loro dinamica che segua regole più adeguate alle reali esigenze di ogni singolo ente, dovrebbe inoltre richiedere il supporto delle regioni che, al pari di quanto stanno già effettuando nella ridefinizione degli obiettivi di Patto degli enti locali, dovrebbero rendere il sistema dei fabbisogni standardizzati ancora più elastico, disponendo l'utilizzo di eventuali eccessi di fabbisogno evidenziati da alcuni enti locali a favore di quegli enti che abbiano necessità di disporre di un maggior potenziale di spesa in conto capitale.

## 5. Il sistema dei controlli

### 5.1 Tendenze evolutive del sistema: dai controlli esterni ai controlli interni

Con riferimento al sistema dei controlli, le audizioni svolte hanno in primo luogo consentito di ricostruire il quadro della disciplina vigente, che rappresenta il frutto di una evoluzione incessante compiutasi negli ultimi venti anni, a partire dalla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali del 1990. In questo contesto, si è rilevato (D'Alessio, 14 aprile 2010, pag. 3) come negli ultimi quindici o venti anni gli enti locali abbiano rappresentato una dei comparti più dinamici delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene all'evoluzione della *governance* e della disciplina sui controlli, che sono stati continuamente aggiornati e arricchiti nelle loro tipologie e finalità.

La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali ha trovato una sanzione a livello costituzionale nel nuovo testo dell'articolo 114 della Carta fondamentale, che – a seguito della revisione del 2001 – individua negli enti locali un elemento costitutivo della Repubblica e postula un rafforzamento il ruolo dei controlli interni e un progressivo adattamento dei controlli di carattere esterno al nuovo quadro delle competenze, attraverso un mutamento degli strumenti e delle finalità.

Per quanto attiene ai controlli interni, le disposizioni di riferimento sono contenute nell'articolo 147 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), che prevede una articolazione del sistema in quattro tipologie di controllo:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) il controllo di gestione, teso verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e a garantire il miglior rapporto tra costi e risultati;

c) la valutazione delle prestazioni della dirigenza;

d) la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei documenti programmatici che determinano l'indirizzo politico dell'ente, con particolare riferimento alla congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Su un piano generale, il sistema dei controlli interni risultante dalla disciplina normativa introdotta negli ultimi venti anni si caratterizza per uno spostamento dell'asse dei controlli effettuati da un livello eminentemente giuridico-formale, e con finalità di carattere preventivo, ad un esame degli aspetti sostanziali della gestione economica, attuato attraverso interventi di carattere diretto e concomitante, che – secondo quanto evidenziato dalla dottrina e confermato anche nel corso dell'indagine (Anselmi, 21 aprile 2010, pag. 5) – rappresentano la forma più efficace di controllo, in quanto consentono di intervenire proprio nel momento in cui vengono poste in essere le attività oggetto del controllo.

Tuttavia, come risulta anche dalle audizioni degli esperti svolte nell'ambito dell'indagine, è opinione largamente condivisa che le finalità che si proponeva il legislatore con la riforma del sistema dei controlli non siano state integralmente raggiunte per il concorso di una molteplicità

di fattori riconducibili, da un lato, alle difficoltà emerse nell'affermarsi di una nuova mentalità volta a privilegiare una analisi di tipo economico delle attività svolte dagli enti locali e, dall'altro, all'insufficiente adeguamento delle prassi amministrative e dei sistemi informativo-contabili. Un efficace sistema di controllo e di verifica dei risultati ottenuti e dell'efficienza ed economicità delle gestioni deve infatti necessariamente basarsi su un sistema contabile che assicuri la rilevazione di dati non solo veritieri e trasparenti, ma anche significativi ai fini della valutazione dell'andamento e dei risultati della gestione.

Quanto al primo profilo, alcuni degli esperti consultati (Pozzoli, pag. 6 e D'Alessio, pag. 3) hanno rilevato come, su un piano generale, l'implementazione del sistema dei controlli non abbia rappresentato una priorità politica per gli amministratori degli enti locali e, pertanto, in molti casi i controlli interni non sono riusciti ad assumere con pienezza il ruolo di strumento di governo dell'ente territoriale ad essi attribuito dal legislatore, contribuendo a determinare il rischio di una progressiva separazione tra le attività di indirizzo politico e le attività di gestione.

D'altra parte, per quanto attiene ai controlli relativi alla gestione dell'ente, è opinione sostanzialmente condivisa che il disegno normativo, che intendeva promuovere la costituzione, all'interno dei singoli enti, di un sistema integrato di programmazione degli obiettivi e di controllo dei risultati raggiunti non è riuscito, tuttavia, ad affermarsi nella realtà dei singoli enti, che hanno dovuto confrontarsi in molti casi con la mancanza di un reale contenuto programmatico dei documenti deputati a tale finalità, e con l'assenza di un sistema di rilevazioni adeguato a sorreggere un'attività di controllo efficace (Anselmi, 21 aprile 2010, pag. 24 e D'Alessio, pag. 5).

In particolare, sin dalla prima attuazione della legge n. 142 del 1990, i controlli si sono concentrati essenzialmente sulla gestione finanziaria degli enti locali, dal momento che i principali controlli



regolamentati nell'ambito del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, quali quelli affidati al collegio dei revisori, non hanno, specificamente, ad oggetto l'economicità della gestione degli enti locali.

Sotto il profilo della programmazione, si è rilevato come non sempre i documenti programmatori siano stati adeguatamente collegati ai sistemi informativi e alla predisposizione dei documenti di bilancio degli enti di riferimento, non essendo state sviluppate le sinergie necessarie a monitorare l'intero andamento della gestione nei suoi aspetti generali e particolari, e a verificare conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e il loro rapporto con i costi sostenuti.

È stata inoltre evidenziata (Anselmi, 21 aprile 2010, pag. 6) come i controlli interni, se da un lato esaltano l'autonomia degli enti locali, dall'altro incontrano il limite rappresentato dalla loro dimensione spesso assai ridotta, che negli enti locali con minore popolazione può rendere difficile il reperimento di professionalità adeguate allo svolgimento di analisi di rilevante contenuto tecnico.

Per altro verso, nelle audizioni si è altresì rilevata l'assenza, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli, di una specifica disciplina finalizzata a promuovere una revisione degli assetti organizzativi dell'ente locale, attraverso interventi di controllo organizzativo più volte raccomandati dalla dottrina, che ha evidenziato come tale tipologia di controllo sia propedeutica all'effettuazione di più efficaci controlli di gestione e strategici, nonché alla valutazione delle prestazioni della dirigenza (Anselmi, 21 aprile 2010, pag. 6).

Su un piano generale, nelle audizioni (Pozzoli, pag. 10 e D'Alessio, 14 aprile 2010, pag. 16) sono stati inoltre segnalati aspetti di criticità nei meccanismi di selezione degli organismi di controllo interno, con particolare riferimento ai soggetti preposti ai controlli di regolarità amministrativa e contabile. A tale riguardo, si è anche sottolineata l'esigenza di prevedere un rafforzamento delle tutele per il responsabile dei servizi finanziari, che dovrebbe essere posto in una condi-

zione di maggiore terzietà rispetto all'amministrazione dell'ente locale ed essere configurato alla stregua dei segretari comunali nell'ordinamento previgente o, comunque, di un rappresentante dell'amministrazione centrale, piuttosto che come un soggetto legato da uno stretto rapporto con la dirigenza politica dell'ente (Pozzoli, 14 aprile 2010, pag. 9). Analogamente, si è rilevata l'esigenza di una adeguata qualificazione professionale per i responsabili dei servizi finanziari, così come per i componenti del collegio dei revisori.

## **5.2 I controlli esterni**

Per quanto riguarda i controlli di carattere esterno, deve in primo luogo rilevarsi che, per quanto attiene alla disciplina dei controlli in materia di finanza pubblica, lo Stato mantiene una competenza legislativa esclusiva limitatamente alla disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato, mentre la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario viene attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni. Tale assetto competenziale ha determinato l'esigenza di un riorientamento del sistema dei controlli esterni sulla finanza locale, che sempre più hanno assunto un'ottica di carattere collaborativo.

In questo quadro, che ha visto la scomparsa di controlli di tipo tradizionale, quali quelli affidati al Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.), il legislatore, anche al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ha in primo luogo proceduto ad un rafforzamento e ad un aggiornamento del ruolo di controllo della spesa a livello territoriale assegnato alla Corte dei conti.

In particolare, con la legge n. 131 del 2003, in attuazione della revisione costituzionale realizzata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, alla Corte dei conti è stata assegnata una funzione di controllo

sugli andamenti generali della finanza regionale e locale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che ha comportato anche un adeguamento della sua struttura, in particolare con la previsione di una generalizzazione dell'istituzione di sezioni regionali di controllo, e delle attività svolte. Conformemente al dettato costituzionale e ad integrazione e completamento del quadro normativo descritto, la legge finanziaria 2006 ha previsto l'obbligo degli organi di revisione contabile degli enti locali di trasmettere alle Sezioni regionali della Corte dei conti una relazione sul bilancio preventivo ed una sul rendiconto. Tali relazioni devono essere redatte secondo criteri e linee guida definite annualmente dalla Corte stessa.

Questa forma di controllo che la Corte dei conti esercita con il concorso degli organi di revisione si connota per il carattere collaborativo. In particolare, infatti, è stato ricordato come le sezioni della Corte dei conti indirizzano specifiche segnalazioni agli enti con delibere motivate, al fine di stimolare processi di autocorrezione da parte degli enti stessi, così come previsto dall'attuale sistema normativo e il dato reale ha mostrato che un'ampia parte degli enti stessi ha accolto i rilievi delle sezioni regionali e, in base ai controlli effettuati successivamente, si è accertato che sono stati attuati interventi correttivi, anche mutando le prassi gestionali in relazione alle successive attività.

Tuttavia, proprio da tale fisionomia dei controlli emerge, come è stato messo in evidenza nell'audizione dei rappresentanti della stessa Corte dei conti, anche un'importante criticità insita in tale tipologia di controllo. Infatti, qualora l'ente non intervenga per porre rimedio alle irregolarità rilevate dalla Corte, l'attuale disciplina legislativa non prevede l'adozione di adeguate misure, neppure in caso di reiterato accertamento di anomalie nell'ambito della gestione finanziaria e di mancata adozione di interventi correttivi.

Il panorama dei controlli previsto dalla richiamata normativa generale si è progressivamente arricchito anche grazie a numerose disposizioni specifiche adottate

dal legislatore e volte a sottoporre ad un più attento esame i settori ritenuti più critici sotto il profilo gestionale e di spesa. Tali controlli sono stati definiti in via di massima, sulla base di uno schema procedimentale che, al fine di limitare l'aggravio dell'attività degli enti territoriali, tende a raccogliere i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle nuove attività di controllo per il tramite dei già ricordati questionari compilati dagli organi di revisione.

Il ruolo svolto dalla Corte si è ulteriormente rafforzato, sempre alla luce di quanto previsto dalla stessa legge n. 131 del 2003, anche con riferimento all'esercizio di funzioni di tipo consultivo. Tale funzione è sempre più frequentemente richiesta dalle amministrazioni locali, e dalla stessa traggono beneficio non solo gli enti richiedenti, ma anche quelli che si trovano in situazioni analoghe.

La normativa più recente, in particolare l'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, ha sottolineato il carattere concreto e ravvicinato dei controlli sulle gestioni, in modo da consentire agli organi di governo e amministrativi di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o a far cessare situazioni di irregolarità e disfunzioni pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Sempre lungo questo solco, possono essere ricondotti i recenti interventi normativi volti a contrastare la crescita della spesa per il personale della pubblica amministrazione e in particolare di quella correlata alla contrattazione collettiva integrativa. In particolare, la Corte è stata direttamente coinvolta nel caso di accertato superamento dei vincoli finanziari. In tali casi, infatti, le amministrazioni interessate hanno l'obbligo di procedere al recupero delle eccedenze di spesa nella tornata contrattuale successiva.

Da tale articolato quadro normativo discende come l'attività delle sezioni regionali sia diventata nel tempo sempre più complessa e tali considerazioni sono confermate dai dati reali, riportati nel corso dell'audizione della Corte dei conti e che mostrano come nel 2009 siano state

emesse 4.505 pronunce sulla gestione finanziaria e contabile degli enti locali, a fronte delle sole 2.524 del 2008. L'incremento dell'attività della Corte dei conti è confermata anche dai dati relativi all'esercizio della funzione consultiva. Infatti, nell'anno 2009 sono stati adottati circa 670 pareri, a fronte dei 494 del 2008.

Accanto alla Corte dei conti, operano, poi, i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, che svolgono forme di controllo che appaiono prevalentemente riconducibili all'area dei controlli amministrativo contabili: come evidenziato anche nel corso dell'indagine (Mastroianni, 21 aprile 2010, pag. 2) la missione dei controlli della Ragioneria generale dello Stato è quella di verificare, con obiettività e neutralità, la regolarità e la proficuità della spesa.

Come per la Corte dei conti, anche per i suddetti Servizi ispettivi, il quadro normativo si è progressivamente evoluto nel corso del tempo, registrandosi un progressivo ampliamento della portata dei controlli effettuati ed una accentuazione del carattere collaborativo degli stessi.

In particolare, con riferimento al progressivo allargamento dell'oggetto dei controlli, nell'indagine è stato ricordato come questo abbia inizialmente interessato le spese di personale, per poi rivolgersi principalmente alla verifica degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento ai vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea.

La particolare attenzione al controllo e al monitoraggio conti pubblici è stata confermata dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che prevede che il Ministero dell'economia e della finanza pubblica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – effettui tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali, i predetti servizi effettuano

verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica.

Al di là del dato normativo, i servizi ispettivi, in via di prassi, svolgono, da oltre un decennio, autonomamente o in collaborazione con il dipartimento della funzione pubblica, verifiche presso gli enti locali anche su specifica delega della Corte dei conti. Infine, nell'oggetto delle attività dei Servizi ispettivi rientra anche la tematica delle diverse forme di indebitamento contratto dagli enti locali, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti finanziari derivati, quali gli *interest rate swap*.

Al fine di rendere ancora più efficace l'attività di controllo svolta dai Servizi ispettivi, soprattutto con riferimento allo stato di dissesto degli enti locali, è stata sottolineata l'importanza di consentire interventi tempestivi attraverso la predisposizione di indici sintetici, facilmente misurabili, che consentano di valutare i fattori di rischio, e di prevedere un complesso di sanzioni specifiche e mirate nei confronti degli amministratori locali e del personale dirigenziale che non assumano comportamenti corretti nella gestione delle risorse pubbliche. Si è, infine, evidenziato come tali obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso la predisposizione di idonei sistemi di monitoraggio e controllo da assegnare, ad esempio, a collegi dei revisori ai quali attribuire compiti di segnalazione dello stato di dissesto, assicurandone la terzietà e la neutralità attraverso la partecipazione agli stessi di soggetti designati da altre amministrazioni (quali la Corte dei conti, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze).

### ***5.3 Le più recenti innovazioni legislative in materia di controlli***

A fronte del descritto quadro normativo e delle criticità rilevate anche nel corso dell'indagine, in numerosi provvedimenti legislativi adottati mentre era in corso l'indagine conoscitiva sono state poste le basi per una profonda revisione della disciplina contabile e del sistema dei

controlli. Come si è in parte anticipato, le innovazioni più rilevanti sono contenute:

nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

nella legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, e nel successivo decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che dà attuazione alla delega legislativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Non si tratta, peraltro, di un cammino di riforma già concluso. Un'integrale riscrittura delle disposizioni relative ai controlli interni contenute del testo unico sull'ordinamento degli enti locali è, infatti, prevista nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2010, relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, recentemente approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Su un piano generale, anche nel settore dei controlli, molte attese sono riposte nell'attuazione del federalismo fiscale, in quanto la realizzazione del nuovo assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, che si pone l'obiettivo di accentuare la responsabilizzazione delle amministrazioni locali, dovrebbe assicurare un rafforzamento del controllo democratico (Antonini, 14 aprile 2010, pag. 7 e seguenti) e del quadro sanzionatorio, anche di carattere politico, stimolando conseguentemente una maggiore attenzione per i risultati dei controlli interni indirizzati alla misurazione delle presta-

zioni offerte dall'ente. In questo quadro, particolare rilievo assumono le disposizioni di delega contenute nell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009, che prefigurano l'introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica che prevede l'attivazione di misure correttive anche molto incisive, come l'incremento della tassazione, l'alienazione dei beni dell'ente, il blocco delle assunzioni e delle spese discrezionali, meccanismi automatici di sanzione nei confronti degli organi di governo, che possono contemplare l'ineleggibilità, in caso di dissesto dell'ente, nonché l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati.

I soggetti auditi nel corso dell'indagine hanno, in modo sostanzialmente unanime (Lapecorella, Antonini, D'Alessio, Pozzoli), valutato con particolare apprezzamento gli obiettivi perseguiti dalle recenti innovazioni legislative, che si muovono nella direzione di superare molte delle criticità rilevabili nell'attuale quadro normativo in materia di regole contabili.

Per quanto in particolare riguarda la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, si è rilevato (Pozzoli, pag. 10) che gli adempimenti informativi imposti agli enti territoriali che accumulatisi nel tempo sono estremamente onerosi e, in parte, sovrabbondanti dal momento che, a diversi fini, il medesimo dato deve essere trasmesso a più amministrazioni statali. La razionalizzazione del sistema informativo potrebbe, quindi, costituire l'occasione per un riordino delle disposizioni che comportano obblighi di comunicazione e di informazione, che consenta di superare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni e raccogliere in modo unitario le informazioni effettivamente rilevanti ai fini del controllo della finanza pubblica.

A questo processo di riforma si affiancano inoltre numerose disposizioni che incidono sul sistema dei controlli propriamente detto, intervenendo sia sulla disci-

plina dei controlli interni che su quella dei controlli svolti dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto attiene ai controlli interni, la *ratio* dei più recenti interventi legislativi è stata quella di rafforzare e valorizzare i controlli di tipo direzionale volti alla misurazione e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede programmatica. Si tratta di una direttrice di intervento di carattere generale, che, ad esempio, ispira l'intera legge di contabilità e finanza pubblica, che articola la nuova struttura del bilancio in missioni e programmi, ai quali sono correlati precisi obiettivi e indicatori di risultato, il cui raggiungimento sarà valutato in sede di rendiconto. In prospettiva, per effetto delle disposizioni richiamate in materia di armonizzazione dei bilanci, tale struttura sarà estesa anche agli enti locali e, potrebbe, rappresentare un utile strumento per la valutazione delle prestazioni. A tale riforma si lega la disciplina in materia di valutazione delle *performance* introdotta in attuazione della delega contenuta nella legge n. 15 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, che, non a caso, è più volte richiamata nell'ambito della nuova legge di contabilità. Il decreto legislativo n. 150 del 2009, adottato in attuazione della delega prevista nella legge n. 15 del 2009, prevede una nuova disciplina del controllo delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche, ivi incluse quelle degli enti territoriali limitatamente ai principi della nuova normativa, intesa a garantire una maggiore efficienza, indipendenza e trasparenza delle valutazioni, che sono affidate ad organismi indipendenti di valutazione della *performance*, che prendono il posto dei servizi di controllo interno, alle cui attività presiede a livello centrale un organismo unitario, con compiti di indirizzo e coordinamento, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Un intervento ancora più radicale è poi contenuto negli articoli 29 e 30 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali (C. 3118), che attraverso una serie di novelle al testo unificato in ma-

teria riscrive in modo integrale la disciplina dei controlli, ispirandosi tuttavia ad un criterio di continuità con la normativa vigente – e, proprio per questo motivo, nel corso delle audizioni sono state oggetto di alcune valutazioni critiche (Pozzoli, 14 aprile 2010, pag. 10) – e provvede ad un ampliamento della sfera dei controlli, stabilendo l'introduzione, accanto a tipologie di controlli già previste a legislazione vigente, di nuove forme di controllo riferite alla qualità dei servizi e alle società partecipate.

Sul piano dei controlli di carattere esterno, come già segnalato, l'articolo 11 della legge n. 15 del 2009 è intervenuto a rafforzare i poteri di controllo della Corte dei conti, alla quale è permessa l'effettuazione di controlli su gestioni pubbliche anche in corso di svolgimento all'esito dei quali, in presenza di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione, la Corte individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede a darne comunicazione all'autorità di governo dell'ente, che con decreto da comunicare all'assemblea elettiva e alla presidenza della Corte, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Analoghi poteri sono attribuiti in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, al fine di sollecitare l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti riscontrati. Le disposizioni, che trovano applicazione non solo con riferimento alle amministrazioni statali, ma anche quelle territoriali, rappresentano un'innovazione significativa, della quale dovranno valutarsi i risultati alla luce delle esperienze applicative.

Per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Ragioneria generale dello Stato, la legge n. 196 del 2009, nel quadro dell'obiettivo di un complessivo rafforzamento degli strumenti di governo della finanza pubblica, provvede a riorganizzare e razionalizzare le attività di controllo e di monitoraggio affidate alla Ragioneria. In

particolare, come già osservato, l'articolo 14 della nuova legge di contabilità affida ai servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare verifiche volte a riscontrare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, rispondendo anche a richieste funzionali all'esercizio di poteri sostitutivi statali. In questo quadro, i servizi ispettivi cooperano anche nel monitoraggio del piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza, che – nel sistema della legge n. 42 del 2009 – dovrà assicurare la riduzione delle differenze esistenti sul territorio nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni e di svolgimento delle funzioni essenziali.

Si tratta – come può notarsi – di uno scenario assai complesso ed ancora in evoluzione, nel quale sono chiamati ad operare una pluralità di soggetti (organismi di controllo interno, Corte dei conti, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), che, ciascuno con le proprie peculiarità e finalità istituzionali, concorrono alla realizzazione di un sistema unitario dei controlli. In linea con le indicazioni emerse nell'indagine (Anselmi, pag. 5 e ss. e Mastroianni, pag. 22), appare dunque necessario che nell'attuazione delle riforme avviate si individuino ulteriori strumenti per garantire un più efficace raccordo tra i controlli esistenti e realizzare interventi che favoriscano la collaborazione tra i diversi organismi coinvolti, salvaguardandone comunque le specificità.

In questo senso, infatti, nell'indagine si è sottolineato (Anselmi, pag. 5) come, al fine di garantire l'efficacia dei controlli interni, di carattere concomitante, occorra che i controllori di secondo grado, ispettorati della Ragioneria generale dello Stato o Corte dei conti, garantiscano innanzitutto il buon funzionamento dei controlli di primo grado, verificando la concreta attuazione delle diverse disposizioni ed il corretto utilizzo da parte degli enti locali degli strumenti previsti dalla legislazione vigente. Nel senso di una maggiore cooperazione tra controlli interni e controlli di ragioneria sembrano, peraltro, muoversi alcune recenti disposizioni, che prevedono

che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che ha il compito di coordinare e indirizzare l'esercizio delle funzioni di valutazione, operi in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e che gli organismi di valutazione della *performance* debbano condividere con la medesima Ragioneria le banche dati e tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione delle attività di analisi e valutazione della spesa (articolo 49, comma 1, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009).

In questo quadro appare importante che nell'ambito dei raccordi sia adeguatamente valorizzato anche il ruolo del Parlamento, in quanto organo rappresentativo della Repubblica, verso il quale dovranno confluire gli esiti dei diversi controlli svolti, al fine garantire una visione unitaria degli andamenti dei diversi settori della finanza pubblica e, quindi, l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento in tale materia.

## 6. La finanza locale nei principali Paesi europei

### 6.1 Francia

Con riferimento al sistema francese della finanza locale, occorre preliminarmente ricordare il quadro finanziario generale nel quale esso si muove attualmente. Le stime per il 2010 fissano in quel Paese il rapporto tra il *deficit* ed il prodotto interno lordo in circa l'8,2 per cento e quello tra debito e PIL ad oltre l'84 per cento. In tale quadro, circa l'80 per cento del disavanzo è di origine statale, mentre agli enti locali è riconducibile solo il restante 20 per cento, pertanto uno dei maggiori ostacoli alla riforma degli enti territoriali deriva proprio dalla sfasatura che vi è tra le richieste di riduzione delle spese provenienti dal livello nazionale e la percezione di tali enti di contribuire poco alla creazione del *deficit* di bilancio.

Con riferimento all'autonomia finanziaria degli enti territoriali si riscontrano differenze significative rispetto a quanto previsto dalla nostra Costituzione. Non esiste nel sistema francese una vera autonomia impositiva degli enti territoriali, che sono dotati solo di un potere di decisione finanziaria. La maggior parte delle risorse degli enti territoriali (100 miliardi di euro su 110) derivano dal gettito fiscale e negli ultimi tempi vi è la tendenza del Governo di sopprimere tributi locali, come ad esempio quelli sulle imprese, al fine di alleggerire il carico fiscale sulle medesime e contestualmente rimpiazzare tali entrate con trasferimenti erariali, calcolati tuttavia sulla base del patto di stabilità interno adottato con legge. Con legge dello Stato sono, inoltre, definiti tutti i meccanismi finanziari degli enti locali.

Tale impostazione si traduce in uno stringente controllo dello Stato nella stessa gestione della finanza locale. Infatti, in ossequio al principio dell'unità della tesoreria degli enti territoriali e dello Stato, tutti i fondi degli enti territoriali sono versati al Tesoro dello Stato, le spese sono regolate a livello nazionale dalla *loi de finances* e gli agenti contabili degli enti territoriali sono funzionari del Ministero del bilancio.

La criticità maggiore che si riscontra nella gestione del bilancio degli enti territoriali francesi deriva dal fatto che, essendo la maggior parte della loro spesa riconducibile all'attuazione delle politiche sociali, e quindi all'erogazione di prestazioni a fronte di diritti soggettivi, in presenza di una contrazione significativa delle entrate, le spese sono comunque significativamente aumentate.

C'è da segnalare peraltro che, anche nel sistema francese, gli enti territoriali non possono ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di carattere corrente, ma solo per gli investimenti.

Particolarmente penetrante si presenta invece il sistema di controllo sulla finanza locale.

Al di là del controllo di tipo politico classico, attraverso il voto dell'assemblea

dell'ente che è chiamata a votare il bilancio annuale approvando la gestione del sindaco o del presidente del dipartimento o della regione, vi è un controllo diretto dello Stato ed un controllo contabile e di gestione affidato alla Corte dei conti.

Il controllo dello Stato, esercitato attraverso i prefetti, si basa sul principio costituzionale della supervisione, in capo allo Stato, sull'equilibrio globale del sistema finanziario delle amministrazioni pubbliche. Peraltro i bilanci degli enti locali sono vincolati alla regola dell'equilibrio per cui non possono essere adottati in disavanzo. Le spese di esercizio devono essere compensate dalle entrate di esercizio e i prestiti eventualmente contratti devono poter essere rimborsati con risorse autofinanziate. Oltre al controllo sull'equilibrio del bilancio, il prefetto è chiamato a svolgere anche un controllo dell'esecuzione del bilancio di previsione, che fa scattare una procedura di controllo specifica in caso di sfioramento rispetto a soglie prestabilite di disavanzo. In caso di bilanci adottati in squilibrio, il prefetto adisce la sezione regionale dei conti che, nel caso constati lo squilibrio, formula all'ente interessato entro trenta giorni proposte per tornare all'equilibrio. L'ente deve, a sua volta, deliberare entro trenta giorni.

Oltre al controllo *ex post* effettuato dal prefetto, in realtà lo Stato, come già accennato, ha anche la possibilità di un controllo in corso di gestione, poiché l'agente contabile degli enti locali è un funzionario dello Stato che può bloccare i pagamenti nel caso di mancanza delle necessarie risorse, trovandosi a gestire un bilancio di cassa. In questi casi si verificano evidentemente problematiche con i fornitori, che vengono pagati in ritardo, dopo aver soddisfatto le spese di funzionamento e per il personale dell'ente. Il funzionario della ragioneria ha tuttavia titolo di intervenire solo dopo aver ricevuto i mandati di pagamento, senza poter esercitare un controllo sulle operazioni di bilancio a monte delle relative assunzioni di impegno, sulle operazioni fuori bilancio e sulle operazioni di inventario che non presuppongono un movimento di tesore-

ria. Tali peculiarità affidano al funzionario statale un ruolo di controllore esterno all'ente locale, non riconducibile all'ambito del controllo di gestione interno, che tuttavia è spesso chiamato anche a prestare un'opera di studio o consulenza su richiesta dell'ente o su impulso del Ministero del bilancio.

La Corte dei conti è invece chiamata ad esercitare una duplice funzione. Da un lato, essa svolge il controllo sulla qualità dei conti degli enti territoriali, sia a livello centrale che a livello di sezioni regionali, anche se tale tipo di controllo non è ancora molto sviluppato, non essendo prevista una certificazione obbligatoria dei conti per le collettività territoriali. Da tale controllo contabile possono tuttavia discendere gravi conseguenze per il funzionario statale tenuto alla trasmissione alla Corte dei bilanci. Infatti, nel caso di irregolarità nel pagamento delle spese, la Corte può dichiarare il funzionario debitore dell'ente e questi dovrà rispondere personalmente del suo illecito contabile.

L'altro e probabilmente più interessante controllo svolto dalla Corte è quello sulla gestione. A cadenze regolari, regione per regione, la Corte controlla i bilanci dei diversi enti e trasmette un rapporto ai vertici dell'ente sottoposto a controllo, che verranno auditi dalla Corte. A seguito delle risposte ricevute la Corte comunica le risultanze di tale attività all'assemblea elettiva dell'ente e le pubblica affinché possano essere conosciute dai cittadini. Nell'ambito di tale controllo di gestione la Corte non può naturalmente sindacare l'opportunità delle scelte politiche degli eletti, ma si dovrà concentrare sull'economia dei mezzi messi in opera e sulla loro efficacia.

Da segnalare peraltro che, secondo la Costituzione francese, la Corte dei conti è al servizio del Parlamento e svolge, su richiesta spesso della Commissione finanze, studi ed indagini sulla finanza locale, come quello relativo alle operazioni finanziarie degli enti che avevano acquisito titoli ad alto rischio al fine di conseguire elevati rendimenti.

Sulla base del quadro tracciato, si può dunque affermare che il sistema francese circoscrive in maniera rigorosa l'esercizio dell'autonomia degli enti territoriali nella gestione delle risorse, realizzando un difficile equilibrio tra la libertà di scelta politica degli eletti locali e le rigide regole di bilancio imposte per legge.

Il descritto sistema della finanza locale e dei relativi controlli ha fornito tuttavia una buona prova di sé fino all'insorgere della crisi economica, che ha comportato tagli molto significativi sui bilanci degli enti locali, che si trovano a dovere applicare le rigide regole contabili di cui si è accennato, e fino all'affermarsi di tendenze al decentramento, che sia pure nel quadro di uno Stato come quello francese, tradizionalmente unitario, si sono progressivamente rafforzate. In tale contesto si deve registrare la proposta di riforma delle giurisdizioni finanziarie e del sistema dei controlli sulla finanza locale, presentata alla fine del 2009 all'Assemblea nazionale e ancora non approvata dal Parlamento. Gli obiettivi di tale riforma dovrebbero essere un maggiore rafforzamento del controllo di gestione affidato alla Corte dei conti, che dovrà divenire un grande organismo di *audit*, che potrà finalmente sindacare la responsabilità contabile anche dei soggetti ordinanti le spese, e non solo dei funzionari della Ragioneria dello Stato, così da rendere il controllo più efficace e moderno.

Da segnalare, infine, che la riforma costituzionale del luglio 2008 ha valorizzato la missione di controllo e valutazione delle politiche pubbliche del Parlamento, che all'uopo potrà avvalersi di organismi specializzati come la Corte dei conti.

## 6.2 Germania

Diversamente dall'esperienza francese, la Germania, avendo un assetto schiettamente federale, è caratterizzata dalla ripartizione delle competenze tra diversi livelli di governo, indipendenti gli uni dagli altri. La Repubblica è costituita, secondo la Legge fondamentale, dallo Stato fede-



rale e dai Länder. Nell'organizzazione costituzionale tedesca, un ruolo importante spetta inoltre ai comuni. Questi, pur dipendendo dai Länder, si avvalgono del diritto, concesso dalla Costituzione, di disciplinare, sotto la propria responsabilità, tutte le questioni della comunità locale, in forza dell'autonomia amministrativa, come disciplinata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della Legge fondamentale.

Nella ripartizione delle competenze tra Stato e Länder, il principio fondamentale è quello in base al quale all'attribuzione di determinate funzioni deve corrispondere l'attribuzione delle risorse necessarie per esercitarle. Il legame fondamentale tra competenza amministrativa e competenza in materia di finanziamento si traduce quindi in una presunzione relativa di competenza dei Länder in materia di finanziamento. Lo Stato federale ha il diritto di finanziare unicamente le funzioni per le quali la Legge fondamentale gli attribuisce espressamente o esplicitamente una competenza amministrativa. La Legge fondamentale attribuisce tuttavia allo Stato federale, al fine di garantire un coordinamento unitario delle funzioni fondamentali e dell'economia, il cofinanziamento di talune funzioni attribuite ai Länder.

Inoltre, in corrispondenza delle proprie competenze legislative, lo Stato federale può mettere a disposizione dei Länder risorse finanziarie per investimenti particolarmente importanti, denominati « aiuti finanziari », ai sensi dell'articolo 104b della Legge fondamentale. Tali aiuti non possono comunque coprire l'intero importo della spesa per investimento, ma possono essere erogati solo come un cofinanziamento, al fine di una maggiore responsabilizzazione dei Länder nella gestione. La Legge fondamentale lega peraltro l'erogazione degli aiuti al ricorrere di particolari presupposti. Con riferimento alla ripartizione delle entrate tra i diversi livelli di governo, si deve osservare che l'ottantacinque per cento circa delle entrate pubbliche sono di origine fiscale. Il sistema fiscale della Repubblica federale di Germania è caratterizzato dal peso significativo dell'imposta sul reddito, com-

presa l'imposta sui salari, e dell'imposta sulle società, che rappresentano circa il 42 per cento dell'insieme del gettito fiscale. Un'altra fonte importante di gettito è data dall'imposta sulla cifra d'affari, corrispondente alla nostra imposta sul valore aggiunto, con il 31 per cento del totale.

In Germania, le competenze legislative in materia fiscale sono concentrate in capo allo Stato federale, che disciplina anche le imposte che spettano esclusivamente ai Länder, al fine di preservare l'unità economica e giuridica dell'insieme del territorio federale. Le leggi federali concernenti le imposte spettanti in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni sono tuttavia soggette all'approvazione del Bundesrat.

La ripartizione delle entrate tra lo Stato federale e i Länder ha l'obiettivo di consentire l'esercizio delle funzioni assegnate dalla Legge fondamentale ed è effettuata in senso sia verticale, tra lo Stato federale, i Länder ed i Comuni, che orizzontale, all'interno di ciascun Land.

La dotazione delle risorse finanziarie dei Comuni non è disciplinata direttamente dalla Legge fondamentale, ma dipende principalmente dalla responsabilità dei Länder, cui spetta, attraverso le rispettive leggi, l'attribuzione ai Comuni delle proprie funzioni e quindi delle relative risorse. In ogni caso la Legge fondamentale stabilisce comunque l'attribuzione diretta ai comuni di una certa quota delle entrate fiscali, al fine di garantire ai Comuni medesimi un certo margine di manovra in materia di autonomia amministrativa.

Le imposte rappresentano comunque la principale fonte di finanziamento per i Comuni, che possono influire in parte sull'ammontare delle entrate fiscali locali, per esempio esercitando il loro diritto di stabilire l'aliquota di prelievo dell'imposta fondiaria e della tassa professionale e utilizzando la possibilità d'introdurre i propri diritti d'accisa e di consumo locali, la cui importanza fiscale, tuttavia, è secondaria. Al gettito derivante dall'imposizione fiscale si aggiungono i contributi e le tasse, che sono le remunerazioni per le prestazioni comunali fornite ai cittadini e

alle imprese. Si basano sul principio di equivalenza e devono essere calcolati per quanto possibile in modo da coprire gli oneri. Le deroghe al principio della copertura degli oneri sono possibili se sono giustificate da considerazioni di carattere sociale. Le dotazioni del Land servono a coprire il fabbisogno finanziario comunale quando le entrate provenienti dalle imposte locali, dalle tasse e dai contributi non bastano. Ma le dotazioni possono altresì essere assegnate al finanziamento, da parte del Land, di alcuni investimenti comunali determinati.

Se tutti questi strumenti di finanziamento non sono sufficienti ad assicurare il finanziamento totale delle prestazioni fornite nell'ambito delle missioni comunali, i Comuni hanno la possibilità di ricorrere al prestito. Il diritto di ricorrere al prestito di cui godono i Comuni è tuttavia limitato dalle regole relative alla predisposizione del bilancio previsionale. I prestiti sono in principio autorizzati soltanto per finanziare investimenti e superare delle difficoltà di liquidità, allorché non è possibile finanziare in altro modo gli obiettivi perseguiti. Il prestito comunale deve essere autorizzato dalle autorità di controllo comunali e l'autorizzazione può essere rifiutata se gli impegni finanziari risultanti dal prestito non permettono di garantire la competitività durevole e la corretta gestione in materia di bilancio del Comune. I Comuni non possono fallire. Al fine di evitare l'eccessivo indebitamento o l'insolvenza, le autorità di controllo comunali obbligano i Comuni interessati a prendere le misure di risanamento finché la loro capacità d'azione finanziaria non sia ristabilita. Benché dispongano in principio di un ampio ventaglio di strumenti di finanziamento, i Comuni si indebitano quasi unicamente con le banche, con le casse di risparmio locali e con associazioni tra banche di compensazione. La possibilità di gestire da soli i propri debiti dipende anzitutto dalla dimensione delle città e dei Comuni, le grandi città godono da questo punto di vista di un vantaggio evidente.

Nell'ambito di ciascun Land è inoltre prevista una perequazione comunale per la ripartizione delle risorse da destinare ai singoli Comuni. A tal fine, ciascun comune riceve una dotazione finanziaria minima che tiene conto delle missioni affidate e della dimensione e successivamente delle risorse aggiuntive volte a compensare i *deficit* strutturali, ma non quelli dovuti alle responsabilità riconducibili alla cattiva gestione. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto di un costo *standard* per le diverse funzioni, eventualmente corretto applicando fattori correttivi specifici, come il numero di abitanti.

Con riferimento al sistema dei controlli sulla finanza locale, le soluzioni possono differire da un Land all'altro, quindi è possibile tracciare unitariamente solo una sintesi di massima. Vi è innanzitutto un controllo prioritario dei piani di bilancio in via amministrativa, esercitato, a seconda della dimensione dell'ente, da soggetti diversi, l'autorità di sovrintendenza comunale, l'amministrazione del distretto rurale, il Land, ovvero lo stesso Ministero dell'interno per le grandi città. Obiettivo di tale tipo di controllo è quello di assicurare che i Comuni prendano ogni misura necessaria ad assicurare la predisposizione di piani di bilancio equilibrati e non finanziati ricorrendo al credito. L'efficacia di tale strumento appare comunque relativa, in omaggio al principio di autonomia amministrativa del comune e poiché potranno essere contestate solo spese che già a prima vista risultassero antieconomiche ed eccessivamente onerose sul lungo termine.

Sul versante dei controlli interni, accanto ai controlli classici effettuati dal consiglio comunale o dalle commissioni da esso nominate, che verificano annualmente i conti, gli enti di maggiori dimensioni dispongono di uffici per la revisione dei conti, formati da funzionari indipendenti dall'amministrazione ordinaria e sottoposti solo al Sindaco.

A livello di enti territoriali intermedi possono essere istituiti uffici di revisori dei conti che collaborano direttamente solo con il Consiglio del Land e i cui dirigenti

possono essere nominati solo con il consenso della Corte dei conti. La Corte, da parte sua, esercita un controllo qualificato su questi funzionari e li sostiene nel loro lavoro. Questa forma organizzativa costituisce un ponte tra il controllo interno e quello esterno e si è dimostrata funzionale, permettendo tra l'altro alla Corte dei conti di estendere le proprie funzioni di controllo in misura consistente. La Corte, per parte sua, ha utilizzato questa circostanza per trasferire agli uffici dei revisori dei conti l'onere del controllo di più piccole unità amministrative locali. I controlli esterni in ambito comunale sono, in diversi Länder, trasferiti alla sezione regionale della Corte dei conti. In altri Länder, tale funzione viene assunta da particolari unità a livello ministeriale, da associazioni di revisione create *ad hoc* o da enti di diritto pubblico.

### 6.3 Regno Unito

L'esperienza inglese si presenta particolarmente interessante, in specie con riferimento al sistema dei controlli. Occorre tuttavia ricordare che la struttura istituzionale ed il contesto giuridico, caratterizzato da un regime di *common law*, nonché la non adesione all'area dell'euro rendono tale esperienza estremamente peculiare.

L'attuale sistema delle autonomie, che conta circa 500 enti locali di diverso livello, è stato riformato con il *Local Government Finance Act* del 1982, durante il governo di Margaret Thatcher, ma ha conosciuto ulteriori aggiornamenti durante gli anni in cui è stato Primo ministro Blair. La riforma dei conservatori si è basata sostanzialmente su due pilastri. Da un lato, è stato introdotto, il principio *value for money* in applicazione del quale il Governo di Londra trasferisce circa un quarto delle risorse finanziarie del Regno agli enti locali, che tuttavia devono dimostrare di utilizzarle correttamente per creare valore. Dall'altro si è sviluppato un sistema di controlli che ha sottratto all'ente locale il potere di nomina dei revisori e ha accentrato tale funzione nella

*Audit Commission*, istituita a livello centrale, chiamata a svolgerla anche attraverso le sue articolazioni territoriali. Con i Governi Major prima e Blair poi il ruolo dell'*Audit Commission* è stato ulteriormente sviluppato ed indirizzato all'analisi delle *performances* e finalizzato a verificare, non solo che le risorse venissero spese correttamente, ma anche producendo i risultati attesi.

Il sistema di finanza locale inglese si basa essenzialmente sui trasferimenti erariali e su una *local tax*, che vale circa il 7-8 per cento delle risorse locali. Da rilevare inoltre che generalmente l'erogazione dei servizi avviene a fronte di tariffe che garantiscono di norma l'equilibrio finanziario. A tal fine, ciascun ente locale inglese ha l'obbligo di presentare ogni anno il *Best Value Performance Plan* che rappresenta un'analisi dei risultati conseguiti e degli obiettivi che ci si pone, nel quale si deve altresì chiarire le ragioni di eventuali disallineamenti rispetto al costo *standard* di un determinato servizio in enti locali paragonabili. Prima ancora di illustrare il sistema di controlli esterni, occorre premettere che il sistema contabile inglese è caratterizzato più dall'applicazione di principi definiti in ambito professionale dalle associazioni di revisori, piuttosto che sulla rigida applicazione di regole giuridiche, il che appare comprensibile dato il sistema di *common law*. Inoltre, vale la pena di sottolineare il ruolo del Chief Financial Officer, il responsabile dei servizi finanziari, che è nominato dall'organo assembleare dell'ente, ma riveste una posizione di autonomia rispetto al potere locale.

I controlli esterni sugli enti locali, come accennato, sono svolti dalla *Audit Commission*, attraverso le sue articolazioni territoriali. La *Audit Commission* può contare su un organico di circa 2.300 persone e sulla possibilità di assumere soggetti esterni per specifiche missioni. I compiti della *Audit Commission* sono essenzialmente riconducibili all'ambito dei controlli collaborativi e si esercitano attraverso i revisori da essa nominati ed inviati presso gli enti locali. A livello centrale, l'*Audit*

*Commission* ha il compito di fissare le regole standard per l'esecuzione della revisione contabile con la predisposizione del *Code of Audit Practice*, aggiornato ogni anno dalla Commissione e sottoposto ogni cinque anni all'approvazione del Parlamento. La Commissione stabilisce inoltre le tariffe per lo svolgimento dell'attività di revisione e ha il compito di monitorare la qualità della prestazione dei revisori. I revisori nominati dalla *Audit Commission* predispongono dei rapporti da presentare al Consiglio dell'ente locale. Tali rapporti contengono una chiara indicazione delle *performances* dell'ente e delle previsioni per il prossimi anni. Nel caso in cui riscontrino violazioni di legge, i revisori sono tenuti a riferire alla magistratura competente o, in caso di irregolarità contabili o amministrative, a formulare una dichiarazione di illegittimità per ottenere il ripristino delle condizioni di legittimità.

La particolarità, forse più significativa, di tale sistema è il diritto-dovere per i revisori, nel caso in cui le loro raccomandazioni al Consiglio sul *management* dell'ente rimangano inascoltate, di redigere un *report in the public interest* da presentare direttamente all'opinione pubblica. Peraltro vi è l'obbligo di dare adeguata pubblicità a tale rapporto e per i Consigli di rispondere pubblicamente.

## 7. Osservazioni conclusive

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state approvate due leggi di sistema, sostenute da un ampio consenso parlamentare, destinate a produrre effetti estremamente significativi sull'assetto della finanza locale. Ci si riferisce in primo luogo alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, ed alla legge n. 196, approvata nel medesimo anno, in materia di contabilità e finanza pubblica. Entrambi i provvedimenti sono volti a dare attuazione a principi contenuti del titolo V della Costituzione e rimasti, per quasi un decennio, privi di riscontro nella legislazione ordinaria. Con la prima di tali leggi è stata riconosciuta agli enti territoriali

minori un'effettiva autonomia di entrata e di spesa, in conformità con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, prevedendo il venire meno dei trasferimenti statali e dando corpo al principio della piena responsabilità finanziaria di tutti gli enti politici. Con il secondo dei provvedimenti indicati, sono stati sviluppati, in coerenza con l'assetto federalista della Repubblica anche sotto il profilo fiscale, i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, richiamati dagli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Nel primo come nel secondo provvedimento, il legislatore ha stabilito di intervenire attraverso un insieme di deleghe legislative tra loro coordinate, in modo da consentire di esaminare compiutamente, sulla base dei necessari approfondimenti istruttori da svolgersi con il concorso di tutti i soggetti interessati, problematiche estremamente complesse e di elevato contenuto tecnico, che richiedono di essere affrontate sulla base di un disegno unitario e coerente.

Va aggiunto come negli ultimi anni, e anche nella legislatura in corso, la finanza locale sia stata interessata da numerosi altri interventi legislativi. Le due leggi prima ricordate, tuttavia, risultano segnare una netta discontinuità rispetto alle misure in precedenza adottate per due ordini di motivi. In primo luogo, è stata colmata, in attuazione del dettato costituzionale, una fondamentale lacuna che rendeva zoppo e strutturalmente inadeguato l'assetto federale della Repubblica, attuando, come si è detto, il principio dell'autonomia e della responsabilità finanziaria degli enti locali. Inoltre, non si è intervenuti, come spesso accaduto in passato, con soluzioni tampone e misure frammentarie, ma attraverso un disegno riformatore organico mirato a precisi obiettivi e destinato a modificare dalle fondamenta il sistema della finanza locale, affrontando una serie di criticità che rendevano poco affidabile e intrinsecamente fragile, sotto il profilo finanziario, l'attuale assetto. Tale disegno — va ribadito —, che rende il modello

italiano più simile a quello tedesco e assai diverso da quello francese, è destinato a realizzarsi gradualmente, attraverso l'esercizio di una serie di decreti legislativi alla luce dei quali dovrà essere verificata la validità degli indirizzi assunti e del percorso tracciato al fine di conferire maggiore solidità e coerenza alla finanza locale e, più ampiamente, alla finanza pubblica nel suo complesso.

Alla luce di tale nuovo quadro legislativo, per quanto ancora in divenire, appare sicuramente in via di superamento l'attuale configurazione del Patto di stabilità interno, i cui limiti — come si è detto — sono stati messi da più parti in evidenza nel corso dell'indagine. Il Patto, che è nato dall'incontestabile esigenza di assicurare il concorso di regioni ed enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è apparso sotto più aspetti viziato da una gestione centralistica e paternalistica, che, non considerando le specificità dei singoli enti e, soprattutto, trascurando la diversa base di partenza, penalizza realtà virtuose e risulta per taluni aspetti accomodante con realtà inefficienti, e finisce con il richiedere l'introduzione di continui aggiustamenti volti a rimediare alle distorsioni più evidenti prodotte dall'applicazione delle regole in precedenza stabilite. Tali esiti sono apparsi dovuti ad un limite di fondo del Patto che, pur fornendo un importante contributo al miglioramento dei conti pubblici, sin dall'origine, concentrando sull'individuazione di obiettivi, generali e di comparto, non è risultato idoneo ad incidere in maniera virtuosa sulla gestione della finanza pubblica a livello locale, consentendo di rispettare i vincoli stabiliti senza assicurare, a livello di singoli enti, un'effettiva solidità e stabilità alla finanza locale.

Risulta per altro verso problematico ascrivere effetti duraturi e di tipo strutturale ai tagli ripetuti dei trasferimenti statali giustificati dalla volontà di indurre gli enti locali a realizzare risparmi in determinati settori, ma senza che vi sia stata in precedenza una puntuale individuazione delle misure da assumere e delle spese da ridurre. Tipico è il caso degli

interventi sui costi della politica disposti nelle due ultime legislature senza l'indicazione tassativa — nei limiti in cui ciò risulti possibile alla luce dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali — dei provvedimenti da adottare.

Ben diverso, e potenzialmente idoneo a mutare natura e caratteristiche del Patto, risulta l'approccio alla finanza locale adottato con la legge n. 42 del 2009. L'obiettivo, in particolar modo del federalismo fiscale, appare infatti quello di vincolare la gestione finanziaria dei singoli enti al rispetto di costi e fabbisogni *standard* nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite e, sulla base di tali criteri, integralmente finanziate attraverso risorse autonome. Attraverso la nozione di costo *standard*, ben nota ad altri sistemi quali quelli tedesco ed inglese, il legislatore ha inteso pervenire al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento delle funzioni, che dovrà lasciare concretamente spazio all'applicazione di criteri di economicità e di efficienza, in modo da livellare verso il basso il costo delle funzioni costituzionalmente attribuite, assumendo come riferimento gli enti che dimostrano di sapere utilizzare al meglio le risorse pubbliche, ferma restando la necessità di determinare e finanziare integralmente i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo potranno tra l'altro realizzarsi correzioni delle tendenze strutturali della spesa, attraverso un contenimento delle spese correnti che, al contrario, come si è visto, in questi anni, sono costantemente cresciute, a detrimento delle spese di investimento, sulle quali si sono concentrate le misure volte al conseguimento degli obiettivi prefissati.

La nuova legge in materia di contabilità e di finanza pubblica introduce a sua volta due importanti innovazioni che, se correttamente attuate, potranno concorrere a superare alcuni limiti del Patto. La prima, di carattere procedurale, prevede che l'ipotesi di ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica tra i diversi livelli di governo venga sottoposta al previo parere della Conferenza per il coordinamento

della finanza pubblica e contestualmente trasmessa alle Camere alle quali, in seguito, dovrà pervenire anche il predetto parere. In questo modo dovrebbe essere garantita una discussione ampia e tempestiva sulla ripartizione degli obiettivi (oltre che evidentemente sulla loro entità), attraverso il coinvolgimento delle autonomie e avendo come potenziale stanza di compensazione il Parlamento, in modo da superare una prassi in virtù della quale gli obiettivi sono stati sovente stabiliti unilateralmente dal Governo nazionale e oggetto di scarso confronto ed approfondimento. La seconda innovazione riguarda l'obbligo per il Governo di formulare gli obiettivi tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza, lo strumento attraverso il quale dovrà essere progressivamente raggiunto l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, fatti salvi la definizione e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Con tale previsione il legislatore è sembrato voler indicare un criterio oggettivo, espressione tra l'altro di una procedura di carattere negoziale, da tenere presente nella definizione degli obiettivi del Patto di stabilità. In altri termini, il coordinamento della finanza pubblica dovrà essere attuato alla luce ed in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.

Un intervento sulla finanza locale nei termini anzidetti comporta una serie di passaggi di rilevante complessità tecnica e politica. Una condizione preliminare per potere attuare efficacemente il federalismo fiscale e soddisfare le sempre più impellenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica è rappresentata dall'introduzione di regole uniformi per la redazione dei bilanci dei diversi enti territoriali al fine di assicurarne la piena trasparenza e la confrontabilità. L'attuale disomogeneità delle modalità di redazione degli stati di previsione si riscontra, in particolare, sul piano della classificazione funzionale delle spese che viene diversamente interpretata nonché delle differenti modalità di ricorso all'esternalizzazione dei ser-

vizi e delle funzioni che si riflette spesso in maniera incompleta nei bilanci dei singoli enti inficiandone l'unitarietà, l'integrità e la trasparenza.

Andrebbe inoltre attentamente valutata la concorde sottolineatura da parte degli esperti auditi dalla Commissione relativa all'esigenza di valorizzare adeguatamente le rilevazioni degli aspetti economico-patrimoniali della gestione attraverso lo sviluppo delle forme di contabilità economica, anche di tipo analitico. Questo soprattutto nella prospettiva dell'attuazione delle deleghe in materia di federalismo fiscale che, specie con riferimento alla rilevazione dei costi *standard* per il finanziamento delle funzioni fondamentali, rende necessario disporre di un quadro unificato delle grandezze contabili utilizzate dai medesimi enti, in modo da consentire la piena confrontabilità dei dati a livello territoriale e una più agevole aggregazione a livello nazionale.

Un elemento dei bilanci degli enti locali che occorrerà tenere sotto controllo è costituito dall'indebitamento che risulta consentito, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, solo per finanziare le spese di investimento. Il limite costituzionale, pur se fondamentale nell'assicurare una corretta gestione della finanza locale, non può tuttavia ritenersi sufficiente a garantire che il ricorso all'indebitamento non pregiudichi gli equilibri finanziari. A riguardo, come evidenziato dalla Corte dei conti, occorrerebbe prevedere che ogni ente raggiunga l'equilibrio di parte corrente ed assegni obiettivi stringenti di debito, coerenti con gli obiettivi europei. In particolare, l'intero servizio del debito, e quindi sia gli interessi che le quote capitale in ammortamento, dovrebbero trovare copertura nel saldo della gestione ordinaria corrente.

Meritano, inoltre, di essere adeguatamente contrastati i fenomeni di elusione del divieto di ricorso al debito attraverso l'utilizzo improprio di strumenti quali il *leasing* immobiliare ed il project financing nonché mediante il ricorso ad operazioni di finanza derivata. Sempre al fine di un'efficace monitoraggio dell'indebita-

mento, occorrerà dare piena attuazione alle disposizioni in materia di federalismo fiscale che prevedono un consolidamento dei dati di bilancio degli enti con quelli delle società controllate.

Particolarmente impegnativa appare altresì la ridefinizione del sistema delle entrate locali attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, oltre che di quelli regionali, attualmente pari a circa 16 miliardi di euro e, secondo la Relazione presentata dal Governo il 30 giugno 2010 in attuazione della legge n. 42 del 2009, suscettibili di essere fiscalizzati nella misura di circa 14 miliardi. È questo, con ogni evidenza, un passaggio ineludibile per realizzare un'effettiva autonomia finanziaria degli enti locali. A questo scopo occorre in primo luogo accelerare gli sforzi per addivenire ad una metodologia condivisa da tutti i soggetti interessati per la ripartizione, a livello regionale e locale, delle entrate erariali, in assenza della quale il riconoscimento di entrate autonome darebbe vita ad un vasto contenzioso. Per analoghe ragioni, appare altresì necessario uniformare quanto più possibile le modalità di riscossione dei tributi locali. Inoltre, nell'individuazione dei tributi locali, si dovranno perseguire obiettivi di semplificazione concentrandosi sui cepiti maggiormente legati ai territori, in modo, tra l'altro, da agevolare l'attività di riscossione, fermo restando l'obiettivo di mantenere invariata la pressione fiscale.

Un ulteriore ambito nel quale il legislatore, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha più volte ritenuto opportuno intervenire è quello dei controlli. Il nuovo assetto costituzionale di tipo federale ha determinato un rafforzamento dei controlli interni ed un profondo adeguamento dei controlli esterni. È senz'altro da condividere la scelta di concentrare i controlli interni sugli aspetti sostanziali della gestione economica finalizzandoli ad orientare le attività oggetto del controllo. Occorre tuttavia impegnarsi per modificare la tendenza degli amministratori locali ad utilizzare in maniera assai limitata i controlli interni come strumento di governo, vanificando in tal modo

una importante opportunità di incidere sulla gestione amministrativa. Va, parimenti, valutata con favore la scelta di fare assumere un carattere sempre più collaborativo ai controlli esterni sulla finanza locale. Per quanto riguarda tuttavia l'esercizio dei controlli da parte della Corte dei conti, attuato attraverso le sezioni regionali di controllo, va sottolineata una criticità dell'attuale disciplina che, anche per il caso di reiterate anomalie nell'ambito della gestione finanziaria e di mancata adozione di interventi correttivi, non prevede l'adozione di adeguate misure volte a porre rimedio alle irregolarità segnalate dalla Corte ovvero a sanzionare l'ente inadempiente.

Su tali aspetti si dovrà peraltro ora intervenire in sede di attuazione del federalismo fiscale. Nel quadro di una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni locali e di un'accentuazione del controllo democratico, alcune disposizioni di delega prefigurano infatti l'introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo l'attivazione di misure correttive quali l'incremento della tassazione, l'alienazione dei beni dell'ente, il blocco delle assunzioni e delle spese discrezionali, sino a prefigurare l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli stessi organi di governo quali l'ineleggibilità, in caso di dissesto dell'ente, e l'interdizione dalle cariche in enti vigilati e partecipati.

In materia di controlli intervengono inoltre numerose altre disposizioni di recente adozione o il cui *iter* legislativo è ancora da completare. Va segnalata l'opportunità che l'attuazione di queste diverse normative avvenga in modo coordinato e tale da non appesantire inutilmente le procedure e gli obblighi informativi degli enti locali. Devono, invece, essere tenuti presenti gli obiettivi di fondo di un moderno sistema di controllo in termini di efficacia e di efficienza della gestione economico-finanziaria degli enti. A tal fine dovrà, in particolare, essere ottimizzato, guardando anche all'esperienza di altri Paesi come la Germania, il raccordo tra

controlli interni e controlli esterni, valorizzando, tra l'altro, la complessiva riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di controllo e monitoraggio affidate alla Ragioneria generale dello Stato prevista dalla legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica. Anche in questo ambito, il Parlamento dovrà essere chiamato a svolgere un ruolo di armonizzazione delle istanze e degli interessi in gioco, garantendo un quadro coerente ed unitario dei diversi settori della finanza pubblica.

Dalle risultanze dell'indagine, è emerso con chiarezza come in questa fase occorra

concentrarsi sull'attuazione di un complesso di normative, ed in particolare sull'adozione di una serie di decreti legislativi, destinate ad incidere in profondità sull'assetto della finanza locale. In esito a tale articolato processo, di cui sarà compito fondamentale del Parlamento garantire la tenuta e l'efficacia, la finanza locale sembra destinata ad assumere caratteristiche assai diverse dalle attuali. Tale fase attuativa comporta infatti la necessità di effettuare scelte qualificanti e di sciogliere nodi particolarmente intricati, adottando soluzioni dalle quale emergerà in concreto il nuovo volto della finanza locale.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03020 Ciccanti: Sulla eventuale rimozione della dirigente scolastica della scuola media statale «L. Luciani» di Ascoli Piceno .....	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-03041 Villecco Calipari: Sui tagli di risorse all'Università della Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.	
5-03071 Messina: Sui tagli di risorse all'Università di Calabria (UNICAL) per l'anno 2011 .....	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	75

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	67
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	67

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Treelle, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (Atto n. 194) .....	73
---	----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.

**La seduta comincia alle 12.15.**

**5-03020 Ciccanti: Sulla eventuale rimozione della dirigente scolastica della scuola media statale «L. Luciani» di Ascoli Piceno.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amodeo CICCANTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che contiene solo una generica valutazione sui rapporti tra il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, senza fornire alcun chiarimento circa la contestazione dell'operato della dirigente scolastica in questione, da parte degli organismi collegiali. Sottolinea, in particolare, che nella risposta si specifica che gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato l'esistenza di una forte contrapposizione tra i soggetti citati: ciò risulta peraltro chiaramente anche dalla stampa locale, che ha segnalato altresì che della vicenda si è occupato il consiglio comunale di Ascoli. Rileva, in particolare, che l'interrogazione chiedeva una valutazione specifica dell'attività del dirigente, anche al fine di mettere in luce eventuali omissioni rispetto alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, rispetto alle direttive ministeriali; su tali profili, invece, malgrado l'ispezione ministeriale, la risposta non fornisce chiarimenti. Segnala inoltre che la dirigente è stata rimossa solo a seguito della presentazione di richiesta da parte sua; il cambio di sede potrebbe comportare peraltro gli stessi problemi già sorti nel corso del precedente incarico. Conclude evidenziando che la soluzione della vicenda in questione, nei termini da lui auspicati, era di fondamentale importanza al fine di tutelare gli alunni stessi, mentre ancora una volta il Governo non ha fornito alcuna risposta.

**5-03041 Villecco Calipari: Sui tagli di risorse all'Università della Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.**

**5-03071 Messina: Sui tagli di risorse all'Università di Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.**

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, soprattutto evidenziando il fatto che la decurtazione delle risorse del fondo di finanziamento ordinario è stata sì del 3,72 per cento per il 2010, ma passerà al 14 per cento circa, nel 2011. Sottolinea d'altra parte che l'UNICAL, come risulta da notizie di stampa, aveva già rappresentato al Ministro Gelmini la difficile situazione, senza peraltro ricevere risposta alcuna; risposta che si deve invece evincere da quella espressa dal sottosegretario Pizza nella seduta odierna. L'Ateneo ha una sua peculiarità e svolge un ruolo fondamentale a livello sociale nel territorio di riferimento, favorendo la formazione di allievi di ogni ceto sociale. Con le decisioni assunte, invece, il Governo penalizza uno fra gli atenei più virtuosi del Paese, sia per i livelli di formazione assicurati che per la qualità dei servizi e delle strutture garantite. Auspica quindi, in conclusione, che il Governo possa presto adottare più opportuni provvedimenti *ad hoc*, per meglio tutelare l'Ateneo in questione.

Ignazio MESSINA (IdV) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, soprattutto nella parte in cui genericamente evidenzia che, pur in un clima di sostanziale ridimensionamento della spesa pubblica, il ministero auspica di poter disporre di risorse aggiuntive al fine di assicurare il normale funzionamento degli Atenei. Proprio quella parte della risposta, scritta in *politichese*, non contribuisce affatto a risolvere il problema evidenziato. Segnala altresì che il taglio e la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario è del 3,72 per cento per il 2010 e di 14,9 per cento per il 2011, pari a un miliardo e 76 milioni di euro. L'UNICAL è un Ateneo virtuoso che dà istruzione a una popolazione tra i 20 mila e 40 mila iscritti ed ha quindi un impatto sociale importante. È da stigmatizzare pertanto il fatto che si sia proceduto con tagli ingenti di risorse, specie in assenza dei decreti che danno attuazione alla ripartizione delle risorse sulla base del merito. Evidenzia quindi che circa 20 milioni di euro sono

stati sottratti all'Ateneo in questione, mettendo in seria discussione il funzionamento dello stesso. Anche l'asserito risparmio di spesa appare incerto: l'utilizzazione del 50 per cento dei risparmi può essere utilizzato, infatti, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. Il restante 50 per cento dovrebbe invece restare in teoria nella disponibilità degli Atenei, ma in concreto sono previste ulteriori riduzioni. Esprime quindi forte preoccupazione per l'eventuale conferma da parte del Governo dei tagli operati nel settore, evidenziando che tali riduzioni penalizzeranno ulteriormente la crescita dell'economia nazionale.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

#### Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede ulteriori chiarimenti sul fatto che le audizioni informali previste giovedì prossimo, nell'ambito dell'esame del provvedimento in discussione, avranno luogo a partire da soggetti non istituzionali.

Valentina APREA, *presidente*, come già rappresentato per le vie brevi ai rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione, ricorda che i rappresentanti di Confindustria hanno richiesto di poter intervenire nella data indicata, in ragione di prece-

denti impegni assunti all'estero nelle prossime settimane. Per non perdere la possibilità di acquisire la posizione di questa importante organizzazione, che ha fornito un rilevante contributo nella fase istruttoria della riforma, si è concordemente inteso di procedere nel senso indicato.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate  
C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri,  
C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario  
Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C.  
2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C.  
2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C.  
2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin  
e C. 3408 Anna Teresa Formisano.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2010.

Luigi NICOLAIS (PD) preannunciando di voler metter a fuoco due o tre punti chiave, ritiene innanzitutto che anche alla luce dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, la qualità dell'università italiana sia buona, come è dimostrato anche dal fatto che molti laureati italiani trovano impiego all'estero. Evidenzia in particolare che la riforma non deve essere « contro l'università » e che occorre peraltro migliorare delle cose che non vanno. Esprime la convinzione che l'università necessiti indubbiamente di riforme, anche perché il mondo è cambiato e l'università svolge oggi un ruolo diverso che non è riconducibile solo a quello della formazione. Segnala inoltre che la riforma deve essere coraggiosa, deve diventare cioè motore di sviluppo del Paese. Individua peraltro una prima criticità del disegno di legge in esame nella mancanza adeguata di risorse a sostegno della riforma, rilevando che il Ministro Gelmini ha confermato che le risorse saranno disponibili successiva-

mente: non ritiene infatti possibile attuare riforme « a costo zero ». A tal riguardo, segnala che nel passato sono state fatte molte riforme « a costo zero », che però non hanno portato i risultati sperati. Pur manifestando il proprio apprezzamento per l'articolo 1 del provvedimento che contiene principi condivisibili, sottolinea peraltro che tale importanza viene vanificata dal fatto che gli articoli che seguono non danno adeguato svolgimento ai principi contenuti nell'articolo in questione. Tra le cose importanti contenute nell'articolo 1, cita ad esempio l'affermazione dell'università come sede primaria della libera ricerca – fattore che considera importante per rendere il Paese competitivo – e il rapporto tra regioni e Stato.

Non ritiene invece condivisibile l'impostazione che porta a configurare un unico modello di *governance*, in quanto esistono in Italia più di 80 Atenei con caratteristiche diverse ed è quindi difficile immaginare un unico modello. Evidenzia inoltre che un ulteriore profilo negativo è relativo all'autonomia, rilevando pertanto che non è condivisibile il fatto che ci si soffermi in modo troppo particolareggiato sui singoli organi e sulla composizione degli stessi. Per quel che riguarda in particolare il sistema di valutazione, ritiene che è essenziale che lo stesso sia configurato come un modello di valutazione *ex-post* e non *ex-ante*, esprimendo peraltro dei dubbi sul fatto che tale funzione possa essere svolta interamente ed esclusivamente dall'ANVUR.

Sul rapporto poi tra il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, sottolinea che tali organi devono svolgere ruoli complementari: il Consiglio deve far sì che il funzionamento dell'Ateneo sia efficace, mentre il Senato ha l'obbligo di garantire un livello di scientificità alto della didattica. A tale differenziazione di ruolo deve peraltro conseguire un potere di veto del Senato sulle decisioni del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire sempre un livello qualitativo alto per la ricerca. In tal senso, ritiene che i componenti dei Consigli di amministrazione debbano possedere non solo requi-

siti di tipo amministrativo, ma anche requisiti scientifici, in quanto l'attività gestionale non può mai prescindere da un livello scientifico elevato. Ritiene inoltre che il Rettore debba essere a capo di uno solo degli organi indicati e quindi del Consiglio di amministrazione, con la conseguenza che il Senato Accademico deve avere una sua autonomia rispetto al Rettore. Stigmatizza inoltre il fatto che la decurtazione del Fondo di finanziamento ordinario e il blocco delle retribuzioni hanno penalizzato i ricercatori. Segnala al riguardo che se le università rappresentano il motore di sviluppo del Paese, gli addetti ai lavori devono essere retribuiti in modo adeguato.

Condivide la previsione dell'abilitazione scientifica nazionale, rilevando peraltro che si tratta di un tema che deve essere maggiormente approfondito. Lamenta invece la mancanza di un regime transitorio: si passa, infatti, da un sistema universitario ad un altro, ignorando il 40 per cento delle persone che operano attualmente nelle università. In particolare, occorrerebbe prevedere una norma transitoria che tuteli i ricercatori che svolgono funzioni fondamentali, ulteriori rispetto a quelle loro assegnate dalla legge, operando ad esempio nel campo della didattica. Sottolinea inoltre che le università senza gli studenti non esistono, segnalando come ulteriore criticità che nel disegno di legge di riforma non si parla mai di diritto allo studio. Si tratta di un argomento di legislazione concorrente, ma nonostante ciò, per essere coerenti con l'articolo 1, occorre prevedere un articolo apposito che riguardi gli studenti. Aggiunge infine che le borse di studio non sono più sufficienti e che occorre un modo diverso per poter permettere agli studenti di avere uguali possibilità.

Eugenio MAZZARELLA (PD) rileva innanzitutto che la riforma è una necessità, ma che la stessa non deve contraddire le sue ispirazioni. Ritiene infatti che l'intervento di « manutenzione straordinaria » prefigurato dall'articolato in questione non possa essere attuato senza adeguate ri-

sorse. Ricorda in particolare che le riforme fatte in passato per l'università a « costo zero », non hanno dato i risultati sperati. Nel merito, rileva che vi è la necessità di ridisegnare la funzione degli organi, in quanto, così come sono previsti dal disegno di legge in esame, non garantiscono una ripresa dell'efficienza della *governance*. Si tratta infatti di soluzioni insufficienti.

Sul diritto allo studio e sul nuovo sistema di valutazione previsto, si associa alle osservazioni espresse dal collega Nicolais. Rileva che un organismo vive delle persone che vi operano; occorre quindi prevedere una tutela non solo di chi è già docente o ricercatore universitario, ma anche di chi svolgerà in futuro questi ruoli. La criticità fondamentale della riforma è rappresentata proprio dal modello di selezione dei docenti che, come ipotizzato, necessita di risorse adeguate; si rischia altrimenti una contrapposizione tra nuovi entrati e quelli che già operano all'interno dell'università. Sottolinea infatti che le risorse previste copriranno solo i contratti a tempo indeterminato e vanificheranno le aspettative di chi già lavora in università come ricercatore o comunque precario. D'altronde, non è neanche possibile affermare che i docenti che operano in questo momento nelle università non hanno i requisiti per farlo: l'università ha infatti una grande storia e una grande tradizione sia per le eccellenze che per i livelli medi. Ci sono debolezze, ma non si può certo pensare di « buttare tutto ».

Occorre quindi trovare più risorse sia per tutelare chi vuole entrare nei ruoli accademici, sia per valorizzare chi, pur essendo già nei ruoli, desidera ottenere uno scorrimento di carriera. Segnala in particolare che il blocco del *turnover*, di fatto comporterà che per 20 professori che escono se ne potrà inserire solo uno nuovo e che quindi a fronte di tale situazione occorre intervenire in modo efficace. Aggiunge, inoltre, che 27 mila ricercatori aspettano di essere valutati e molti altri professori associati di avere la possibilità di entrare nei ruoli di ordinario. Vi è il rischio, invece, che con il nuovo sistema di

abilitazione nazionale, si verifichino situazioni in cui molti docenti hanno l'abilitazione, ma non potranno essere poi chiamati dalle università. In conclusione, ritiene che la riforma trasformi il sistema di reclutamento dei docenti in una piramide non condivisibile. Passare da un modello all'altro improvvisamente, poi, rischia di discriminare quelli che già operano all'interno delle università.

Mario CAVALLARO (PD) evidenzia solo due questioni che ritiene particolarmente critiche. Occorre innanzitutto valutare attentamente l'attuazione del modello di *governance* previsto dall'articolo 3, in quanto ci sono modelli diversi già operanti e che funzionano adeguatamente, anche nella sua regione; non si può prevedere in tal senso un'impostazione troppo dirigitica da parte del ministro. In particolare, ritiene che gli accordi non possano essere condizione necessaria e sufficiente per ottenere finanziamenti per gli atenei. Un'altra criticità riguarda poi il diritto allo studio, solo marginalmente tutelato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che risulta insoddisfacente. Ricorda che tale diritto, previsto esplicitamente dalla Costituzione all'articolo 34, è condizione fondamentale per la realizzazione della parità degli studi universitari. Rileva, in particolare, che dopo la riforma del titolo V della Costituzione il tema è andato sempre più trasformandosi in un'area grigia, nell'ambito della quale si è registrata una certa disaffezione da parte del legislatore nazionale. A livello centrale, il Governo è, infatti, intervenuto solo con decreti ministeriali, mentre si è assistito ad un certo disinteressamento anche da parte delle regioni. Auspica pertanto che il legislatore nazionale si faccia carico del problema, anche al fine di dare attuazione concreta agli articoli 3 e 34 della Costituzione.

Valentina APREA, *presidente*, ferma l'esigenza di una riforma specifica, rileva che sul diritto allo studio sono stati fatti interventi importanti in molte regioni, sia per i collegi universitari che le residenze

universitarie. Segnala peraltro che si potrà fare senz'altro di più, come ha segnalato anche il Ministro Gelmini, rilevando peraltro che la scelta del sistema italiano è stata finora quella di favorire la crescita di università sotto casa e non di creare una maggiore mobilità degli studenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 Rossa.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in titolo.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli. Ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Il comma 2 del medesimo articolo qualifica la Giornata nazionale indicata quale solennità civile, specificando peraltro che, in quanto tale, non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Il successivo articolo 2 stabilisce quindi che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali eventi devono essere organizzati al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese. L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Evidenzia che il progetto di legge in esame mira quindi a ricordare tragedie molto gravi vissute dal Paese, come per esempio quella legata al disastro della diga del Vajont. Pur riconoscendo alla proposta di legge il merito di porre all'attenzione del Parlamento una questione di indubbia rilevanza, osserva che sono ormai numerose le giornate dedicate alla commemorazione di eventi o alla riflessione sulle problematiche più disparate, con il conseguente rischio di una svalutazione di tali ricorrenze. È stato senz'altro apprezzabile lo sforzo della Commissione di merito di introdurre alcune modifiche al testo originario della proposta di legge n. 3351, volte soprattutto ad escludere l'incidenza della giornata di commemorazione sull'attività scolastica e lavorativa. Ritiene utile peraltro stabilire anche in che misura simili ricorrenze costituiscano un'effettiva occasione di riflessione e di approfondimento. Sarebbe necessario stabilire, per esempio, che la commemorazione possa rappresentare una più fruttuosa iniziativa educativa nell'ambito del sistema scolastico, per assolvere meglio alla formazione civica delle nuove generazioni. Si riserva di presentare quindi una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.****Testo unificato C. 2184 Boffa.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Massimo PARISI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame, risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti in sede referente, si compone di nove articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, la proposta di legge è finalizzata alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli alimentati da idrogeno, prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. L'articolo 2 istituisce uno specifico Fondo nazionale, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, e 2012, per il sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Il successivo articolo 3 specifica, quindi, la tipologia degli interventi sovvenzionati dal Fondo, mentre l'articolo 4 stabilisce che destinatari degli interventi di sostegno siano le regioni, le province, i comuni, le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione dei veicoli interessati dall'applicazione del progetto di legge.

Sottolinea quindi che l'articolo 5 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le competenti Commissioni parlamentari, il compito di definire con decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee-guida per la concessione degli indicati finanziamenti. Al riguardo, l'articolo 6 istituisce un apposito

Comitato di gestione del Fondo presso il Ministero delle infrastrutture. Il Comitato è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro delle infrastrutture, tre dal Ministro dell'ambiente, due dalla Conferenza delle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI. Il Comitato, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 5, esamina annualmente le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del Fondo. L'articolo 7 definisce invece le modalità di ripartizione delle dotazioni del Fondo tra gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 6, richiedendo una puntuale rendicontazione delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento, pena la revoca del finanziamento stanziato. L'articolo 8 definisce quindi interventi di sospensione della realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie che non siano alimentati ad idrogeno o altri combustibili oggetto della legge, mentre il successivo articolo 8-*bis* disciplina la possibilità di stipula di convenzioni tra enti territoriali e società operanti nel settore del trasporto pubblico locale con le imprese che producono veicoli alimentati da idrogeno. Aggiunge infine che l'articolo 9 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione cultura, evidenzia che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca non è coinvolto né nella definizione delle linee guida per la concessione dei finanziamenti, né nella gestione del Fondo. Le università e gli enti di ricerca, inoltre, in quanto possibili soggetti beneficiari dei finanziamenti, sarebbero tenuti, in base al citato articolo 7, a trasmettere la rendicontazione delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti soltanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A fronte del mancato coinvolgimento del MIUR in tutto il processo decisionale, è invece prevista la parziale copertura del Fondo in questione, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico del Fondo ordinario per gli enti e le

istituzioni di ricerca, finanziati dallo stesso dicastero ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. Al riguardo, sottolinea innanzitutto la necessità di non procedere alla riduzione del Fondo destinato al finanziamento degli enti di ricerca. Il Fondo di finanziamento degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, ha già subito infatti, a seguito di misure finanziarie di carattere generale, riduzioni consistenti. Lo spostamento delle risorse dal Fondo enti di ricerca di pertinenza del MIUR all'istituendo Fondo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti avverrebbe poi senza un contestuale coinvolgimento del MIUR nel processo decisionale relativo all'attribuzione dei finanziamenti, nonostante le università e gli enti di ricerca siano ricompresi fra i soggetti beneficiari. Anche nell'ipotesi in cui il MIUR fosse coinvolto nel suddetto processo decisionale, in ogni caso, non condivide comunque la riduzione del Fondo enti di ricerca, la cui ripartizione segue logiche specifiche fondate sulla valutazione comparata delle esigenze degli enti e sugli obiettivi di sviluppo della ricerca posti a livello nazionale e comunitario. Il predetto Fondo, infatti, è ripartito annualmente con decreti del MIUR, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di prospettive di sviluppo e realizzazione dei rispettivi Piani triennali di attuazione del piano nazionale della ricerca (PNR). Rileva, inoltre, che dal 2011, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, di riordino degli enti di ricerca, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo enti di ricerca, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di ricerca degli enti, per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Rileva d'altra parte che il citato decreto di riparto del Fondo per il 2010, dovrebbe essere già stato predisposto dal Ministero, per essere

inviato in tempi brevi, dopo le ultime verifiche, alla Commissione cultura per l'espressione del parere di competenza. Sulla base delle considerazioni espresse, fin da ora preannuncia che ritiene quindi necessario sopprimere la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 9, concernente la riduzione del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR. All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « del mare » è necessario inoltre inserire le seguenti: « e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». All'articolo 6, comma 2, la lettera *c)* deve essere inoltre sostituita dalle seguenti: « *c)* due nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *c)-bis.* uno nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

Si riserva in ogni caso di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame, sulla base delle considerazioni esposte.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA condivide le perplessità espresse dal relatore, rappresentando la ferma contrarietà del Governo al provvedimento in esame. Ritiene in ogni caso necessario che la Commissione cultura non si esprima, fino a quando la Commissione bilancio non abbia a sua volta valutato le conseguenze finanziarie del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), anche a nome del gruppo che rappresenta, concorda pienamente con il sottosegretario Pizza. Aggiunge che si dovrebbe spiegare come mai si prevede di stanziare quasi cinquanta milioni di euro per la copertura della proposta di legge in esame, mentre si fa fatica invece a trovare un solo milione di euro per un'altra, come per esempio quella relativa all'Istituto europeo latino medioevale. Non vorrebbe che la scelta dipendesse da motivazioni diverse dal rigoroso esame della consistenza della copertura finanziaria. Propone quindi di rinviare ad altra seduta la seduta già prevista per domani per il seguito dell'esame del provvedimento in discussione.



Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con la proposta del collega Barbieri.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni, propone che sia rinviata ad altra data la seduta per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, già prevista per domani.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Treelle, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. (Atto n. 194).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**5-03020 Ciccanti: Sulla eventuale rimozione della dirigente scolastica della scuola media statale « L. Luciani » di Ascoli Piceno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto segnalato nell'atto in discussione circa la situazione di conflittualità all'interno della scuola media « L. Luciani » di Ascoli Piceno, comunico che al riguardo la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche in data 20 maggio 2010 ha disposto accertamenti ispettivi.

Le risultanze ispettive hanno confermato il clima di forte contrapposizione tra il dirigente scolastico e le altre componenti dell'Istituto (docenti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e genitori).

Successivamente, con decreto di conferimento e mutamento di funzione dirigenziale del 30 giugno 2010, il responsabile

dell'Ufficio scolastico regionale ha assegnato al dirigente scolastico in parola la sede del liceo scientifico « Orlini » di Ascoli Piceno, per il triennio 1° settembre 2010-31 agosto 2013. Il provvedimento è stato adottato a domanda del medesimo dirigente.

La direzione della scuola media « Luciani » è stata affidata, dal 10 settembre 2010, per la durata di tre anni scolastici, ad altro dirigente scolastico.

In data 3 settembre 2010 è stato nominato il commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto.

## ALLEGATO 2

**5-03041 Villecco Calipari: Sui tagli di risorse all'Università della Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.****5-03071 Messina: Sui tagli di risorse all'Università di Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Villecco Calipari e Messina riguardanti le ricadute della recente manovra economica sulle Università degli studi ed in particolare sull'Università della Calabria.

Come è noto l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, prevede, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle Università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di ripartire una quota non inferiore al 7 per cento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario e del Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa ed i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

È stato, quindi, sancito con legge ed in modo inequivocabile il finanziamento su base valutativa e meritocratica, al fine di premiare gli Atenei che nel corso degli anni si sono distinti per la qualità dei processi formativi e per l'attività di ricerca scientifica, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida del Governo per l'Università del 6 novembre 2008.

Nell'anno 2009, in sede di definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per il Fondo di finanziamento ordinario (D.I. 23 settembre 2009 e decreto ministeriale 23 settembre 2009, n. 45), una parte delle risorse è stata assegnata su base premiale ed una parte sulla base del modello di ripartizione teorica predisposto dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e precisamente:

7 per cento di cui all'articolo 2, legge 9 gennaio 2009, n. 1: euro 523.500.000;

modello di ripartizione teorica: circa euro 77.000.000;

accelerazione: euro 20.000.000.

Sulla base dell'applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse, definiti dai decreti sopra indicati, e tenendo conto delle risorse disponibili, l'Ateneo della Calabria ha ricevuto maggiori assegnazioni nell'anno 2009, rispetto al 2008, nella misura dello 0,99 per cento.

Per quanto attiene l'anno 2010, il Fondo di finanziamento ordinario, in considerazione delle contingente situazione economico finanziaria, registra una lieve decurtazione pari al 3,72 per cento.

Al momento sono in corso di definizione i criteri di ripartizione delle risorse disponibili che saranno assegnate su base valutativa e meritocratica; i criteri medesimi verranno definiti, come per i precedenti eser-

cizi, con apposito decreto ministeriale; anche per il 2011 è prevista una riduzione ulteriore del 14,9 per cento, pari a -1.076 milioni di euro: tale flessione percentuale influirà in maniera diversificata sulle assegnazioni ai singoli Atenei tenendo conto dei predetti elementi di premialità.

Per quanto concerne il risparmio di spesa, conseguenza delle cessazioni di personale, il 50 per cento dello stesso può essere utilizzato per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e l'altro 50 per cento resta nel bilancio degli Atenei e non deve essere restituito al MEF; tut-

tavia, in relazione alle predette limitazioni del *turn over*, con l'articolo 66, comma 13 della legge 133/2008 e con le modifiche apportate dalla legge 1/2009, è stata prevista la riduzione dello stanziamento del Fondo di finanziamento ordinario.

Si conferma, infine, che l'attenzione del Ministero nell'evidenziare la criticità delle risorse disponibili è continua e determinata e si auspica, pur in un clima di sostanziale ridimensionamento della spesa pubblica, di disporre di risorse aggiuntive al fine di assicurare il normale funzionamento degli Atenei.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	78
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	78

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Comitato Nazionale del Paesaggio (CNP), di Italia Nostra e della Coldiretti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia .	82
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
---	----

##### RISOLUZIONI:

7-00378 Alessandri: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.	
7-00384 Braga: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, nonché per l'attuazione della risoluzione 8-00024 approvata dalla VIII Commissione della Camera il 18 dicembre 2008 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	83

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	84
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 69 ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	86
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	88

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Coreve, Polieco, Rilegno, Assorimap, Rete Imprese Italia, CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FAI-Confrtrasporto, CGIL, CISL, UIL, Federambiente e Federutility .....	92
--	----

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 11.50.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalera, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte il deputato Umberto Scapagnini, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione prende atto.

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 settembre 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo settembre-ottobre 2010:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2010**

**SETTEMBRE 2010**

*Sede referente*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*).

C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.

C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.

C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo.

C. 1581 Lo Monte.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ».

C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica.

C. 2436 Stasi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.

C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

C. 2780 Mario Pepe (PDL).

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3081 Reguzzoni.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 Cosenza.

#### *Indagini conoscitive*

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

#### *Atti del Governo*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive atto.

Atto n. 250.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 69.

Schemi di delibere del CIPE:

n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio »;

n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno »;

n. 121/2009, relativa al « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina »;

atti n. 244, 245 e 246;

*Atti dell'Unione Europea*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo)

(Commissioni riunite III e VIII).

## OTTOBRE 2010

*Sede referente*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII).

C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualficazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.

C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.

C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo.

C. 1581 Lo Monte.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ».

C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica.

C. 2436 Stasi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.

C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.



Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  
C. 2780 Mario Pepe (PDL).

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.  
C. 3081 Reguzzoni.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.  
C. 3344 Cosenza.

#### *Indagini conoscitive*

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

#### *Atti del Governo*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.  
Atto n. 233.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive atto.  
Atto n. 250.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.  
Atto n. 252.

Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 69.

Schemi di delibere del CIPE:

n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio »;

n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno »;

n. 121/2009, relativa al « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina »;

atti n. 244, 245 e 246.

#### *Atti dell'Unione Europea*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo)

#### *(Commissioni riunite III e VIII)*

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

**La seduta termina alle 12.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizioni di rappresentanti del Comitato Nazionale del Paesaggio (CNP), di Italia Nostra e della Coldiretti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12 alle 12.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato, per impegni istituzionali, a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la I Commissione Affari costituzionali ha avviato a luglio l'esame di due proposte di legge C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa, in materia di

istituzione di una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie (proposta n. 197) e di disastri ambientali e industriali (proposta n. 3351), causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali; successivamente la Commissione ha adottato come testo base la proposta C.3351 ed ha approvato nella seduta del 15 settembre un nuovo testo sul quale è stato richiesto il parere della VIII Commissione.

Precisa che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 prevede che il giorno 9 ottobre, data nella quale si verificò la tragedia del Vajont nel 1963, sia celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Fa presente che essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

L'articolo 2 stabilisce che, in occasione di tale Giornata nazionale, possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ritiene che l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo possa essere

una occasione importante non solo per ricordare il dolore dei superstiti e dei parenti delle vittime della tragedia del Vajont, inserita dalle Nazioni Unite, in un documento del 2008, tra i cinque peggiori esempi di cattiva gestione ambientale, e simbolo per l'Italia di sofferenze e sacrifici, ma anche di volontà di riscatto e di ricostruzione. Aggiunge che non bisogna poi dimenticare le vittime e la pesante eredità lasciata da incidenti come quello di Seveso, che ha cambiato rispetto agli impianti a rischio rilevante, la normativa ambientale a livello europeo. Ma anche altri sono gli incidenti dovuti alla colpevole mano dell'uomo che hanno provocato profonde ferite al territorio e che sono stati causa di disastri ambientali che hanno provocato vittime, quali frane e alluvioni.

Ritiene che la Giornata in questione serva anche per sollecitare, specie tra i più giovani che non hanno vissuto in prima persona questi eventi, una riflessione sugli elevati costi, anche in termini di vite umane, del mancato rispetto del territorio e degli equilibri ambientali, nonché per capire che l'ambiente è un bene comune e che costituisce un capitale da tutelare e rispettare, dipendendo da esso la nostra vita e quella delle generazioni che verranno.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un convinto parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**7-00378 Alessandri: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.**

**7-00384 Braga: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, nonché per l'attuazione della risoluzione 8-00024 approvata dalla VIII Commissione della Camera il 18 dicembre 2008.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ricorda che la questione oggetto della risoluzione n. 7-00378, di cui è cofirmatario, già affrontata sia in Commissione che in Assemblea in occasione dello svolgimento di taluni atti di sindacato ispettivo, è stata riproposta con forza all'attenzione dell'opinione pubblica dalle manifestazioni di protesta organizzate qualche mese fa dagli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

Ripercorre in breve la complessa vicenda che ha portato nel corso degli ultimi quindici anni, da un lato, alla progressiva alienazione della gran parte di tali immobili e, dall'altro, all'aumento dei canoni di locazione per quelli non alienati, fenomeni entrambi che hanno prodotto situazioni di forte disagio e di vera e propria emergenza abitativa per quelle migliaia di famiglie che si sono trovate, stante l'andamento generale del mercato immobiliare e il notevolissimo aumento dei prezzi degli immobili, nell'impossibilità di riscattare le abitazioni e di far fronte agli esosi aumenti dei canoni di locazione.

Chiede, pertanto, che il Governo affronti finalmente, con coraggio, la questione riconoscendo le esigenze e i diritti degli inquilini degli alloggi degli enti previdenziali privatizzati, utilizzando se del caso – visti gli scarsi risultati conseguiti – le risorse a suo tempo annunciate per l'attuazione dei cosiddetti Piani casa 1 e 2 per dare risposta alle migliaia di famiglie coinvolte nella vicenda oggetto degli atti di indirizzo in titolo.

Conclude, quindi, auspicando che il Governo, a differenza di quanto accaduto in passato, presti la dovuta attenzione alla discussione delle risoluzioni in questione, partecipando attivamente alla loro discussione in Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) illustra i contenuti della risoluzione n. 7-00384, di cui è cofirmataria, che affronta, insieme alla questione già richiamata dal deputato Piffari di una giusta tutela delle aspettative e dei diritti degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, la più generale questione della grave carenza delle politiche abitative del Governo in carica, che non hanno fin qui portato alcun risultato in termini di risoluzione, o quantomeno di mitigazione, delle situazioni di disagio e di vera e propria emergenza abitativa in cui versano fasce sempre più ampie di famiglie. Si tratta di famiglie gravate dal peso ormai insostenibile di una crisi economica e sociale pesante e dalla mancanza di politiche capaci di garantire l'accesso all'abitazione per le famiglie meno abbienti e, più in generale, il rilancio e la modernizzazione del mercato immobiliare e in particolare di quello delle locazioni.

Conclude, invitando il Governo, da un lato, a prendere atto del sostanziale insuccesso dei cosiddetti Piani casa 1 e 2, ponendo fine alla sterile discussione sulle responsabilità di tale insuccesso, e, dall'altro, ad aprire con urgenza un tavolo di confronto con tutti i soggetti operanti nel settore, assumendo tutte le misure necessarie a dare, quantomeno, un immediato sollievo ed una parziale risposta ai gravi fenomeni di disagio e di emergenza abitativa, a partire dal riconoscimento delle giuste richieste degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.**

**Atto n. 252.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI (Pdl), *presidente e relatore*, avverte che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 96 del 2010 – comunitaria 2009 – e, in particolare, dell'allegato B, al fine di recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di *standard* di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico, ossia le « sostanze prioritarie » e, all'interno di questa categoria, le sostanze « prioritarie pericolose » (articolo 1). Gli *standard* di qualità ambientale rappresentano « la concentrazione di un

particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).

L'allegato II della direttiva 2008/105/CE (che sostituisce, ai sensi dell'articolo 10, l'allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici).

L'articolo 3 prevede che gli Stati membri applichino gli *standard* di qualità ambientale ai corpi idrici superficiali; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni.

L'articolo 4 consente agli Stati membri di avvalersi di « zone di mescolamento » adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli *standard* di qualità ambientale applicabili a condizione, però, che « tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti *standard* ». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque, gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.

In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, di una serie di precedenti direttive, mentre l'articolo 13 indica nel 13 luglio 2010 il termine per il recepimento della direttiva.

La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi, le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi: il termine di recepimento è il 20 agosto 2011.

Passa quindi ad indicare le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame in attuazione delle direttive sopra richiamate.

L'articolo 1 recepisce alcune definizioni relative alla definizione di « eutrofizzazione » che viene sostituita con quella di « buono stato chimico delle acque superficiali »; vengono, poi, aggiunte ulteriori definizioni non presenti nella normativa nazionale quali quelle relative, rispettivamente, al « limite di rilevabilità », al « limite di quantificazione » e all'« incertezza di misura ». L'ultima definizione sul « materiale di riferimento », pur non essendo presente nelle direttive, è stata inserita, come sottolinea la relazione illustrativa, su espressa richiesta delle regioni, al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli operatori e di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale.

Viene, inoltre, sostituito il vigente articolo 78, prevedendo disposizioni più articolate sugli *standard* di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.

Rileva, al riguardo, che, in relazione alla formulazione del nuovo comma 1 dell'articolo 78, occorrerebbe fare riferimento all'articolo 74, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 152 e non al comma 2 come indicato.

Vengono quindi (commi 2-6 del nuovo articolo 78) fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e, da ultimo, viene

previsto di conseguire la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 come disposto all'articolo 16 della direttiva quadro.

Viene, inoltre, attribuita alle regioni la facoltà di designare le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli *standard* di qualità ambientale e vengono previste misure volte alla progressiva riduzione dell'estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente (per il quale non viene però previsto un termine per l'emanazione anche se la relazione illustrativa ne indica la pubblicazione per il mese di ottobre) da redigere sulla base delle linee guida comunitarie. Rispetto all'articolo 4 della direttiva 2008/105/CE, vengono escluse le acque inserite nel registro di alcune aree protette.

All'ISPRA viene attribuito il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane.

La relazione illustrativa ricorda come già con il decreto ministeriale 18 settembre 2002, alle regioni è stato attribuito il compito di inviare informazioni relative alle sostanze chimiche attraverso « ben 20 schede » le cui informazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo in esame sono state notevolmente ridotte. La finalità dell'inventario è quella del perseguimento degli obiettivi, indicati dall'articolo 78, sul raggiungimento del buono stato chimico delle acque superficiali e l'eliminazione, entro il 20 novembre 2021, delle sostanze pericolose prioritarie.

Alle regioni ed alle autorità di distretto vengono attribuiti una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente qualora si verificano casi di inquinamento transfrontaliero.

L'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico dovrà essere espletato entro il 22 dicembre 2013, mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.

Conclude precisando che l'articolo 2 abroga alcune disposizioni. In particolare, al comma 1 vengono soppresse le schede con numerazione da 7 a 26 contenute nella Parte B – Scarichi industriali e da insediamenti produttivi – dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante modalità di informazione sullo stato delle acque. Come sottolinea la relazione illustrativa, sia su indicazione della Commissione europea che per evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, è stato ritenuto opportuno prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in conformità con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8-bis, introdotta dal decreto in esame e con i formati *standard* predisposti dall'ISPRA ai sensi del nuovo articolo 78-ter con i quali, sono richieste, come precedentemente rilevato, in maniera più sintetica e semplificata, le informazioni relative agli scarichi industriali e gli insediamenti produttivi. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 recante il regolamento relativo alla fissazione di *standard* di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).**

**Nomina n. 69.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto TORTOLI (Pdl), *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda, anzitutto, che la proposta di nomina in titolo è stata assegnata alla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera.

Come risulta dal *curriculum* allegato alla lettera del Ministro dell'ambiente del 5 agosto scorso, il Professor Bernardo De Bernardinis ricopre dal maggio 2008 l'incarico di Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile essendo stato fino ad allora professore ordinario di idraulica prima presso l'Università della Basilicata e poi presso l'Università di Cagliari.

Ritiene, quindi, di poter dire subito che il Professor De Bernardinis rientri senz'altro fra quelle persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'ISPRA, fra i quali, a norma dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 123 del 2010, deve essere scelto il presidente dell'Istituto.

Detto questo, in ordine al possesso dei prescritti requisiti, aggiunge che dalla lettura del *curriculum* risulta che il professor De Bernardinis ha ricoperto incarichi, sia a livello nazionale che internazionale, così numerosi ed importanti che è giusto ricordare in questa sede.

In particolare, ricorda che fin dal 1994 egli ha ricoperto, nell'ambito del CNR, l'incarico di presidente del Consiglio scientifico dell'Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale; dal 1997 al 1999 è stato, poi, componente della Commissione VIA nazionale, affrontando e istruendo in tale ruolo, fra l'altro, la valutazione dei progetti di grandi sistemi per l'approvvigionamento idrico, dei piani di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in aree particolarmente sensibili, quali l'Appennino Lucano e l'Alto Adriatico, dei progetti di opere portuali e dei piani di difesa costiera, quali quelli relativi alla realizzazione dei flussi di marea attraverso le bocche della Laguna di Venezia.

Ricorda, inoltre, che, dal 1997 al 2001, il professor De Bernardinis è stato consigliere di amministrazione della Sogesid s.p.a., occupandosi in questo ruolo, soprat-

tutto, della questione della riorganizzazione dei servizi idrici del Mezzogiorno e che dal 2002 ad oggi, nella qualità di alto dirigente della Protezione civile nazionale, ha condiviso a vari livelli la responsabilità della direzione, del comando e del controllo in numerose emergenze e situazioni di crisi, quali quelle conseguenti all'eruzione dell'Etna del 2002/2003 e agli eventi vulcanici dello Stromboli del 2003/2004, agli eventi idrogeologici ed alluvionali di Ischia e Vibo Valentia del 2006, del Piemonte e della Valle D'Aosta del 2007, del Tevere e dei suoi affluenti del 2008, dell'Emilia-Romagna, della Liguria e della Toscana del 2009/2010.

Ricorda, infine, che prima ancora di essere nominato due anni fa Vice Capo Dipartimento della Protezione civile, e dunque prima di assumere sul piano istituzionale la responsabilità di coadiuvare o sostituire, quando necessario, il Capo Dipartimento, in tutte le attività della Protezione civile nazionale, il professor De Bernardinis aveva già assunto, in forza di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, responsabilità dirette nella gestione di alcune delle più gravi emergenze che hanno colpito il Paese, dall'emergenza rifiuti nella regione Campania nel periodo 2005/2006, alla crisi idrica verificatasi nel 2007/2008 nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, fino alla gestione dell'emergenza sismica dopo il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.

In conclusione, considerato che la figura del professor De Bernardinis appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge per la presidenza dell'ISPRA, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, formulando l'auspicio che essa possa raccogliere l'unanime consenso della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, ritenendo incontestabili le qualità professionali del professor De Bernardinis. Ritiene tale nomina pienamente rispondente alle esigenze dell'ISPRA che ha bisogno di un soggetto autorevole alla sua guida in con-

siderazione del ruolo chiave ricoperto dall'ente in materia di controllo ambientale.

Ricorda che in occasione dell'esame parlamentare del regolamento di organizzazione dell'ISPRA il gruppo del PD aveva evidenziato, purtroppo senza alcun successo, la necessità di un'integrazione della *governance* dell'ISPRA con quella delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Ritiene che tale tema debba essere riconsiderato dai nuovi vertici dell'ente, che saranno inoltre chiamati a trovare una soluzione all'annosa questione dei lavoratori precari dell'ISPRA.

Dichiara infine di apprezzare la disponibilità – già pervenuta per le vie brevi – del professor De Bernardinis ad un confronto costruttivo con il Parlamento, contrariamente a quanto è dato registrare nei rapporti con il Ministro dell'ambiente che risulta assente ormai da quasi un anno dai lavori della Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel riservarsi di esaminare attentamente il *curriculum* del professor De Bernardinis, auspica l'avvio di una programmazione dei lavori dell'ISPRA che è titolare di importanti competenze anche in relazione alla individuazione dei siti nucleari..

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di

decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Lo schema, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) interviene, attraverso modifiche e integrazioni sulla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito « Codice »).

Ricorda che il recente decreto legislativo n.128 del 2010 ha già modificato numerose disposizioni del Codice in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata, nonché relativamente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009.

Ricorda che la Commissione ha poc'anzi avviato l'esame anche dello schema di decreto legislativo – predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) – di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, il quale novella alcuni articoli ed allegati del Codice.

Fa quindi presente che il provvedimento all'esame è quindi un ulteriore tassello nel processo di revisione e semplificazione della corposa normativa vigente in materia ambientale, secondo le aspettative degli operatori e delle imprese. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce infatti dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.



Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati (che sostituiscono i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice, ad eccezione dell'allegato L, che è nuovo). Sono invece abrogati gli allegati A, G ed H alla luce della nozione « aperta » di rifiuto recata dal nuovo testo e tenuto conto del fatto che la definizione di rifiuto pericoloso rinvia alle caratteristiche di pericolo recate dall'allegato I.

Precisa che le principali novità introdotte dal provvedimento in esame riguardano: la definizione di sottoprodotto, (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario; il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato con maggiore facilità in loco o in siti diversi da quelli di escavazione; la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, Sistri, attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema e con la definizione inoltre delle sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo; la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento; la definizione di una gerarchia delle azioni di trattamento dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile so-

stituendo altri materiali) e lo smaltimento. Fa quindi notare come la direttiva sottolinei che, nell'applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

Segnala fin da subito, per un migliore svolgimento dei lavori, che il testo trasmesso dal Governo risale allo scorso mese di aprile e non reca pertanto gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente, a partire dal citato correttivo al Codice. Il testo, inoltre, non tiene conto delle modifiche proposte dalla Conferenza unificata che, in parte, sembrano aver trovato l'orientamento favorevole del Governo. Ritiene pertanto che – ai fini dell'istruttoria che la Commissione intende svolgere – potrebbe essere opportuno acquisire dal rappresentante del Governo l'effettivo orientamento dell'Esecutivo in ordine all'accoglimento nel testo definitivo di quelle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Unificata.

Passando all'esame dei singoli articoli, ricorda che il nuovo testo degli articoli 177-178, riguardante le finalità e i principi materia di rifiuti, non si discosta, nella sostanza, da quello vigente e consente di recepire il dettato dell'articolo 1 e del secondo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva. Segnala l'introduzione del principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti a criteri di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 178-*bis* introduce, recependo l'articolo 8 della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. Lo stesso articolo reca la definizione di produttore del prodotto, che viene inteso come « qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti ». Il comma 4 prevede quindi la possibilità, per i decreti attuativi, di addossare i costi della gestione dei

rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi.

Il nuovo testo dell'articolo 179 introduce in modo esplicito la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva. Ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le principali modifiche all'articolo 180 riguardano l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il nuovo articolo 180-*bis* impone, alle pubbliche amministrazioni, la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al Ministero dell'ambiente, di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.

Il nuovo testo dell'articolo 181 prevede, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva: la fissazione, da parte delle regioni, dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro; l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020.

Le modifiche all'articolo 182 sono per lo più finalizzate a migliorare il testo o ricollocarlo in altri articoli.

L'articolo 182-*bis* prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con

il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità.

Il successivo articolo 182-*ter* prevede l'adozione da parte di regioni, province autonome, comuni e ATO di misure volte ad incoraggiare, per i rifiuti organici: la raccolta separata, finalizzata a compostaggio e digestione dei medesimi; il trattamento degli stessi, in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai medesimi rifiuti, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il nuovo articolo 183 è volto a rendere le definizioni conformi a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva. Una delle modifiche più rilevanti è senz'altro costituita dalla nuova nozione di « rifiuto ». Pur restando inalterato il concetto di « disfarsi » nelle tre declinazioni (« si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi »), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene quindi abrogato).

Il comma 5 dell'articolo 184 chiarisce che l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'articolo 187 conferma il divieto di miscelazione, introducendo: la specificazione che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose; l'aggiunta di due condizioni da rispettare per poter procedere alla miscelazione: che la miscelazione sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Per effetto della modifica al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 184, dell'abrogazione dell'articolo 186 e della riscrittura dell'articolo 185, viene delineata una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo finalizzata a consentire il riutilizzo. Il nuovo articolo 184-*bis* prevede quindi una disciplina definitiva per i sottoprodotti finalizzata a stabilire regole più semplici per il riuso. L'articolo 184-*ter*, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto

mentre l'articolo 185 elenca le sostanze escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI. Da qui le nuove formulazioni degli articolo 188 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, 188-*bis* sul controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-*ter* sul sistema Sistri, 189 sul catasto dei rifiuti, 190 sui registri di carico e scarico, 193 sul formulario di identificazione e 194 sulle spedizioni transfrontaliere.

All'articolo 195 sono introdotte ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni nonché sulle attività di recupero energetico dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 197 alle Province sono attribuiti controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono/trasportano rifiuti a titolo professionale. Il nuovo testo dell'articolo 199 in materia di Piani regionali si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico.

All'articolo 201 l'attività di recupero viene ricompresa nella gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre gli articoli 208, 209 e 211 recano – rispettivamente – modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

Viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. Sono quindi modificate le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216.

L'articoli 216-*bis* introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, disposizioni

relative alla gestione degli oli usati mentre, ai sensi dell'articolo 216-*ter*, alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente: i piani di gestione e i programmi di prevenzione; le informazioni sull'applicazione della direttiva; gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti; la Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti.

Il nuovo testo dell'articolo 255 modifica il regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-*bis* e 260-*ter* introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del Sistri e per l'adeguamento all'articolo 36 della direttiva, che prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni molto severe e dissuasive. Il nuovo testo dell'articolo 258 relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al Sistri. Gli articoli aggiuntivi 264-*bis*, 264-*ter* e 264-*quater* contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del Sistri.

L'articolo 34 dello schema reca, infine, norme transitorie ed alcune abrogazioni.

In linea generale esprime un parere favorevole sul complesso del provvedimento che introduce significative semplificazioni alla normativa sui rifiuti e recepisce fedelmente il dettato della direttiva europea nei tempi stabiliti. Ritiene comunque necessario procedere alle audizioni dei soggetti istituzionali e degli operatori interessati al ciclo dei rifiuti.

Conclude precisando che, a seguito delle audizioni nonché delle considerazioni e dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 21 settembre 2010.*

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive di rappresentanti di Coreve, Polieco, Rilegno, Assorimap, Rete Imprese Italia, CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FAI-Confrtrasporto, CGIL, CISL, UIL, Federambiente e Federutility.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.25 alle 16.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo ..... 93

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 93

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 97

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.50.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.**

**Atto n. 234.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, evidenziando, tra le condizioni e le osservazioni in essa contenute, quelle relative ad una precisazione del ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie relativamente all'articolo 35 e facendo presente che, nel resto dei casi, si tratta di interventi relativi alla formulazione del

testo piuttosto che al merito delle misure in esso contenute:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 234);

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 21 settembre 2010;

premesso che:

con riferimento all'articolo 6, appare opportuno sopprimere il comma 2 che, nel rinviare all'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE, fa riferimento a procedure di competenza delle istituzioni dell'Unione europea;

con riferimento all'articolo 8, appare opportuno precisare espressamente che il fascicolo che correda le proposte di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità adottate a norma della direttiva 2008/57/CE (STI) deve essere redatto in conformità con quanto previsto dall'allegato IX;

con riferimento all'articolo 25, appare opportuno precisare che è compito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie comunicare all'Agenzia ferroviaria europea (ERA) le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati;

all'articolo 26 appare opportuno introdurre il riferimento anche alla procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui all'articolo 22, oltre che a quella di messa in servizio dei veicoli non conformi, di cui all'articolo 24;

all'articolo 33 occorre sopprimere la lettera g), in quanto non prevista dalla direttiva e contestualmente riformulare le disposizioni, di cui al comma 6 dell'arti-

colo, concernenti i veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per la messa in servizio nel territorio italiano;

il Governo dovrebbe altresì valutare l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 35, in modo da chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

2) all'articolo 8, comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: « Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX. »;

*conseguentemente,*

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2. »;

all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2. »;

3) all'articolo 25, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. L'Agenzia comunica

all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34. »;

4) sostituire l'articolo 26 con il seguente: « ART. 26. — (*Classificazione delle norme nazionali*). — 1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui agli articoli 22 e 24, l'Agenzia classifica le norme nazionali come previsto all'allegato VII. »;

5) all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere la lettera g);

b) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione. »

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla formulazione dell'articolo 35, di chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura relativamente al registro dell'infrastruttura di competenza, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

*nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema le seguenti modificazioni:

1) nella premessa, sostituire il decimo paragrafo con il seguente: « »Visto il Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

*conseguentemente,*

all'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

all'articolo 24, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

2) all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le parole: « Fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8, »;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8 »;

3) all'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: « Un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, » con le seguenti: « L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, »;

4) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso si applicano i commi da 3 a 7. »;

5) all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « della direttiva »;

6) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: « Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato dall'Agenzia » con le seguenti: « L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato »;

7) all'articolo 27, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'Organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. »;

8) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo, venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico (NEV). »

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce il carattere prevalentemente tecnico delle condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.**

**Atto n. 238.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, ribadisce, come già segnalato nella relazione introduttiva svolta nella seduta di mercoledì 15 settembre, che lo schema di decreto legislativo in esame risponde all'obbligo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/63/CE, per le parti per cui la normativa nazionale non risulta già adesso conforme alla direttiva. Fa presente che i tempi di recepimento sono piuttosto serrati, perché lo schema di decreto doveva essere adottato entro il termine del 29 luglio scorso e dovrà essere definitivamente approvato entro il 27 ottobre. Rileva che lo schema di decreto sostituisce la disciplina in materia di allacciamento alla rete telefonica finora dettata dalla legge n. 109 del 1991, che faceva ancora riferimento al gestore del servizio pubblico e risulta ormai superata rispetto ad un mercato aperto alla concorrenza. Osserva che con la nuova disciplina si prevede che l'allacciamento alla rete telefonica sia effettuato da imprese che presentano determinati requisiti di qualificazione tecnico-professionale e alle quali è stata rilasciata una specifica abilitazione. Ricorda che la definizione specifica dei requisiti e delle modalità di rilascio dell'abilitazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fa presente inoltre che l'impresa dovrà rilasciare agli utenti una apposita attestazione



relativa ai lavori effettuati, le cui caratteristiche e i cui contenuti saranno stabiliti con il medesimo decreto ministeriale.

Sottolinea infine che viene rivista l'entità delle sanzioni per le infrazioni, incrementandole in misura notevole rispetto a quelle stabilite dalla legge n. 109 e adeguando il limite massimo al valore di 150.000 euro fissato dalla legge comunitaria per il 2008.

Rileva che la predisposizione dello schema di decreto legislativo ha tenuto conto degli elementi emersi nel corso delle consultazioni con gli operatori del settore. Evidenzia che, come indicato nella analisi di impatto della regolamentazione, che correda lo schema, anche nell'elaborazione del decreto ministeriale con il quale saranno definite le disposizioni attuative, il

Ministero procederà a confrontarsi con gli operatori del settore. Propone quindi, per le ragioni brevemente richiamate, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	98
Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero. C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	98

#### SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
--	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Benedetto Della Vedova, appartenente al gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l'Italia, cessa di far parte della Commissione.

Comunica, inoltre, che sono entrati a far parte della Commissione i deputati appartenenti al gruppo parlamentare Popolo della Libertà, Deodato Scanderebecch e, in sostituzione del deputato Eugenio Minasso, Denis Verdini.

#### Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero.

**C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Antonio BORGHESI (IdV), espresso apprezzamento per l'articolata relazione svolta dall'onorevole Torazzi, sottolinea che la presentazione della sua proposta di legge C. 2793 è stata motivata dalla necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse stanziare per la promozione dell'Italia all'estero. L'istituzione di uno sportello unico, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari consentirebbe un utilizzo più proficuo delle risorse che attualmente sono attualmente destinate ad una molteplicità di enti, quali l'ENIT, l'ICE, la Simest, l'Informest, la Finest Spa, le camere di commercio italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura all'estero. Propone quindi di procedere ad una serie di audizioni dei soggetti interessati dalle disposizioni dei provvedimenti in esame, tenendo altresì conto che la materia coinvolge le competenze dei Ministeri dello sviluppo economico, degli esteri, dell'istruzione e del turismo. Osserva conclusivamente che è necessario ottimizzare l'utilizzo delle ri-

sorse rappresentando il turismo uno degli *asset* fondamentali dell'economia italiana.

Elisa MARCHIONI (PD), nel concordare sull'opportunità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla promozione dell'Italia all'estero, ritiene tuttavia che l'accorpamento in un unico soggetto dei diversi enti di cui l'atto Camera Borghesi C. 2793 propone la soppressione possa rivelarsi non funzionale allo scopo. Sottolinea, infatti, che l'ENIT, l'ICE, la Simest, l'Informest, la Finest Spa, le camere di commercio italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura all'estero, hanno competenze diversificate che non possono essere sintetizzate *tout court* in un'unica realtà, a meno che non si voglia dar vita ad una struttura molto complessa al proprio interno. Non sembra del resto semplice accorpare, ad esempio, le funzioni dell'ENIT e dell'ICE, né si può pensare che gli uffici del primo, per la loro funzione di richiamo del turismo in Italia, possano essere utilmente collocati all'interno di ambasciate o di sedi consolari. Riterrebbe più opportuno procedere ad una riorganizzazione delle risorse umane e strumentali destinate ai diversi enti di promozione dell'Italia all'estero, mantenendo tuttavia distinti gli specifici ambiti di attività.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel sollecitare la presenza di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione, riterrebbe opportuno che la Commissione, prima di procedere all'esame dell'articolato delle proposte di legge in titolo, acquisisse tutta la documentazione relativa all'attività degli enti operanti nella promozione dell'Italia all'estero. Ritiene, infatti, che solo dopo aver esaminato questi dati si possa procedere ad una proposta di riorganizzazione degli enti di promozione dell'Italia all'estero.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, assicura che si attiverà nel senso richiesto dal dall'onorevole Formisano, ritenendo al-

très opportuno procedere ad un ciclo di audizioni come sollecitato dal deputato Borghesi.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, nel concordare con l'esigenza manifestata da tutti gli intervenuti di ottimizzare le risorse destinate agli enti operanti nella promozione dell'Italia all'estero, manifesta disponibilità ad accogliere i contributi che potranno giungere dai rappresentanti delle diverse forze politiche.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Testo unificato C. 2184 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, ricorda come la X Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, alla IX Commissione trasporti, sul testo unificato delle proposte di legge abbinata C. 2184 e C. 2219 recante « Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica », quale risultante dagli

emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Il testo unificato si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 indica la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e commerciali alimentati ad idrogeno prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo ed all'innovazione in materia dei suddetti sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione, cui è assegnata una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'articolo 3 specifica la tipologia degli interventi sovvenzionati dal Fondo di cui all'articolo 2, prevedendo il finanziamento di: sistemi per la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare od altra fonte rinnovabile nonché di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica; prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione; procedure di omologazione per i predetti veicoli; sistemi diffusi di *car sharing* nei grandi centri urbani; reti di monitoraggio intelligente finalizzate ai controlli di efficienza e sicurezza dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri alimentati da idrogeno e da combustibili ultrapuliti di cui all'articolo 1; posteggi esclusivi per tali veicoli muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

L'articolo 4 stabilisce che destinatari degli interventi di sostegno siano le regioni, gli enti locali (province e comuni), le università degli studi e gli enti pubblici e privati di ricerca e di produzione di veicoli alimentati ad idrogeno e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione

di origine biologica, nonché gli enti impegnati a diffondere l'impiego, come carburanti, dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti.

L'articolo 5, in materia di linee guida, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto col Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome attribuisce, il compito di disciplinare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, i destinatari, le tipologie e le caratteristiche degli interventi finanziabili nonché le modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'articolo 6, al comma 1, istituisce un comitato di gestione del Fondo composto complessivamente da dieci rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3 rappresentanti), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (3 rappresentanti), della conferenza delle regioni e delle province autonome (2 rappresentanti), dell'ANCI e dell'UPI (1 rappresentante ciascuno). Ai sensi del comma 2, ai componenti del comitato non spettano né compensi né rimborsi per l'esercizio delle loro funzioni. Infine, il comma 3 prevede che l'attività del Comitato si svolga, infatti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 disciplina l'erogazione dei contributi e la rendicontazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, si prevede che la dotazione del Fondo sia ripartita tra gli interventi, sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 ottobre di ogni anno (comma 1). Entro due anni dall'erogazione del finanziamento il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una

puntuale rendicontazione delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento, delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività e dei risultati raggiunti (comma 2). In caso di mancata trasmissione della rendicontazione ovvero di rendicontazione incompleta, priva di adeguata documentazione giustificativa o insufficiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero del finanziamento concesso o della quota del finanziamento per i quali non siano state rendicontate spese ovvero le spese rendicontate siano prive di adeguata documentazione giustificativa (comma 3). Infine, si prevede che il soggetto nei confronti del quale sono state adottate misure di recupero integrale o parziale dei finanziamenti concessi non possa beneficiare nuovamente di contributi a valere sul Fondo.

L'articolo 8, in materia di interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano, contempla la sospensione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per un periodo massimo di un anno, di lavori relativi ad opere per il trasporto urbano per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge. La quantificazione degli eventuali maggiori oneri e le modalità di corresponsione dei relativi importi sono stabiliti con il citato decreto ministeriale, entro il limite delle risorse finanziarie già stanziare per la realizzazione dell'opera.

L'articolo 8-bis prevede che le regioni e gli enti locali promuovano la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale e con le imprese che producono veicoli alimentati ad idrogeno per l'impiego temporaneo e sperimentale, per una durata massima di tre anni, dei suddetti veicoli.

L'articolo 9 reca infine la clausola di copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nell'esprimere un orientamento favorevole

sul testo all'esame della Commissione, auspica che il relatore possa prendere in considerazione, ai fini della predisposizione del parere, alcune osservazioni che si appresta a svolgere. In particolare, ritiene che possa essere ampliata la gamma dei sistemi di trasporto alternativi da incentivare; ritiene altresì che debba essere incrementata la dotazione del Fondo per la mobilità sostenibile, prevenendo maggiori stanziamenti a favore del trasporto pubblico. Rileva, infine, che il Comitato previsto all'articolo 6 del testo in esame dovrebbe avere, nell'ambito dei propri componenti, anche esperti del mondo accademico nel settore dei trasporti e dell'idrogeno.

Raffaello VIGNALI (PdL) concorda sull'opportunità di prevedere maggiori stanziamenti in favore ritiene della ricerca e dell'innovazione. Per quanto riguarda le osservazioni da formulare nel parere della Commissione, sottolinea che le case automobilistiche si stanno orientando alla produzione di auto elettriche e ibride, sottolineando che il punto critico per la circolazione delle auto a idrogeno è rappresentato dalla rete di distribuzione essendo l'idrogeno un materiale altamente esplosivo e presentando, pertanto, notevoli problematiche dal punto di vista della sicurezza. In tal senso sembrerebbe opportuno indirizzare le risorse all'incentivazione della ricerca, in particolare della sicurezza dell'utilizzo di tale fonte energetica.

Federico TESTA (PD) si associa alle preoccupazioni espresse dal collega Vignali in merito alle problematiche di sicurezza della rete di distribuzione dell'idrogeno. Ritiene comunque condivisibile sostenere, con adeguate risorse finanziarie, la ricerca e l'innovazione nella promozione della mobilità sostenibile.

Laura FRONER (PD) ricordato che sono stati presentati altri provvedimenti in materia di mobilità sostenibile che prevedono forme di incentivazione delle vetture a metano (sulla proposta di legge Saglia C. 2172 la Commissione attività produttive ha

già avviato un lavoro di approfondimento in sede di Comitato ristretto) e dell'auto elettrica, riterrebbe opportuno approfondire gli aspetti connessi alla sicurezza della distribuzione dell'idrogeno nonché alla copertura economica necessaria per la realizzazione della relativa rete di distribuzione. Esprime infine qualche perples-

sità sulla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 103

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 105

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) ..... 109

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) .. 107

AVVERTENZA ..... 108

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.**

**C. 3541 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare alla corrente settimana il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, per concluderne il dibattito anche acquisendo gli orientamenti del Governo; al riguardo, fa presente che il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha comunicato per le vie brevi che il Governo attende di conoscere il contenuto delle proposte emendative preannunciate nel corso dell'esame in sede referente, prima di esprimere una valutazione complessiva sul testo. In ragione di tale comunicazione, ritiene che – se non vi sono obiezioni – la Commissione possa prendere atto della posizione dell'Esecutivo e concludere oggi il dibattito di ca-

rattere generale sul provvedimento, fissando per la prossima settimana un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che il suo gruppo, nel riservarsi di valutare l'andamento dell'esame degli emendamenti che saranno presentati sul provvedimento ed avendo già esposto le proprie considerazioni complessive sul testo, non ritiene che sussistano obiezioni rispetto al percorso appena prospettato dal presidente.

Alla luce delle forti analogie esistenti tra diversi provvedimenti, peraltro, intende cogliere l'occasione per sollecitare una riflessione circa l'opportunità di valutare se sussistano o meno le condizioni per chiedere il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge n. 3333 – al quale risultano abbinata le proposte di legge nn. 3311 e 3479 – in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato, il cui esame in sede referente in Commissione si è già concluso da tempo, ma del quale non si è ancora avviata la discussione in Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), con riferimento alle problematiche sinora emerse in relazione al provvedimento in titolo, ritiene che una soluzione adeguata a superare le perplessità di ordine costituzionale, richiamate a più riprese nel corso dell'esame, possa essere individuata in una impostazione normativa che rimetta al potere discrezionale del giudice di merito il compito di valutare, di volta in volta, la fattispecie di reato concreta in cui risulti coinvolto l'imputato, in vista dell'eventuale sospensione o revoca del trattamento pensionistico. Osservato che, a suo avviso, una norma di tale portata potrebbe favorire il formarsi di un consenso unanime in Commissione, si riserva conclusivamente di lavorare alla predisposizione di appositi emendamenti, augurandosi che essi possano essere attentamente valutati, ed eventualmente fatti propri, dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nel preannunciare che il suo gruppo presenterà emendamenti riferiti al testo in esame, giudica opportuna la proposta del presidente di differire alla prossima settimana il relativo termine, riservandosi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento nel prosieguo della discussione, nella fase di esame del complesso delle proposte emendative presentate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti nel dibattito, prende atto positivamente del clima costruttivo emerso nel corso della presente seduta, dichiarando la propria disponibilità a confrontarsi nel merito del provvedimento, senza rigide preclusioni, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso.

Silvano MOFFA, *presidente*, soffermandosi anzitutto sulla questione posta dal deputato Schirru circa l'opportunità di considerare il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge n. 3333 e delle proposte ad esso abbinata, osserva che occorrerà a tale fine valutare la sussistenza delle condizioni prescritte dal Regolamento, in presenza delle quali non vi sarà alcun ostacolo a dare seguito a tale richiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire sul provvedimento in titolo, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare. Facendo seguito a quanto già preannunciato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame per le ore 18 di giovedì 30 settembre.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XII Commissione (Affari sociali) sul nuovo testo della proposta di legge n. 2350, come risultante dagli emendamenti approvati, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Fa notare che si tratta di un provvedimento, già approvato dal Senato, su cui si è svolto un lungo ed articolato dibattito presso la competente Commissione della Camera, nell'ambito della quale si è registrato un confronto che, pur mettendo in evidenza posizioni a volte divergenti, si è comunque rivelato positivo e costruttivo. Fa presente che si tratta, infatti, di un provvedimento di assoluta delicatezza, che coinvolge tematiche di ampia portata rientranti nell'area della bioetica e della coscienza di ogni cittadino, rese sempre più attuali e problematiche da un'epoca caratterizzata da un avanzato progresso tecnologico, e che pone la questione del richiamo di un quadro di principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana dinanzi a processi e dinamiche controversi, al fine di guidare le scelte individuali, nel rispetto dell'esercizio della libertà del soggetto interessato, della tutela della dignità e

della salute di ogni cittadino, nonché del valore dell'inviolabilità della vita.

Rileva, peraltro, che – pur a fronte delle significative implicazioni di natura generale – il provvedimento in esame non contiene norme di diretto interesse della XI Commissione: ritiene probabile, pertanto, che la richiesta di parere da parte della Commissione di merito sia stata giustificata unicamente dalla presenza, in talune delle numerose proposte di legge abbinate al testo in esame, di norme rientranti nell'ambito di competenza della XI Commissione, che alla fine, tuttavia, non sono confluite nel testo definitivamente elaborato. Preso atto, quindi, dell'insussistenza di profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento (*vedi allegato*).

Giovanni PALADINI (IdV), nel chiedersi come sia possibile che la Commissione sia stata chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento in titolo, considerato che non vi sono norme di diretto interesse, auspica che sul provvedimento possa comunque svolgersi un'adeguata riflessione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'assenza, nel testo modificato dalla Commissione di merito, di norme rientranti nell'alveo di competenza della XI Commissione non preclude ovviamente ai deputati di intervenire, qualora lo ritengano opportuno, sul merito del provvedimento, considerata anche la rilevanza della tematica in esame. Osserva, peraltro, che proprio la predetta assenza di norme di diretto interesse ha indotto il relatore – come è nelle sue prerogative – a proporre alla Commissione l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, senza che ciò comporti il divieto di svolgere un dibattito sul merito del progetto di legge in esame.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ribadisce che la richiesta di parere da parte della Commissione di merito è stata giustificata, con ogni probabilità, dalla presenza, in talune delle numerose

proposte di legge abbinata al testo in esame, di norme rientranti nell'ambito di competenza della XI Commissione; al riguardo, peraltro, torna a segnalare che tali disposizioni non sono confluite nel testo definitivamente elaborato dalla Commissione: è proprio per queste ragioni che, in qualità di relatore, non ha ritenuto opportuno — come invece sarebbe stato possibile — proporre l'espressione di un parere favorevole, limitandosi ad un semplice nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in maniera compiuta, anche laddove si tratti di esprimere un semplice nulla osta. Giudica necessario, quindi, acquisire maggiori elementi conoscitivi e disporre di tempi di approfondimento adeguati in relazione al testo risultante dall'esame in Commissione di merito, che ha modificato quello approvato dal Senato, al fine di giungere ad una decisione finale che sia la più consapevole possibile.

Lucia CODURELLI (PD) considerata la rilevanza del tema in esame, lungamente dibattuto nella Commissione di merito, ritiene opportuno avviare una discussione ampia e approfondita, nei tempi che saranno ritenuti adeguati, affinché la XI Commissione possa esprimere un parere ponderato e meditato.

Cesare DAMIANO (PD), nell'associarsi ai deputati del suo gruppo sinora intervenuti, rilevata la delicatezza del provvedimento in questione, auspica che sul tema, a prescindere dalla rigida delimitazione delle competenze stabilita dal Regolamento, possa svolgersi in Commissione un sereno ed approfondito dibattito, che — a suo giudizio — non potrebbe concludersi, anche ove si registrassero le necessarie condizioni, con la deliberazione di competenza prima della giornata di domani.

Teresio DELFINO (UdC), pur comprendendo la legittima esigenza di svolgere un

adeguato approfondimento del testo in esame, ritiene che, proprio per la sua particolare delicatezza, il provvedimento meriti di essere discusso e approvato con tempestività e sollecitudine, considerate le modifiche migliorative apportate dalla Camera rispetto alla versione trasmessa dal Senato e attesa l'urgenza di colmare una lacuna normativa in campi rilevanti rientranti nell'area della bioetica. Nel ritenere che ciascun parlamentare avrà l'occasione di esprimere la propria posizione — e di incidere sul testo — nel prosieguo dell'esame in Assemblea, auspica, quindi, una rapida conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento in sede consultiva.

Luigi BOBBA (PD), intervenendo per una precisazione di carattere metodologico, si interroga sui motivi per i quali il provvedimento in esame sia stato assegnato in sede consultiva alla XI Commissione, pur non contenendo norme di diretto interesse della stessa.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alle diverse questioni poste nel corso della seduta, fa notare anzitutto che il relatore ha correttamente spiegato che la richiesta di parere sul testo sembra derivare dall'esistenza di norme di competenza della XI Commissione presenti in talune delle proposte di legge abbinata al testo adottato dalla Commissione di merito, che tuttavia non sono entrate a far parte del corpo definitivo del provvedimento. Rileva, inoltre, che la proposta, formulata dallo stesso relatore, di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento non equivale ad una preclusione del dibattito da parte della Commissione, la quale, al contrario, ha la possibilità di esaminare liberamente il contenuto del provvedimento. Ricorda, peraltro, che in numerose occasioni analoghe la stessa Commissione — piuttosto che esprimere un parere favorevole o contrario — ha preferito formulare un nulla osta, senza che ciò abbia sollevato particolari profili problematici.

Quanto alla tempistica di esame della proposta di legge in titolo, rammenta che

la richiesta di parere da parte della Commissione di merito risale ormai al 12 maggio 2010 e che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dello scorso 8 settembre è stata sollevata la questione del ritardo nell'espressione dei pareri – anche di competenza di altre Commissioni – che non renderebbe possibile alla Conferenza medesima di compiere le proprie valutazioni circa la calendarizzazione in Aula del provvedimento. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione possa serenamente rispettare la data di domani, già stabilita nell'ambito dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per concludere l'esame in sede consultiva del testo, fermo restando che – ove i gruppi ritenessero opportuno rivedere la tempistica concordata – non vi sarebbe alcuna difficoltà a valutare eventuali richieste di differimento dei termini per l'espressione del parere.

Gaetano PORCINO (IdV) fa presente che il suo gruppo non riscontra alcuna difficoltà circa l'ipotesi che la Commissione proceda in tempi rapidi all'espressione di un mero nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del complessivo dibattito svolto e non essendovi ulteriori richieste di intervento, prende atto che non si registrano obiezioni a concludere entro domani l'esame in sede consultiva del provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.**  
**COM(2010)365 def.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Teresio DELFINO (UdC) avverte che il suo gruppo si riserva di svolgere un intervento di carattere generale dopo l'acquisizione degli opportuni elementi conoscitivi nelle preannunciate audizioni che la Commissione ha in programma di effettuare sull'argomento.

Cesare DAMIANO (PD) ricorda che al termine della precedente seduta – nella quale si è già svolto l'intervento di un rappresentante del suo gruppo – si è convenuto che, per la sua particolare importanza, il tema in discussione debba essere caratterizzato da un adeguato approfondimento nel merito, anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni dei soggetti istituzionali interessati, tra i quali, ad esempio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Commissario europeo competente in materia previdenziale. Osserva, pertanto, che solo al termine di tale necessaria attività conoscitiva si potrà procedere con gli ulteriori interventi di carattere generale e si potranno valutare le iniziative da assumere al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni appena svolte, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, sarà definito il quadro complessivo dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del provvedimento, facendo presente che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha già dato la propria disponibilità per la seconda metà del mese di ottobre e che si resta in attesa di una conferma

da parte del Commissario europeo competente; al termine del ciclo di audizioni, sarà quindi possibile proseguire nell'esame del Libro verde e, dunque, verificare i margini esistenti per procedere all'adozione di un documento finale condiviso.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE LEGISLATIVA*

*Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.*

*C. 3241 Pianetta.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto che il provvedimento non contiene norme di diretto interesse della XI Commissione;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo .....

110

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulla crisi del comparto del pomodoro di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri) e delle cooperative agricole (Agci Agrital, Fedagri Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci Coldiretti) ..... 111

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2833*) ..... 111

AVVERTENZA ..... 117

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 settembre 2010.*

**Audizione informale sulla crisi del comparto del pomodoro di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri) e delle cooperative agricole (Agci Agrital, Fedagri Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci Coldiretti).**

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.55.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.*

**La seduta comincia alle 20.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.  
C. 2260-2646-2743/A.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2833).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 14 settembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2833, recante « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari regionali », che verte su materia identica a quella oggetto degli altri progetti di legge all'ordine del giorno. Ne dispone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 14 settembre scorso era emersa l'esigenza di verificare con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il percorso da seguire per portare a conclusione l'esame del provvedimento, peraltro iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula per questa settimana, ove concluso dalla Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, dopo aver illustrato il lungo e complesso iter del provvedimento, in Commissione e in Assemblea, sottolinea come finora sia stato difficile pervenire alla sua positiva definizione anche perché esso è stato individuato dalla Commissione come l'occasione per affrontare alcune emergenze oltre che numerose altre questioni di rilievo per il settore agroalimentare.

Ritiene, tuttavia, che a questo punto dovrebbe prevalere l'esigenza di raggiungere in tempi brevi uno degli obiettivi principali posti a base del provvedimento stesso e sostenuti sia dal Ministro Zaia che dal Ministro Galan, ovvero quello di definire una normativa in materia di etichettatura di origine e di tracciabilità dei prodotti alimentari. In particolare, la maggioranza appare orientata a dare la priorità a questo tema, che può trovare una più rapida definizione normativa, fermo restando che le altre misure potranno essere oggetto di altro provvedimento di contenuto generale ovvero di altri specifici provvedimenti. Tra queste misure, sottolinea che ve ne sono di particolarmente rilevanti, come la proroga delle agevolazioni previdenziali per le zone montane e svantaggiate.

Invita pertanto il Ministro e i gruppi a valutare se possa essere condiviso il percorso delineato, che consentirebbe alla Commissione di procedere celermente sin dalla seduta di domani, così da poter portare un testo all'esame dell'Assemblea anche per la prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi potrebbe inserire il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Il Ministro Giancarlo GALAN, premesso di aver oggi partecipato in sede europea ad una riunione del Consiglio agricolo sulla nuova politica agricola comune (PAC) dopo il 2013, sottolinea come, anche rispetto alle prospettive di tale riforma, il provvedimento in esame appare doveroso e urgente, in quanto affronta il tema della tutela dei consumatori e della difesa delle produzioni italiane attraverso la tracciabilità e l'etichettatura. Infatti, soprattutto alcuni paesi nordici non condividono la visione che l'Italia ha del consumatore inteso come detentore del diritto di conoscere la provenienza e il contenuto di quello che mangia, ma guardano a tale tema – a suo giudizio a torto – soprattutto dal punto di vista della libera circolazione dei prodotti. L'Italia incontrerà ostacoli in questo suo orientamento, ma deve ricercare la possibilità di affermarlo, soprattutto in vista della riforma della PAC.

Osserva infatti che la riforma della PAC, che può costituire per l'Italia un'opportunità, si accompagna a due potenziali rischi. Il primo riguarda la riduzione delle risorse complessivamente assegnate agli Stati e quindi all'Italia a causa dell'ingresso dei nuovi paesi membri; su tale aspetto, tuttavia, le prospettive appaiono ora più favorevoli. Il secondo rischio riguarda l'ipotesi che possa essere adottato, per l'attribuzione delle risorse, il criterio della superficie coltivata – che per l'Italia comporterebbe un notevole ridimensionamento – invece del criterio del valore della produzione, come auspica il nostro Paese. Da questo punto di vista, poiché evidentemente il valore della produzione si difende anche con gli strumenti dell'etichettatura e della tracciabilità, il provvedimento in esame appare particolarmente urgente.

Non può che condividere, pertanto, il percorso prospettato dal relatore, che ha anche ricordato il lungo e tormentato iter del provvedimento, che è ormai doveroso portare a conclusione nel più breve tempo. Si dichiara pertanto favorevole a definire in tale sede tutte le norme che riguardano il diritto del consumatore ad essere infor-



mato attraverso gli strumenti dell'etichettatura di origine e della tracciabilità dei prodotti alimentari. Precisa peraltro che la riduzione a tali temi dell'ambito di intervento del provvedimento in esame non comprometterà la soluzione delle altre questioni in discussione. È suo preciso impegno, infatti, presentare un provvedimento che conterrà le misure indispensabili per il settore agricolo, come in primo luogo quelle relative alle agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, al settore bieticolo-saccarifero (trattandosi di un debito da onorare) e alle agevolazioni sul gasolio per la serricoltura. Inoltre, anche per convinzione personale, ritiene che il settore delle bioenergie dovrà essere altresì oggetto di uno specifico intervento. Al riguardo, fa presente, per quanto riguarda i tempi, che il provvedimento che intende presentare deve essere definito in concerto con gli altri dicasteri competenti.

In conclusione, ribadisce che il percorso delineato potrebbe consentire di ottenere un vantaggio collettivo non limitato al settore agricolo e ai produttori, ma esteso a tutti i cittadini.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel manifestare apprezzamento per il fatto che il Ministro ha assunto impegni su temi di grande importanza tante volte segnalati dalle opposizioni, si riserva di valutare i testi che saranno concretamente sottoposti al Parlamento, auspicando che il Ministro non segua la politica degli annunci, spesso praticata dal Governo.

Per quanto riguarda il tema del *made in Italy*, sottolinea che sinora esso è stato sostanzialmente oggetto di sola propaganda. Peraltro, l'etichettatura di origine non determinerà automaticamente che i prodotti alimentari italiani siano venduti meglio o di più; vi potrà anzi essere il rischio che si trasformi in un onere burocratico e non in un vantaggio competitivo per le imprese, anche per la quantità di indicazioni ormai riportate nelle etichette. È piuttosto la qualità la condizione per la competitività dei prodotti, nonché politiche di *marketing* e di sostegno alla

commercializzazione, politiche sulle quali il Ministero è sinora stato assente e che altri Paesi europei praticano, anche se si sostiene che si tratta di misure non consentite dalle norme sulla concorrenza. È inoltre necessario intervenire in favore delle filiere e creare le condizioni per l'adeguamento dimensionale delle imprese. Per passare dalla propaganda alla concretezza, è in conclusione necessario supportare gli investimenti che le imprese effettuano nel *marketing* e nella commercializzazione per vendere nel mondo. Si tratta di aspetti sui quali il suo gruppo è fortemente impegnato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), osservando preliminarmente che da un'intervista rilasciata oggi alla stampa dal ministro Galan potrebbe desumersi che non vi siano prospettive certe di stabilità nella guida del Ministero, sottolinea che l'obiettivo della etichettatura di origine dei prodotti alimentari appare condiviso nelle linee generali da tutte le forze politiche, ma con idee di fondo profondamente diverse. Per la sua parte politica, l'etichettatura è un elemento essenziale di identificazione del prodotto, che deve riguardare tutte le filiere e tutti i prodotti, e non solo un aspetto attinente alla comunicazione; pertanto, la definizione del relativo obbligo non può essere lasciata alla discrezionalità del Ministero. Ricorda quindi che il testo approvato dal Senato è stato condiviso all'unanimità dai gruppi, mentre alla Camera si è registrata una diversità di posizioni, che ha comportato e comporterà difficoltà in Assemblea. Vi è inoltre l'esigenza di affrontare il tema dell'indicazione in etichetta della presenza di ingredienti provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM). Quelli indicati sono aspetti irrinunciabili, in quanto volti ad assicurare informazioni chiare e complete per il consumatore.

Richiama quindi altre questioni oggetto del testo in esame, che non possono non essere affrontate in tale sede; alcune di esse costituiscono assolute priorità per il settore agricolo, sempre sostenute nei discorsi, ma ancora non affrontate con atti

concreti. Si riferisce, in particolare, alla scadenza degli sgravi contributivi per le zone montane e svantaggiate e al rifinanziamento del fondo per il settore bieticolo-saccarifero, tema sul quale anche la Presidenza del Consiglio aveva assunto precisi impegni. È necessario al riguardo che il Governo si assuma la responsabilità di affermare chiaramente come intende intervenire sulle priorità del settore agricolo. In questa legislatura, il Governo ha adottato solo due provvedimenti specificamente dedicati all'agricoltura, peraltro di contenuto scarsamente significativo per tale settore: il decreto-legge n. 171 del 2008, riferito in modo altisonante al rilancio competitivo del settore agroalimentare, e il decreto-legge n. 4 del 2009, sulle quote latte. L'agricoltura avrebbe invece bisogno di politiche serie, di risorse e di Ministri che scelgano di utilizzare almeno le risorse disponibili. Invita pertanto il Ministro a chiarire se intenda adoperarsi concretamente, al di là della propaganda, per ottenere dal Governo quanto è necessario almeno per affrontare le emergenze in agricoltura, se non per rilanciare il settore. Si tratta di una battaglia per la quale il Ministro troverebbe il sostegno del gruppo del PD.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che il provvedimento sembra finito in una strada senza uscita, si dichiara favorevole ad affrontare il tema dell'etichettatura, anche per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori di fronte a frequenti e allarmanti notizie di stampa che riguardano i prodotti alimentari. Tuttavia, è anche necessario dare una risposta alle esigenze più profonde dell'agricoltura, settore nel quale l'occupazione e i redditi sono in calo. Oltre alle questioni ricordate dai colleghi, segnala la necessità di rifinanziare il fondo per il settore bieticolo-saccarifero, come da anni il suo gruppo chiede, al fine di onorare gli impegni assunti verso le imprese e i lavoratori. In proposito, il problema non riguarda tanto la sede dove assumere tali provvedimenti, quanto piuttosto quello di individuare le risorse necessarie. Se tali risorse mancano,

è necessario dirlo chiaramente agli operatori interessati. Nel condividere le preoccupazioni espresse dai deputati del PD, deve rilevare che oggi le risposte attese non appaiono neppure accennate.

Corrado CALLEGARI (LNP) esprime soddisfazione per l'intervento del Ministro, che ha indicato la possibilità di approvare un intervento legislativo sul tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, fortemente richiesto dal territorio, dai produttori e dai consumatori, accantonando per il momento le altre proposte che non si è in condizioni di definire agevolmente. In proposito, invita i colleghi dei gruppi di opposizione a valutare realisticamente le misure che è possibile portare avanti in tempi brevi, fermo restando l'auspicio di affrontare successivamente anche le altre emergenze e l'impegno a lavorare la loro soluzione.

Luca BELLOTTI (FLI), nel condividere gli orientamenti manifestati dal Ministro, osserva che il tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, già affrontato anni fa dal Ministro Alemanno, è da troppo tempo all'esame del Parlamento, ciò che non è compatibile con le esigenze del mercato e dei consumatori. Sottolinea in proposito che l'etichettatura si intreccia anche con il profilo della sicurezza dei prodotti alimentari, con le politiche in tema di OGM, con le politiche di *marketing*. Fa tuttavia presente i rischi connessi al concetto di *made in Italy*, come prodotto della nostra terra. Infatti, molti dei prodotti per i quali l'Italia è conosciuta nel mondo sono ottenuti con materie prime importate e non potrebbero perciò essere definiti come totalmente italiani, laddove è italiano essenzialmente il sapere e la capacità di coniugare storia e tradizione. Si tratta di un aspetto che richiede un'attenta riflessione, perché l'etichettatura non riguarda solo la presentazione del prodotto.

Intervenendo poi sugli altri temi in discussione, invita il Ministro a contrassegnare questa legislatura con alcuni provvedimenti di riforma attesi da tempo, come una legge sull'agricoltura biologica e

una legge sulle agroenergie. A tale proposito, premesso che il settore richiederebbe almeno un riordino normativo, richiama l'attenzione sulla circostanza che le agroenergie, che costituiscono un'opportunità per le imprese agricole, stanno invece diventando un'opportunità per soggetti estranei al mondo agricolo, che utilizzano i terreni agricoli per produrre energia.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la Commissione, con il disegno di legge del Governo sulla competitività del settore agroalimentare, aveva deciso di affrontare, oltre che il tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, oggetto del testo approvato dal Senato, anche alcune urgenze del settore agricolo, oggi diventate vere e proprie emergenze. Si riferisce anche alle questioni indicate dal Ministro Galan, che appaiono particolarmente gravi nella difficile situazione in cui versa l'economia. Pur dando atto che il Ministro è nella prima fase del suo mandato, deve tuttavia rilevare che, oggi come in passato, gli impegni assunti dal Governo non sono stati mantenuti. In proposito, sarebbe quanto meno necessario che il Ministro fornisca indicazioni più precise sul provvedimento che intende adottare per affrontare le emergenze, che nel frattempo si aggravano. In assenza di atti concreti, come auspicabilmente un decreto-legge, il suo gruppo non può aderire alla proposta di limitare il provvedimento in esame alle norme sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nel merito di tale tema, il PD non si sottrarrà ad una discussione seria, rilevando che il testo già approvato dalla Commissione in sede referente appare peggiorativo rispetto al testo approvato dal Senato. Infatti, non è chiaramente definito il suo ambito di applicazione e non vi sono elementi per garantire la tracciabilità dei prodotti, presupposto indispensabile per garantirne la provenienza. Con riferimento ai comprensibili rilievi del deputato Bellotti, ritiene che l'indicazione di origine debba riguardare anche il luogo di nascita del vegetale o dell'animale che viene coltivato o allevato

in Italia, mentre l'articolo 6, per i prodotti trasformati, fa riferimento solo al luogo di coltivazione o di allevamento. Al riguardo, si dichiara convinto che il futuro competitivo dell'agroalimentare italiano sta nella possibilità di valorizzare le produzioni, aspetto per il quale l'etichettatura di origine costituisce un presupposto fondamentale, insieme a politiche di qualità e di marchio.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel rivendicare l'atteggiamento di responsabilità tenuto dall'opposizione di fronte a proposte serie della maggioranza e del Governo, ricorda che in numerose occasioni l'opposizione ha sostenuto il Ministro, rafforzandolo. Questo potrebbe essere il caso anche di questo provvedimento, in particolare rispetto alle difficoltà che una normativa in materia di etichettatura di origine potrebbe trovare in sede europea. Osserva invece che la maggioranza, in questa circostanza, ha scelto la strada di modificare il testo già da essa stessa approvato presso il Senato, modificando il suo precedente orientamento. Ritiene pertanto che la maggioranza non possa imputare all'opposizione — che non ha fatto ostruzionismo, come spesso viene rappresentato — il ritardo nella approvazione del provvedimento in tema di etichettatura, che proprio la maggioranza ha voluto collegare alle numerose altre misure oggetto del disegno di legge C. 2260. Piuttosto, ritiene che il ritardo sia stato generato dall'incapacità del Governo e della maggioranza di reperire le risorse necessarie a far fronte ai conseguenti impegni economici. Si è infatti assistito ad una spaccatura della maggioranza, con l'approvazione in Assemblea di alcuni articoli privi di copertura finanziaria, e ad una sequenza di rinvii, che non ha tenuto conto della disponibilità di una opposizione responsabile.

In questa situazione, avrebbe auspicato che il ministro Galan avesse dato conto dei suoi sforzi nei confronti del collega ministro dell'economia e delle finanze e che avesse comunicato la disponibilità almeno delle risorse necessarie per alcune misure

prioritarie, da affiancare alle norme sull'etichettatura. In tal caso, l'opposizione avrebbe responsabilmente offerto la sua disponibilità ad un percorso condiviso. Invece, si deve assistere ad un ulteriore rinvio, politica che il Governo si ostina a percorrere, dimostrando anche mancanza di stile nei rapporti con le forze politiche, oltre che nei confronti del mondo agricolo. Deve quindi concludere che l'agricoltura e lo stesso ministro di settore non occupano il posto che dovrebbero nella politica economica del Governo.

Nel ribadire che il Governo avrebbe dovuto assumere precisi impegni e non limitarsi a promettere un provvedimento non meglio individuato, rileva — con riferimento alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le zone montane e svantaggiate — che il mondo agricolo si imbatte in serie difficoltà, mentre avrebbe avuto diritto alla proroga, trattandosi di una misura ormai strutturale del modello agricolo italiano. In proposito, si dichiara piuttosto preoccupata che si intenda porre mano ad una riforma degli oneri previdenziali, tema che potrebbe anche essere oggetto di valutazione, purché si affronti prioritariamente l'emergenza attuale.

Nel merito delle nuove norme sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti, rileva che esse non possono che riguardare tutte le filiere, senza che la loro individuazione sia lasciata alla discrezionalità del Ministro. Ritiene poi di rimarcare la differente posizione assunta prima al Senato e poi alla Camera dalla maggioranza, al contrario di quanto ha fatto l'opposizione. Tale atteggiamento ha prodotto una proposta incompleta e superficiale che non garantisce al sistema agroalimentare italiano di avere qualche possibilità di successo. Manifesta pertanto amarezza, per il profilo modesto tenuto dalla maggioranza nell'affrontare l'insieme delle questioni recate dal provvedimento, e scoraggiamento per la risposta negativa data non all'opposizione, ma al mondo agricolo, che non potrà accogliere favorevolmente quanto è stato proposto.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene siano fuori luogo taluni atteggiamenti di assoluta intransigenza tenuti dai colleghi dell'opposizione nel dibattito odierno e, in particolare, dal deputato Oliverio. Infatti, per quanto riguarda l'etichettatura, la formulazione adottata dalla Commissione con l'articolo 6 tiene conto di un aspetto non secondario nell'economia del Paese, rappresentato dalle esigenze del settore agroindustriale, che devono trovare ascolto nella Commissione agricoltura. Posto che l'Italia è all'avanguardia nel settore agroalimentare e nella sicurezza dei prodotti alimentari, invita a considerare la necessaria gradualità nella realizzazione degli obiettivi. Ritiene infatti che non si possa immaginare di rendere obbligatoria l'etichettatura di origine per tutte le filiere in un'unica soluzione.

In ogni caso, nel prendere atto favorevolmente dell'impegno assunto dal Ministro per la proroga degli sgravi previdenziali in agricoltura nelle zone svantaggiate, invita l'opposizione ad accettare la sfida di costruire un'agricoltura competitiva attraverso una visione nazionale che faccia dell'agricoltura una grande questione nazionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato per le ore 15 di domani.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il Ministro avrebbe dovuto intervenire per replicare alle osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che il Ministro ha certamente preso nota delle sollecitazioni formulate dai commissari.

Osserva quindi conclusivamente che dal dibattito odierno è emerso l'orientamento da parte della maggioranza della Commissione di limitare il provvedimento da portare all'esame dell'Assemblea alle disposizioni concernenti l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti alimentari. Fermo restando che le relative decisioni saranno assunte nella seduta convocata per domani, ritiene tuttavia utile precisare sin

d'ora che le disposizioni in questione sono contenute negli articoli 2, 5-bis, 6 e 7, mentre i restanti articoli potranno essere oggetto di stralcio. Invita pertanto i colleghi a valutare tale orientamento anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, che dovranno essere presentati entro le ore 15 di domani.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 21.10**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.  
Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140  
Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C.  
2392 Cosenza.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	123
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	124

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	119
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	125
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.**

##### Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Testo unificato C. 2184 Boffa e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE.**

**Atto n. 234.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.**

**Atto n. 238.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.**

**COM(2010)365 def.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia come la Commissione inizi nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, l'esame del Libro verde « Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa » (COM(2010)365), presentato dalla Commissione europea il 7 luglio 2010, con il quale si apre una consultazione che durerà 4 mesi (sino al 15 novembre 2010); successivamente sarà elaborato un documento di sintesi ed eventuali proposte in merito.

La Commissione europea ha inteso avviare un dibattito sulle grandi sfide che i sistemi pensionistici devono affrontare e sull'azione che l'UE può svolgere a sostegno degli sforzi intrapresi dagli Stati membri per garantire pensioni adeguate e sostenibili, sfida resa sempre più impegnativa dall'invecchiamento della popolazione e dalla crisi finanziaria. L'aumento della disoccupazione, il rallentamento della crescita, l'espansione del debito pubblico e la volatilità dei mercati finanziari sono tutti fattori che rendono difficile per tutti i sistemi rispettare le promesse pensionistiche.

Il deterioramento delle finanze pubbliche conseguente alle crisi comporterà vincoli di bilancio molto pesanti nel prossimo decennio, con evidenti ripercussioni sulla spesa previdenziale nel lungo periodo.



Rileva in primo luogo che la Commissione chiarisce che il compito di erogare le prestazioni previdenziali è degli Stati membri e che non intende mettere in discussione le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali né suggerire un modello « ideale » di sistema pensionistico, tuttavia ritiene che alcuni settori specifici rientrino tra le competenze dell'Unione europea e rileva che gli stessi Stati membri riconoscono che un intervento di livello europeo può presentare un valore aggiunto.

Alcuni temi comuni richiedono, infatti, un coordinamento degli interventi a livello europeo: è il caso del funzionamento del mercato interno, degli obblighi imposti dal patto di stabilità e di crescita, o della coerenza delle riforme delle pensioni con la strategia « Europa 2020 ».

Le principali tendenze nelle riforme pensionistiche – tra le quali l'incentivazione dell'allungamento della durata della vita attiva, il passaggio da sistemi basati essenzialmente su un unico meccanismo di finanziamento a sistemi più articolati, l'adozione di interventi diretti a rendere le prestazioni più adeguate – hanno creato, a giudizio della Commissione europea, una situazione insostenibile. Peraltro, in molti Stati membri si osservano una diminuzione della quota delle pensioni pubbliche a ripartizione e un ruolo crescente assunto dai regimi complementari privati prefianziati, spesso del tipo a contribuzione definita.

La Commissione pone opportunamente l'accento su due aspetti prioritari per la modernizzazione dei sistemi pensionistici: adeguatezza e sostenibilità, che devono essere esaminati congiuntamente. Per quanto riguarda l'adeguatezza, in particolare, ritiene che siano necessari ulteriori passi avanti: poiché i tassi di sostituzione delle pensioni pubbliche nella maggior parte dei casi diminuiranno, è importante dare sufficiente spazio ai diritti complementari, ad esempio dando la possibilità ai cittadini di lavorare più a lungo e favorendo l'accesso a regimi di pensione complementare.

Sulla sostenibilità, per la Commissione occorre adottare con urgenza ulteriori misure per rendere più sostenibili i sistemi e in tal modo contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, specie nei Paesi in cui, secondo le proiezioni, la spesa pubblica per le pensioni sarà elevata. Sono importanti, inoltre, le riforme che rafforzano il potenziale di crescita economica dell'UE, ad esempio stimolando l'offerta di lavoro ed accrescendo i tassi d'occupazione, in particolare dei lavoratori anziani.

La Commissione ritiene, inoltre, che si debba raggiungere un equilibrio sostenibile tra la durata della vita professionale e la durata della pensione. Attualmente la pensione rappresenta in generale un terzo della vita adulta, ma questa proporzione è destinata a crescere significativamente con l'aumentare della speranza di vita se l'età del pensionamento non sarà posticipata. Molti Stati membri hanno già deciso di innalzare l'età pensionabile nei sistemi pensionistici pubblici e vari Stati membri hanno dimostrato che una soluzione promettente per rafforzare la sostenibilità dei sistemi pensionistici consiste nell'adeguare automaticamente l'età pensionabile all'aumento della speranza di vita; tuttavia, sarà opportuno individuare soluzioni flessibili, che contemperino le esigenze e le propensioni dei lavoratori e delle imprese nel rispetto della corrispondenza tra l'importo della pensione e l'ammontare dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa.

Un'altra priorità a giudizio della Commissione è che si debba rafforzare il mercato interno delle pensioni. In particolare ritiene necessario rivedere la direttiva 2003/41/CE sugli enti pensionistici aziendali o professionali per eliminare gli ostacoli all'attività transfrontaliera. Occorre inoltre promuovere la mobilità delle pensioni, a tutela dei diritti pensionistici dei cittadini europei che si trasferiscono da un paese all'altro nell'Unione europea e dei loro familiari, attraverso la revisione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, che estendono questa protezione e dispongono che sia tenuto conto, ai fini della maturazione dei diritti, dei

periodi assicurativi acquisiti in altri Stati membri. La Commissione rileva, inoltre, l'utilità di disporre a livello di Unione europea di un sistema comune di ricostruzione dei diritti pensionistici e che alcune regolamentazioni fiscali discriminatorie possano costituire un ostacolo alla mobilità delle pensioni.

La Commissione pone la questione di una revisione dell'attuale legislazione europea che garantisca una regolamentazione e un controllo coerenti dei regimi pensionistici a capitalizzazione e dei loro prodotti. Occorre, inoltre, promuovere attraverso la regolamentazione europea o un codice di buona condotta un migliore equilibrio tra rischi, sicurezza ed accessibilità finanziaria per i sottoscrittori di risparmi pensione e gli enti pensionistici.

Dovrà inoltre essere affrontata la questione di un migliore regime di solvibilità dei fondi pensione. A tale proposito la Commissione avanza l'ipotesi di adattare la direttiva solvibilità II (Direttiva 2009/138/CE) ai fondi pensione, sulla base di una valutazione sui possibili effetti sui prezzi e la disponibilità dei prodotti pensionistici.

Un altro aspetto che dovrebbe essere esaminato è legato ai rischi di insolvenza del datore di lavoro e alla necessità di garantire la tutela delle pensioni professionali complementari, considerato anche che l'attuale crisi economica farà crescere il numero delle società insolventi.

Infine, la Commissione ritiene che debba essere riesaminato il regime delle informazioni chiave da fornire in modo specifico sui regimi e prodotti pensionistici, tenendo conto delle prassi già in uso per altri prodotti finanziari, al fine di promuovere la possibilità da parte dei singoli di assumere scelte sulla base di un livello minimo di informazione. I dati

relativi ai sistemi pensionistici provenienti dalle diverse fonti nazionali ed europee potrebbero essere razionalizzati in modo da accrescerne la comparabilità. Sulla base dei lavori realizzati a livello internazionale (ad esempio dall'OCSE) e di diverse iniziative dell'Unione europea, l'elaborazione di una metodologia europea per le statistiche delle pensioni potrebbe facilitare la valutazione delle comuni problematiche di azione e regolamentazione.

Anche se le riforme hanno già sensibilmente ridotto l'incidenza dell'invecchiamento sul futuro costo delle pensioni, si prevede che la spesa pubblica legata all'invecchiamento aumenterà ancora complessivamente di quasi cinque punti di percentuale del PIL entro il 2060, aumento ascrivibile per metà alla spesa pensionistica.

Osserva conclusivamente come l'esame del documento rappresenti sicuramente un'occasione utile per riflettere su un tema di particolare rilevanza e delicatezza rispetto al quale il contributo dell'UE può consistere in misure di sorveglianza, di coordinamento e di apprendimento reciproco; ad esempio, scambi di buone pratiche, definizione di obiettivi e di indicatori, raccolta di statistiche comparabili. Affinché l'Unione europea possa sostenere adeguatamente gli sforzi di riforma nazionali, il quadro di coordinamento deve basarsi su un approccio integrato che rifletta la complessità crescente dei sistemi pensionistici e tenga conto degli aspetti economici, sociali e finanziari coinvolti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia (nuovo testo C. 3472 Paolo Russo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472 Paolo Russo, recante « Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia »;

rilevato che:

il comma 2 dell'articolo 1 appare consentire la destinazione di somme non utilizzate per la realizzazione di specifici programmi di sviluppo rurale regionali all'attuazione di altri programmi di sviluppo rurale regionali;

tali programmi fanno parte integrante del piano strategico nazionale che è sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1690/2005 per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune;

tale regolamento prevede anche, all'articolo 29, il disimpegno automatico en-

tro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno in caso di non utilizzo di somme per il finanziamento o per il prefinanziamento di misure previste dai programmi di sviluppo rurale;

al fine pertanto di fugare ogni dubbio in ordine alla compatibilità di tale misura con l'assetto della politica agricola comune, appare opportuno acquisire sulla stessa il preventivo assenso della Commissione europea;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito all'articolo 1, dopo il comma 2, ad aggiungere il seguente:

*2-bis.* L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## ALLEGATO 2

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

rilevato che:

l'esclusione, di cui all'articolo 5, comma 1, delle imprese che trattano rifiuti non pericolosi dall'obbligo di cui all'articolo 189 del codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152 del 2006 di iscrizione al catasto dei rifiuti appare suscettibile di compromettere nell'ordinamento interno l'attuazione del principio di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/98/CE che vincola gli Stati membri a garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda perso-

nalmente al loro trattamento oppure li consegna a soggetti responsabili per il loro trattamento;

appare inoltre di dubbia coerenza con il diritto dell'Unione europea la previsione, di cui al comma 2 dell'articolo 5, che consente l'assolvimento dell'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi con la semplice conservazione per diciotto mesi di copia dei formulari di trasporto, anziché attraverso misure che consentano la completa tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 5, sopprimere i commi 1 e 2.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE (atto n. 234).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE;

considerato che, con riferimento all'articolo 8, appare opportuno precisare espressamente che il fascicolo che correde le proposte di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità adottate a norma della direttiva 2008/57/CE (STI) deve es-

sere redatto in conformità con quanto previsto dall'allegato IX,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 8, comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: « Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX. »; conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2. » e all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2. ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Comunicazioni del Presidente .....	126
Sui lavori della Commissione .....	126
Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo .....	127
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone .....	127

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo e la dottoressa Maria Vittoria De Simone, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia.*

#### **La seduta comincia alle 12.45.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva e dell'articolo 23, comma 1 del regolamento interno, della collaborazione, per l'espletamento delle funzioni di ufficiale di collegamento con l'Arma dei carabinieri, del colonnello Mario Picone, in sostituzione del colonnello Paolo D'Ambola destinato ad altro incarico, cui rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto.

#### **Sui lavori della Commissione.**

L'onorevole GARAVINI prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sull'omicidio del sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, e sui molteplici attacchi e minacce agli ammi-

nistratori locali meridionali, chiedendo l'audizione di organismi rappresentativi locali. L'onorevole TASSONE sottolinea l'esigenza di un esame complessivo di tali problemi.

Il PRESIDENTE precisa che tali approfondimenti saranno possibili in sede di esame della proposta di relazione sulle verifiche sulle candidature.

**Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo, svolgendo alcune considerazioni preliminari. Precisa che è presente anche il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia dottoressa Maria Vittoria De Simone.

Il Procuratore LOMBARDO svolge la propria relazione, in parte in seduta segreta.

Riprendono i lavori in seduta pubblica.

Pongono quesiti gli onorevoli NAPOLI, VELTRONI, TASSONE, il senatore LI GOTTI, l'onorevole GARAVINI, i senatori SERRA e DE SENA.

Il Procuratore LOMBARDO svolge la replica.

**La seduta termina alle 15.**

*Martedì 21 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Pignatone accompagnato dal sostituto procuratore di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Lombardo, e intervengono, altresì, il dottor Roberto Pennisi e la dottoressa Anna Canepa, sostituti procuratori della direzione nazionale antimafia.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore capo di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone, accompagnato dal sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, ricordando che sono inoltre presenti i sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia dottor Roberto Pennisi, competente per il distretto di Reggio Calabria e dottoressa Anna Canepa, competente per il distretto di Milano.

Il Procuratore PIGNATONE svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli GARAVINI e NAPOLI, i senatori LI GOTTI e LAURO, gli onorevoli TASSONE e GRANATA, i senatori DE SENA, GENTILE e DELLA MONICA e l'onorevole D'IPPOLITO.

Prende quindi la parola, in seduta segreta, il dottor LOMBARDO.

Riprende nuovamente la parola, in seduta pubblica, il dottor PIGNATONE, con un ulteriore passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 0.50.**

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

## **per l'infanzia e l'adolescenza**

---

### **S O M M A R I O**

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....</b>	<b>128</b>
--	------------

### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.40.



## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 236), di rappresentanti di associazioni di imprese operanti nel settore e di organizzazioni interessate alla disciplina oggetto del provvedimento .....	3
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	3
Variazione nella composizione della Commissione e del Comitato permanente per i pareri ....	4
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	12
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7

#### SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
--	---

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini .....	11
--	----

AVVERTENZA .....	11
------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA.

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Gabashvili, nell'ambito dell'esame istruttorio della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (COM(2010)198 def.) .....	13
---	----

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	14
5-02627 Mogherini Rebesani: Sull'installazione del sistema di comunicazione « MUOS » presso la stazione di telecomunicazione della US Navy di Niscemi .....	14
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	16

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
--	----

AVVERTENZA .....	15
------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	18
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3043 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	19
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Nuovo testo C. 3472 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazioni</i> ) .....	19

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	25
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	27

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	30

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-03020 Ciccanti: Sulla eventuale rimozione della dirigente scolastica della scuola media statale « L. Luciani » di Ascoli Piceno .....	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-03041 Villecco Calipari: Sui tagli di risorse all'Università della Calabria (UNICAL) per l'anno 2011.	
5-03071 Messina: Sui tagli di risorse all'Università di Calabria (UNICAL) per l'anno 2011 .....	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	75

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	67
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	67

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Treelle, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (Atto n. 194) .....	73
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	78
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	78

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Comitato Nazionale del Paesaggio (CNP), di Italia Nostra e della Coldiretti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia .	82
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00378 Alessandri: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.	
7-00384 Braga: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, nonché per l'attuazione della risoluzione 8-00024 approvata dalla VIII Commissione della Camera il 18 dicembre 2008 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	83

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	84
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 69 ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	86
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	88

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Coreve, Polieco, Rilegno, Assorimap, Rete Imprese Italia, CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FAI-Contrasporto, CGIL, CISL, UIL, Federambiente e Federutility .....	92
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo .....	93
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	98
Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero. C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	98

## SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	109

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) .. 107

AVVERTENZA ..... 108

**XII Affari sociali**

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo ..... 110

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulla crisi del comparto del pomodoro di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri) e delle cooperative agricole (Agci Agrital, Fedagri Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci Coldiretti) ..... 111

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2833*) ..... 111

AVVERTENZA ..... 117

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 118

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 123

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 119

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 119

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 124

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 119

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 125

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 120

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Comunicazioni del Presidente .....	126
Sui lavori della Commissione .....	126
Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo .....	127
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone .....	127

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



\*16SMC0003710\*